

# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II



**Facoltà di Economia**

**Tesi di dottorato in SCIENZE AZIENDALI  
XXV CICLO**

Indirizzo in  
Comunicazione Economica d'Impresa nella Teoria e nella Prassi Internazionali

***LA RELAZIONE TRA FINANCIAL ACCOUNTING E TAX ACCOUNTING:  
EVOLUZIONE E PROSPETTIVE INTERNAZIONALI***

Coordinatore:

**Chiar.ma Prof.ssa Adele Caldarelli**

Candidata:

**Maria Giovanna Cattaneo**

Tutor:

**Chiar.mo Prof.re Roberto Maglio**

**ANNO ACCADEMICO 2011-2012**

## INDICE

PREMESSA.....	4
CAPITOLO PRIMO .....	7
<i>FINANCIAL ACCOUNTING</i> E <i>TAX ACCOUNTING</i> : CARATTERISTICHE, RUOLO E FINALITA' .....	7
<b>1.1. La finalità ed il ruolo del <i>financial accounting</i></b> .....	7
<b>1.2. La finalità ed il ruolo del <i>tax accounting</i></b> .....	19
<b>1.3. I rapporti e le interrelazioni tra <i>financial accounting</i> e <i>tax accounting</i></b> ....	24
<b>1.4. Il dibattito in corso e le evoluzioni attese in un panorama internazionale.</b>	29
CAPITOLO SECONDO .....	34
I PRINCIPALI LINEAMENTI DEL DIBATTITO STATUNITENSE .....	34
<b>2.1 La normativa vigente negli Stati Uniti</b> .....	34
<b>2.2. Corporate Governance e fiscalità: i principali lineamenti del dibattito</b> ....	38
<b>2.3. La relazione tra tassazione e corporate governance</b> .....	39
<b>2.4. Conformità tra <i>Financial Accounting</i> e <i>Tax Accounting</i>: i vantaggi</b> .....	42
<b>2.5. Conformità tra <i>Financial Accounting</i> e <i>Tax Accounting</i>: i limiti</b> .....	48
CAPITOLO TERZO.....	55
I PRINCIPALI LINEAMENTI DEL DIBATTITO EUROPEO .....	55
<b>3.1. Le normative vigenti in Europa</b> .....	55
<b>3.2. Le caratteristiche della normativa Italiana</b> .....	62
<b>3.3. Principi contabili e base imponibile: i principali lineamenti del dibattito.</b>	68
CAPITOLO QUARTO .....	76
LE PROSPETTIVE EUROPEE PER UNA BASE IMPONIBILE COMUNE CONSOLIDATA .....	76
<b>4.1. La <i>Common Consolidated Corporate Tax Base</i></b> .....	76
<b>4.2. Il panorama economico di riferimento</b> .....	77
<b>4.3. Gli aspetti principali della proposta di direttiva CCCTB</b> .....	80

<b>4.4. Relazione tra <i>financial accounting</i> e <i>tax accounting</i> nella normativa CCCTB .....</b>	<b>89</b>
<b>4.5. I limiti degli IAS/IFRS come principi di riferimento per la CCCTB .....</b>	<b>97</b>
<b>4.6. Prospettive future per la CCCTB.....</b>	<b>101</b>
 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.....	 106
 BIBLIOGRAFIA .....	 111

## PREMESSA

### OBIETTIVI DELLA TRATTAZIONE E CRITERI METODOLOGICI SEGUITI

L'obiettivo del bilancio di esercizio è quello di fornire una visione che sia veritiera ed affidabile dell'andamento della gestione aziendale.

La tutela di questo obiettivo non può prescindere dal tenere in considerazione la normativa che regola le interrelazioni tra conto economico e base imponibile, tale normativa può incoraggiare o disincentivare comportamenti distortivi dell'informativa di bilancio.

In altri termini, le regole per la definizione della base imponibile fiscale sono una delle leve che può influenzare la veridicità e l'affidabilità del risultato di bilancio.

Qualora la politica fiscale preveda che il calcolo delle imposte sia strettamente derivante dalle componenti positive e negative di conto economico e qualora l'interesse dell'imprenditore/management di minimizzare il carico fiscale superi l'esigenza di fornire una rappresentazione corretta dell'andamento di gestione, si avrebbe un effetto di inquinamento delle risultanze di bilancio con conseguente peggioramento della sua carica informativa.

Se, al contrario, si impone una chiara separazione nelle modalità di calcolo e definizione delle due misure, con l'obiettivo di preservarne la veridicità, allora l'incentivo dell'imprenditore/management di massimizzare le risultanze di conto economico non è più vincolato al conseguente aumento del carico fiscale e ciò, peraltro, rischia di tradursi in una minore affidabilità delle informazioni presentate.

A tale proposito, in ambito internazionale, le diverse giurisdizioni assumono scelte e politiche di volta in volta diverse in funzione delle proprie specifiche tradizioni ed esigenze.

Da anni è in atto un ampio dibattito in merito a quale sia la scelta più corretta ed adeguata per la gestione della relazione tra Tax Accounting e Financial Accounting, ed è evidente che la risposta a questa problematica non sia né univoca né semplice; per tale motivo, al fine di meglio esplorare tale filone di studio, gli obiettivi della trattazione sono i seguenti:

- mappare e porre a confronto le scelte dei paesi europei e degli Stati Uniti in merito alla gestione della relazione tra Financial Accounting e Tax Accounting, con lo scopo di chiarire gli elementi di divergenza, di identificare le relative motivazioni e di tracciarne le possibili evoluzioni future;
- comprendere quale possa essere l'impostazione migliore che consenta di equilibrare esigenze bilancistiche e fiscali in maniera sinergica.
- Un focus particolare viene effettuato sulle evoluzioni attese a seguito della presentazione della proposta di direttiva UE della *Common Consolidated Corporate Tax Base* (CCCTB). Essa propone infatti una base imponibile comune, ed eventualmente consolidata, per le società residenti nell'Unione Europea; le regole di calcolo definite a livello sovranazionale e totalmente indipendenti dai principi contabili (nazionali ed internazionali) stravolgerebbero infatti la tradizione europea fondata sul principio di derivazione contabile.

La struttura della trattazione è la seguente:

Nel primo capitolo si chiariscono gli obiettivi e le caratteristiche delle due strutture di regole: *financial accounting* e *tax accounting*; il secondo capitolo è dedicato a definire i principali lineamenti della normativa e del dibattito in corso negli Stati Uniti; il terzo capitolo offre una panoramica nella normativa e delle tendenze delle regolamentazioni dei paesi Europei; infine nel quarto capitolo si discute della proposta di direttiva europea della CCCTB.

## CAPITOLO PRIMO

### *FINANCIAL ACCOUNTING E TAX ACCOUNTING: CARATTERISTICHE, RUOLO E FINALITA'*

SOMMARIO: 1.1. La finalità ed il ruolo del *financial accounting*. – 1.2. La finalità ed il ruolo *tax accounting*. – 1.3. I rapporti e le interrelazioni tra *financial accounting* e *tax accounting*. - 1.4. Il dibattito in corso e le evoluzioni attese in un panorama internazionale.

#### **1.1. La finalità ed il ruolo del *financial accounting***

Il risultato di esercizio ed il risultato imponibile rappresentano due misure distinte e potenzialmente differenti del reddito che un'impresa consegue nell'arco di un determinato periodo amministrativo.

Nel corso degli ultimi anni si è discusso a lungo, sia in Europa che oltreoceano, in merito all'interrelazione che debba esistere tra queste due misure.

Le diverse posizioni ipotizzate nel dibattito tra accademici e professionisti del settore, variano da una massima conformità ad una completa autonomia.

Infatti, nonostante il reddito di bilancio ed il risultato imponibile debbano essere entrambi misura di uno stesso fenomeno, essi possono spesso differire poiché rispondono a finalità sostanzialmente differenti.

Come è noto, non è possibile giungere ad una qualsivoglia misura di reddito di un'impresa, senza dover effettuare stime e valutazioni di tipo soggettivo<sup>1</sup>, sono proprio le stime e le valutazioni che consentono di differenziare un reddito (identificato per competenza) da un semplice flusso di cassa.

In queste zone d'ombra di soggettività prendono forma le potenziali divergenze tra reddito risultante dal conto economico e risultato imponibile.

Ciò avviene perché entrambi hanno un proprio specifico obiettivo, rispondendo ad interessi differenti e soprattutto divergenti, pertanto il dubbio che sorge è se sia possibile “tenere a bada” tali interessi divergenti vincolando la stesura dell'uno all'altro, o se piuttosto sia preferibile accettare la diversità e l'autonomia dei due risultati, evitando pertanto ogni possibile inquinamento.

Tradizionalmente sono stati identificati nella prassi legislativa due approcci differenti:

- a. impostazione Anglo-americana che contempla una totale autonomia del risultato imponibile dal risultato civilistico;
- b. ed impostazione Europeo – continentale la quale al contrario si rifà ad una chiara e forte dipendenza ed interrelazione tra le due misure di reddito.

Poiché l'argomento è controverso e non si è ancora giunti ad una chiara ratio che supporti univocamente uno dei due approcci, sia in Europa, che in America, si discute vivacemente sull'opportunità e l'esigenza di adottare un'inversione di tendenza.

---

<sup>1</sup> A tal proposito si è espresso ONIDA P., *Economia d'Azienda*, Utet, Torino 1971, p.599.; ONIDA P., *Il bilancio di esercizio nelle imprese*, Giuffrè, Milano 1974.



Da una primissima analisi delle prospettive evolutive in atto, risulta che nell' "America del doppio binario" si discute di maggiore conformità, nell' "Europa della dipendenza" si prospetta una rivoluzione che definirebbe l'autonomia totale di principi fiscali dalle regole contabili.

E' evidente che dunque il tema sia ancora aperto, per tale motivo in questo capitolo ci si pone l'obiettivo di:

- identificare comunanze e differenze di obiettivi tra bilancio di esercizio e risultato imponibile
- definire i primi elementi del dibattito in corso.

Probabilmente non esiste una risposta univoca ed ogni stato, ogni sistema economico dovrà trovare il modo di identificare quale sia la relazione tra i due sistemi reportistici che consenta nel migliore dei modi di bilanciare le finalità da essi perseguiti in funzione delle proprie specifiche caratteristiche.

In merito alla finalità del *financial accounting*, si ricorda che il reddito civilistico derivante dal conto economico esprime il risultato economico conseguito dall'impresa.

Esso deriva dalla contrapposizione dei costi e dei ricavi di competenza dell'esercizio determinati in base alla normativa vigente nel paese di riferimento, siano essi criteri stabiliti dalla normativa civilistica, dai principi contabili nazionali o internazionali.

Per poterne inquadrare più chiaramente la sua funzione informativa, è necessario inserirlo nel contesto del più ampio documento di bilancio il cui obiettivo primario consiste nel rendere pubblica un'informativa veritiera e trasparente

sull'andamento dell'attività aziendale<sup>2</sup>, mettendone in luce aspetti non solo economici ma anche patrimoniali e finanziari<sup>3</sup>.

Ciò che caratterizza il bilancio di esercizio è di essere rivolto ad una molteplicità di soggetti a vario titolo interessati alla condizione attuale e prospettica dell'impresa<sup>4</sup>.

Tali soggetti vengono definiti portatori di interessi (stakeholder) e si compongono dei soci (di maggioranza, di minoranza o semplici investitori), creditori sociali (in essere o potenziali), partecipanti agli utili, istituti di credito, terzi finanziatori, clienti, fornitori, dipendenti, collaboratori, organizzazioni sindacali, associazioni di categoria, consumatori/utilizzatori, risparmiatori, concorrenti, organi di vigilanza, analisti e ricercatori scientifici, amministrazione finanziaria, organi di governo, opinione pubblica ed altri portatori di interessi<sup>5</sup>.

Si evince dunque che non è possibile identificare una univoca finalità del bilancio, in quanto essa assume svariate morfologie in funzione della tipologia e del peso relativo di ciascuno degli stakeholder coinvolti dall'impresa nell'ambito della propria attività.

---

<sup>2</sup> “(...)Il reddito di periodo e quindi i costi ed i ricavi rappresenta la grandezza principale da impiegare per giudicare lo stato di salute di un'impresa (...)” POTITO L. a cura di, *Economia Aziendale*, Giappichelli Editore, 2012, p. 103.

<sup>3</sup> CARAMIELLO C., *L'azienda alcune riflessioni introduttive*, Milano, Giuffrè, 1993, P. 3. Per un maggiore approfondimento sulle funzioni del bilancio si veda POTITO L. a cura di, *Economia Aziendale*, Giappichelli Editore, 2012, p.301 e ss.; CAVALIERI E., FERRARIS FRANCESCHI R., *Economia Aziendale*, Giappichelli, 2010. Per approfondimenti in merito alla relazione tra reddito e capitale si veda ZAPPA G., *Il Reddito d'Impresa*, Giuffrè, Milano 1950; GIUNTA F., *Economia Aziendale*, CEDAM, Padova, 2008.

<sup>4</sup> BALDUCCI D., *Il bilancio di esercizio: principi contabili nazionali e internazionali IAS/IFRS*, in Edizioni FAG, Milano, 2007, pp. 25 e ss.

<sup>5</sup> Un'analisi a riguardo è effettuata da FERRERO G., *Impresa e management*, Giuffrè, Milano, 1987, cap IV.

In altri termini, le misure economiche, emergenti dal Bilancio di esercizio per propria natura devono consentire di equilibrare e di cogliere gli interessi conoscitivi predominanti tra l'insieme dei soggetti portatori di interessi.

I principi contabili si modellano sulle esigenze del sistema economico in cui sono adottati, rispecchiando nei bilanci le caratteristiche di mercati e tessuti industriali differenti<sup>6</sup>.

L'ambiente socio-culturale, cioè, influenza indirettamente le caratteristiche dei sistemi contabili e della relativa informativa<sup>7</sup>, mentre le condizioni economico-finanziarie possono essere osservate sotto diversi aspetti, la combinazione dei quali influisce sull'affermarsi di un determinato sistema contabile.

In modo particolare, è interessante fare riferimento al tipo e al grado di evoluzione dei mercati finanziari; alle caratteristiche del sistema economico quale, ad esempio, economia di mercato, economia mista o economia pianificata; al livello

---

<sup>6</sup> Per maggiori dettagli in merito ai fattori che influenzano il sistema contabile prevalente in una determinata area geografica, si vedano VIGANO' E., *L'impresa e il bilancio europeo: saggio di ragioneria internazionale*, CEDAM, 1990; NOBES, PARKER, *Comparative International Accounting*, Prentice Hall, 2008. Inoltre per ulteriori approfondimenti in tema di ragioneria internazionale, si suggeriscono CAMPEDELLI B., *Ragioneria internazionale. Principi contabili e di bilancio delle imprese e dei gruppi*, Giappichelli, 1994; MEZZABOTTA C., *Contabilità internazionale. Aspetti introduttivi di una teoria delle differenze tra sistemi contabili*, Egea, Milano, 1995; ONESTI T., *Fattori ambientali e comportamenti contabili. Analisi comparata dei sistemi contabili di alcuni paesi industrializzati*, Giappichelli, 1995; VIGANO' A., *Elementi di ragioneria internazionale*, EGEEA, 1997; ZAMBON S., *Profili di ragioneria internazionale e comparata*, Padova, Cedam, 1997.

<sup>7</sup> "(...) Nel senso, ad esempio, dell'educazione e tradizioni o consuetudini che determinano le attitudini dell'individuo ai rapporti sociali, al senso civico e, dunque, influiscono sulla formazione dei cittadini, della classe dirigente e, più in generale, della collettività: dal cui *modus vivendi e operandi* discenderà il relativo e, in particolare, le modalità di quest'ultimo (...)", cfr. in tal senso BISCOTTI A. M., *Sistemi contabili, trasparenza informativa e prevalenza della sostanza sulla forma*, Cedam, Milano, 2009, p. 37 ss.

di sviluppo dei medesimi ovvero, se trattasi di Paesi industrializzati, in via di sviluppo o sottosviluppati<sup>8</sup>.

Tali fattori hanno un'influenza rilevante sull'identità di un modello contabile e sulla scelta dei criteri e delle modalità di rilevazione dei fenomeni aziendali. L'ambiente economico-finanziario, dal canto suo, influisce sull'utilità informativa che può essere riconosciuta al documento di bilancio, condizionando a monte la definizione degli obiettivi e l'oggetto di rilevazione del sistema contabile che lo sorregge.

Infatti, con riguardo al mercato dei capitali è opinione condivisa che sistemi finanziari caratterizzati da mercati borsistici forti e sviluppati portino all'affermarsi di prassi contabili più orientate alla *true and fair view*, meno prudenziali, maggiormente influenzate da organismi professionali forti. Viceversa, sistemi caratterizzati da finanziamenti, prevalentemente veicolati dal settore creditizio, presentano caratteristiche opposte, volte a tutelare l'integrità del capitale per i creditori, in termini di prassi contabili<sup>9</sup>

Ciò spiega perché, nei Paesi di matrice anglosassone<sup>10</sup>, le informazioni di bilancio rappresentino principalmente uno strumento di informazione per tutti coloro che

---

<sup>8</sup> Si veda al riguardo AZZALI S., *Il sistema delle informazioni di bilancio delle aziende di produzione. Il modello dell'International Accounting Standard Committee*, Milano, 1996, p. 17 ss.

<sup>9</sup> NOBES C., *Corporate Financing and its Effects on Accounting Differences*, Discussion Paper in Accounting, Finance and Banking, n. 43, 1995, Reading University e NOBES C., *Towards a General Model of the Reasons for International Differences in Financial Reporting and Corporate Financing*, Discussion Paper in Accounting, Finance and Banking, n. 52, 1996, Reading University.

<sup>10</sup> (...)L'assetto di governo di un'impresa di dimensione medio-grande tipico del mondo anglosassone, si definisce *market oriented* o *outsider system* e si identifica con la *public company*, una tipologia di impresa in cui si verifica una netta separazione tra proprietà, cioè i possessori di diritti residuali e di controllo, e chi gestisce l'impresa per conto di questi

interagiscono con l'impresa (*stakeholders*). Per tale motivo, i principi contabili internazionali interpretano il bilancio in chiave evolutiva (dinamica) e, seppure nel rispetto del principio di competenza, il risultato dell'esercizio è visto quale indicazione della performance aziendale futura.

Anche i principi IAS/IFRS, i quali risentono di una forte influenza anglosassone, non si pongono quale obiettivo primario la tutela del patrimonio dell'impresa ma la confrontabilità dei risultati economici, finanziari e patrimoniali dell'azienda, al fine di realizzare una corretta ed oggettiva informativa di mercato, diretta precipuamente agli investitori.

Il bilancio viene, dunque, interpretato in chiave prospettica, al fine di fornire agli investitori informazioni sulla situazione finanziaria e con esse la possibilità di stimare la capacità di generare utili futuri e di interpretare eventuali rischi futuri connessi all'investimento, in modo tale da potere assumere decisioni in campo economico-finanziario.

In altri termini, in paesi caratterizzati da una moltitudine di piccole e medie imprese e da una scarsa separazione tra management e proprietà<sup>11</sup>, il principale

---

*ultimi. (...); PUGLIESE A., Percorsi Evolutivi della Corporate Governance, CEDAM, 2008, p. 37.*

<sup>11</sup> Nell'Europa continentale è frequente che le imprese abbiano collocato sul mercato solo una parte del proprio capitale. Ne sono un esempio i numerosi gruppi familiari Italiani, Francesi o Spagnoli. Per un'ampia disamina degli studi sugli assetti istituzionali delle imprese familiari. Maglio sottolinea inoltre che "Per quanto riguarda i paesi dell'Europa continentale, possono farsi le seguenti schematiche considerazioni: le aziende sono frequentemente controllate e gestite dai membri di un'unica famiglia da più generazioni e, anche in considerazione del numero tendenzialmente non elevato di imprese di grandi dimensioni, si tende a ricorrere scarsamente ai mercati borsistici, preferendosi il finanziamento bancario. Gli enti creditizi, nel giudicare l'affidabilità dell'impresa, si basano principalmente sulle garanzie patrimoniali offerte dal richiedente credito. In questi paesi vige un sistema di diritto codificato in cui è la legge ad individuare la prassi contabile accettabile e corretta: la normativa fiscale, inoltre, condiziona fortemente il bilancio civilistico. In un simile contesto, è evidente che la professione contabile non può avere il rilievo, anche quantitativo, nonché l'autorevolezza e

interlocutore del bilancio sono i creditori sociali, per tale motivo anche le misure patrimoniali ed economiche che risultano dal bilancio sono in questi paesi incentrate sul principio di prudenza<sup>12</sup> teso a fornire una misura di reddito realizzato e non potenziale al fine di tutelare al massimo gli interessi creditizi e l'entità del capitale sociale<sup>13</sup>.

Diversamente l'impostazione di matrice tipicamente anglosassone, reagisce alle esigenze delle grandi "public companies", e vede il bilancio quale primario strumento di comunicazione dell'andamento di gestione per gli azionisti. I quali azionisti sono distanti dalla gestione aziendale e tramite la lettura del documento chiedono di avere una visione "fair" dell'andamento di gestione.

La prudenza cede il passo ad una visione che sia la più fedele possibile al reale andamento di gestione facendo riemergere gli utili potenziali.

Tale contrapposizione di vedute e di finalità del documento di bilancio è risultata evidente in Europa, con l'avvento dei principi contabili internazionali IAS/IFRS<sup>14</sup> che, introducendo il criterio del *fair value* in chiara contrapposizione con la

---

*l'autonomia attribuitole nei paesi anglosassoni. Il bilancio, nei paesi dell'Europa continentale, è talora vissuto come l'adempimento di un obbligo giuridico e si limita tendenzialmente a fornire quelle informazioni che la legge impone di comunicare.*"MAGLIO R., *Il principio contabile della prevalenza della sostanza sulla forma*, CEDAM, 1998. Per ulteriori approfondimenti si vedano AIROLDI G., FERRARI A. e LIVATINO M. (a cura di), *Gli assetti istituzionali delle imprese: un'impostazione contingency*, Egea, Milano, 2005, e ZATTONI, *L'assetto istituzionale delle Imprese Italiane*, EGEEA, 2004.

<sup>12</sup> CAVALIERI E., FERRARIS FRANCESCHI R., *Economia Aziendale*, Giappichelli, 2010.

<sup>13</sup> MAGGIONI V., POTITO L., VIGANÒ R. (a cura di), *Corporate governance: controllo, governo e struttura finanziaria*, Il Mulino, Bologna, 2009.

<sup>14</sup> I principi contabili internazionali IAS/IFRS sono stati resi obbligatori per la redazione dei bilanci consolidati delle imprese Europee a partire dal 1 gennaio 2005; per maggiori dettagli si veda ZURZOLO A., *I tempi e i protagonisti dell'applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, 3, 2003.

Per un approfondimento sulla struttura degli organismi contabili internazionali v. DEZZANI F., *Principi civilistici e principi IAS/IFRS. Gli organismi contabili internazionali ed italiani*, in *Impresa Commerciale Industriale* n. 9, 2004, p. 1317.

sovranità del principio di prudenza<sup>15</sup> hanno ridefinito le risultanze dei bilanci di esercizio anche dell'impresa europeo-continentale<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> Come noto, il *fair value* (valore equo) è definito dai principi contabili internazionali come “(...) il corrispettivo al quale un'attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e indipendenti (...)” (cfr. Ias n. 39, par. 9). Riguardo all'applicazione del principio del *fair value*, PIZZO M. in *Il “fair value” e il bilancio d'esercizio*, Cedam, 2000, p. 31, osserva che “(...) i sostenitori del *fair value* attribuiscono allo stesso i seguenti pregi: - la capacità, a differenza del costo storico, di prevedere i futuri cash flows associati all'elemento valutato e quindi una sua maggiore rilevanza informativa; - la comparabilità. Infatti, dal momento che tutte le attività e passività sono valutate con riferimento ad una stessa data, rispetto alla quale, in base a parametri di mercato, sono determinati i cash flows attesi, gli importi che ne derivano risultano omogenei e confrontabili. Al contrario, nel costo storico, operazioni simili sono valutate in modo eterogeneo, perché nella loro valutazione si riflettono costi e ricavi sorti in momenti e condizioni diversi; - la funzionalità ad una corretta analisi della performance aziendale. Infatti, il *fair value* riflette tutte le condizioni economiche maturate alla data della valutazione, pertanto offre una visione più aggiornata rispetto al costo e pondera aspetti ed eventi da quest'ultimo trascurati; - la limitazione, quando applicato estensivamente, di manovre tese a favorire politiche di stabilizzazione dei risultati o, più in generale, di bilancio. Infatti, nel caso del mantenimento di un sistema ancorato ai valori di scambio originari, il management, spostando nel tempo la realizzazione o l'estinzione di alcune operazioni, può riconoscere anticipatamente o rinviare al futuro la registrazione di utili o perdite; - la coerenza con i modelli di gestione dei rischi che si basano, ormai quasi esclusivamente, su valori correnti. Di conseguenza, il *fair value* non solo è maggiormente espressivo della dinamica dei rischi, ma può avvalersi di dati già presenti nel sistema informativo aziendale con evidenti economie e con un grado di padronanza del criterio via via crescente; - l'avvicinamento tra utile di bilancio e risultato della gestione, con una conseguente maggiore capacità del primo di esprimere la performance aziendale (...)”.

<sup>16</sup> I cardini del sistema IAS/IFRS sono, fondamentalmente, due: (a) il principio del *fair value* nella misurazione delle componenti economiche e patrimoniali e (b) il principio della prevalenza della sostanza sulla forma nella rappresentazione contabile delle vicende gestionali.

Da un lato, quindi, gli IAS/IFRS tendono al superamento del criterio del costo storico, quale limite assiomatico delle valutazioni di bilancio, e inducono alla misurazione delle performance dell'impresa – non solo negative, ma anche positive – a prescindere dagli atti di realizzo e su base valutativa. Dall'altro, e al di là del criterio del *fair value*, l'applicazione di tali principi contabili conduce a delle rappresentazioni il più delle volte differenti da quelle tradizionali, a rilevazioni di profitti o di perdite, di ricavi e di costi con criteri di competenza e di quantificazione del tutto innovativi rispetto a quelli finora utilizzati e, spesso, attraverso l'attribuzione a tali componenti di una natura contabile non in linea con, se non addirittura divergente da, quella giuridico-formale emergente dai negozi sottostanti. Per maggiori approfondimenti sul tema si veda. VACCA I., *L'impatto degli IAS sul principio di derivazione dei redditi d'impresa dalle risultanze di bilancio*, in *Corriere Tributario*, 2007, p. 3559, il quale rileva che gli IAS/IFRS non privilegiano la “prudenza” (che degrada dal rango di principio cardine del sistema contabile a principio avente pari dignità rispetto a tutti gli altri

Il concetto alla base della preparazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS si ritrova nel “*Framework for the preparation and presentation of financial statements*”<sup>17</sup>, il quale suppone che la principale funzione del *financial accounting* è di offrire un’informazione varia agli utenti in modo da migliorare la loro capacità di *decision making*<sup>18</sup>.

In altri termini lo IASB sottolinea che il fine principale assegnato al bilancio è la diffusione di informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico conseguito allo scopo di consentire la consapevole e razionale assunzione di decisioni da parte di un’ampia comunità di destinatari<sup>19</sup>.

---

che assistono la redazione del bilancio), ma la “competenza”, la quale mira a rilevare le *performance* (positive e negative) dell’impresa.

Dello stesso Autore vedasi sul punto anche: *Gli IAS/IFRS e il principio della prevalenza della sostanza sulla forma: effetti sul bilancio e sul principio di derivazione nella determinazione del reddito d’impresa*, in (Atti del Convegno “IAS/IFRS: la modernizzazione del diritto contabile in Italia, Roma 23-24 novembre 2006) in Quaderni di Giurisprudenza Commerciale n. 308, Milano, 2007.

<sup>17</sup> Il Framework dello IASB è stato approvato e pubblicato nel luglio del 1989 allo scopo di sostenere il perseguimento dell’obiettivo della standardizzazione contabile internazionale, attraverso la definizione di un quadro concettuale da cui far discendere per via deduttiva un insieme coerente degli standard contabili. Esso non è un principio contabile e non definisce principi di valutazione, né obblighi di informativa per nessun aspetto particolare. Esso è un insieme di regole generali utili per interpretare e applicare i principi esistenti. Tra gli obiettivi del Framework vi è, inoltre, quello di assistere lo IASB e gli organi nazionali che statuiscono i principi contabili, nello sviluppo di nuovi principi e nell’attuazione dei progetti di convergenza dei principi nazionali e internazionali. In altri termini, esso costituisce il quadro concettuale elaborato dallo IASB, che contiene le scelte di fondo da questo effettuate in ordine alla funzione del bilancio e alle regole contabili applicate nei singoli principi. Per maggiori approfondimenti si veda AZZALI S., *Il sistema delle informazioni di bilancio. Il modello dell’International Accounting Standards Committee*, Giuffrè, Milano, 1996; ZAMBON S. (a cura di), *Informazione societaria e nuovi processi di armonizzazione internazionale. Alle soglie del cambiamento*, Il Mulino, Bologna, 2002.

<sup>18</sup> NOBES C. e PARKER R., *Comparative International Accounting*, Pearson Education, 2008.

<sup>19</sup> ZAMBON S. (a cura di), *Informazione societaria e nuovi processi di armonizzazione internazionale. Alle soglie del cambiamento*, Il Mulino, Bologna, 2002; AZZALI S. *L’informativa di bilancio secondo i principi contabili nazionali ed internazionali*, Giappichelli, Torino, 2005.



Si sottolinea inoltre che nella prospettiva dello IASB è necessario distinguere gli utilizzatori del bilancio in funzione della capacità ed opportunità che essi hanno per ottenere le informazioni necessarie per prendere le decisioni.

È possibile identificare una prima categoria a cui appartengono tutti i destinatari che, nell'esercizio di una specifica competenza, hanno l'opportunità di acquisire dalle aziende le informazioni contabili di cui necessitano. Qualora sia necessario, tali utilizzatori hanno l'opportunità di rivolgersi direttamente agli amministratori, per integrare l'informativa di bilancio con ulteriori elementi conoscitivi (ad esempio traendo informazioni dalla contabilità analitica).

Ad esempio, le aziende di Credito rientrano in questa categoria perché, nella prospettiva di erogare un finanziamento, dispongono del potere contrattuale necessario per chiedere all'azienda di integrare l'informativa di bilancio e di fornire specifici dettagli sulla condizione finanziaria aziendale.

Lo IASB identifica poi una seconda categoria di utilizzatori del bilancio, la quale difficilmente dispone un potere tale da riuscire a ottenere dall'azienda informazioni aggiuntive rispetto a quelle normalmente disponibili.

Fanno parte di questo gruppo i creditori commerciali, o i piccoli risparmiatori, per i quali il bilancio costituisce la principale, e in alcuni casi unica, fonte per il reperimento delle informazioni.

In altri termini, è possibile affermare che alla prima categoria appartengono tutti i soggetti che, a vario titolo, apportano il capitale di rischio. Le loro esigenze conoscitive intendono trarre dalle informazioni di bilancio elementi utili per apprezzare la rischiosità dell'investimento effettuato e l'entità della redditività che ne potrà conseguire, sia sotto forma di dividendi che di plusvalenze.

Essi hanno l'esigenza di un'informazione contabile che permetta di valutare la convenienza ad acquistare, detenere e vendere una quota di capitale di una qualsiasi azienda, valutando le opportunità alternative di investimento.

Per quanto riguarda le istituzioni finanziarie e i risparmiatori che hanno finanziato l'azienda, occorre sottolineare che tali soggetti siano prima di tutto interessati a raccogliere informazioni che consentano di effettuare una valutazione sul rischio di credito e di interesse, ovvero sulla possibilità di rimborso delle somme finanziate e di riscossione degli interessi dovuti.

Nel caso dei fornitori, l'esigenza di fornire adeguata tutela ai loro crediti commerciali, si traduce nella ricerca di informazioni che permettano di comprendere se il credito concesso sulle forniture sarà regolarmente onorato. I fornitori normalmente si limitano a verificare il grado di solvibilità delle aziende nel breve periodo.

In caso di stringente rapporto tra azienda e fornitore, ad esempio nel caso in cui l'azienda sia uno dei principali clienti del fornitore quest'ultimo sarà ovviamente interessato ad avere informazioni idonee a valutare la stabilità del rapporto nel medio e nel lungo periodo.

Anche per i clienti, le informazioni relative alla stabilità del rapporto commerciale possono assumere particolare rilevanza.

In conclusione è chiaro che le differenti esigenze informative e conoscitive degli utilizzatori del bilancio hanno condotto lo IASB a ritenere che sia estremamente

difficoltoso la piena e contemporanea soddisfazione delle stesse all'interno dei documenti di sintesi annuale<sup>20</sup>.

Pertanto, ciò ha condotto lo IASB a specificare che: *“nonostante le esigenze degli utilizzatori non possono essere tutte soddisfatte dal bilancio, vi sono alcune esigenze comuni a tutti. Poiché gli investitori sono i fornitori del capitale di rischio dell'impresa, un bilancio che soddisfi le loro esigenze informative, soddisferà anche la maggior parte delle esigenze degli altri utilizzatori di bilancio<sup>21</sup>”*.

## **1.2. La finalità ed il ruolo del tax accounting**

Il reddito fiscale scaturisce dalla contrapposizione tra i costi deducibili e ricavi tassabili, determinati secondo i criteri stabiliti dalla normativa fiscale, che non sempre coincide con quella civilistica<sup>22</sup>.

---

<sup>20</sup> CARUSO G.D., LAUZZA N.B., *Le influenze reciproche tra fisco e contabilità in Germania, Regno Unito e Italia dopo l'applicazione degli IFRS*, Giappichelli, pp. 33-34, 2010.

<sup>21</sup> International Accounting Standards Committee (IASC), *Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements*, Par.10, 2001.

<sup>22</sup> Le norme tributarie che disciplinano la concorrenza dei componenti economici positivi e negativi alla determinazione del reddito fiscale d'impresa sono contenute nell'art. 109 TUIR.

Tali principi fiscali sono:

- Principio della competenza: i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, salvo diversa disposizione, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza temporale, cioè nel periodo d'imposta in cui si verificano i presupposti di diritto e di fatto connessi alle componenti reddituali. Esso coincide con il principio della competenza proprio della disciplina civilistica, secondo il quale i costi e i ricavi vanno imputati al conto economico quando sono riferiti a operazioni concluse nell'esercizio, indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria.
- Principio dell'imputazione al conto economico: le spese e gli altri componenti negativi sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui sono imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza cioè non ha rilevanza fiscale un costo che non è stato iscritto nel conto economico.

Tale normativa fiscale ha infatti delle sue specifiche prerogative che discendono direttamente dagli obiettivi perseguiti dal risultato imponibile.

Mentre la preparazione del bilancio annuale ha lo scopo di migliorare il funzionamento del mercato di capitali, di assicurare l'effettivo controllo dei manager e dei soci, di proteggere i creditori sociali da eventuale trattenimento opportunistico di risorse (da parte di manager e soci), la determinazione del risultato imponibile deve servire gli interessi fiscali di uno stato<sup>23</sup>.

In altri termini, esso deve garantire le esigenze di gettito dello Stato e consentire l'implementazione di politiche fiscali efficaci ed efficienti in una prospettiva di equità.

In merito al primo aspetto, ne consegue che il legislatore tributario ha come obiettivo quello di assicurarsi un adeguato gettito erariale cercando di rendere la base imponibile quanto più ampia possibile e inserendo norme atte a ridurre la deducibilità ed ad ampliarne l'imponibilità fiscale.

- 
- Principio dell'inerenza: le spese e gli altri componenti negativi sono considerati deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa. Se l'attività ha prodotto ricavi o proventi tassabili, i relativi costi sono considerati elementi negativi da portare in deduzione; se, al contrario, i ricavi prodotti sono esenti o non sono soggetti all'imposta, anche i relativi costi, sostenuti per produrli, non concorrono alla determinazione del reddito fiscale.

<sup>23</sup> Con riferimento ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, è chiaro che il loro obiettivo informativo non abbia alcun legame logico con il pagamento di tasse. A tal proposito si vedano: SCHON W., *International Accounting Standards – A “Starting point” for a common European Tax Base?*, European Taxation (VOI 44) 2004, No. 10; OESTREICHER A. e SPENGEL C.; *Tax Harmonization in Europe: the determination of corporate taxable income in the member states*, European Taxation, (Volume 47) No. 10, 2007 pp.437 e ss.; in quest'ultimo paper si pongono a confronto gli IAS/IFRS con gli attuali sistemi di regole utilizzati in Europa per il calcolo della base imponibile.

Inoltre, il sistema fiscale è uno strumento nelle mani del governo per deteriorare o incentivare alcuni comportamenti per finalità sia politiche che pubbliche, per esempio non riconoscendo la deducibilità di alcune voci di costo.

Ne discende che allo scopo di perseguire queste finalità, la regolamentazione tributaria deve avere le caratteristiche presentate di seguito<sup>24</sup>:

- **Certezza ed accertabilità**, cioè, essa deve essere in grado di garantire la determinazione del reddito da assoggettare a tassazione, in maniera certa e oggettivamente accertabile, lasciando meno spazio possibile alle valutazioni discrezionali dell'imprenditore e a sue possibili manovre tese a diminuire il reddito imponibile.

E' chiaro che tale impostazione non sempre coincide con quanto si è detto in merito al bilancio di esercizio, il quale invece, deve essere espressione degli utili conseguiti e delle perdite sofferte, in modo da offrire a terzi una visione chiara, veritiera e corretta della situazione aziendale e dell'andamento della gestione<sup>25</sup>.

Pertanto, se la volatilità insita nel "*fair value accounting*" riflette la variabilità del mercato che richiede di essere riflessa nei valori di bilancio, appare chiaro che dal punto di vista del tributario, tale principio contabile sia questionabile dalle autorità governative in quanto legherebbe la

---

<sup>24</sup> Adam Smith in esponeva alla fine del XVIII secolo i "*Canons of Taxation*" facendo riferimento a: 1) *Equality: Tax payments should be proportional to income*; 2) *Certainty Tax liabilities should be clear and certain*; 3) *Convenience of payment: Taxes should be collected at a time and in a manner convenient for taxpayer*; 4) *Economy of collection: Taxes should not be expensive to collect and should not discourage business.*"

<sup>25</sup> ALLEGRINI P. e MARTINI P., *Bilancio Civilistico ed imponibile fiscale*, SE Sistemi Editoriali, 2007, p. 73 e ss.

quantificazione delle imposte a valori in qualche modo più volatili, meno certi ed accertabili.

- **Rule based**, cioè, devono avere un approccio diverso dai risultati di bilancio i quali, come si è già avuto modo di discutere, devono fornire un range di valori rilevanti ed affidabili ad una varietà di stakeholders. Per poter ottenere ciò, i principi contabili spesso forniscono delle linee guida piuttosto che regole dettagliate e rendono disponibili una serie di opzioni che possono essere adottate in funzione del giudizio del management della società (sotto il controllo dei revisori). Tale metodo non può essere valido per i principi “fiscali” a cui è richiesto di identificare dei valori ben definiti e dimostrabili.
- **Antielusività**, cioè i principi fiscali devono essere in grado d’impedire l’occultamento di materia imponibile. Questo obiettivo è generalmente perseguito attraverso l’inserimento di regole tese ad evitare atteggiamenti di tipo “elusivo” quando non addirittura evasivo, del redattore del bilancio, limitandone la sfera discrezionale, specie in materia di valutazioni, con la fissazione di tetti massimi all’iscrizione di costi e limiti minimi all’iscrizione dei ricavi ed alle rettifiche dei costi.
- **Equità**, cioè le tasse devono incrementare i ricavi e devono farlo in modo equo e efficiente tra i diversi contribuenti<sup>26</sup>. Questi requisiti richiedono dunque delle regole ragionevolmente oggettive le quali prendono in considerazione la capacità contributiva e l’efficienza amministrativa del

---

<sup>26</sup> Così diceva Jean Baptiste Colbert nel 1665, discutendo di tassazione: "*The art of taxation consists in so plucking the goose as to obtain the largest possible amount of feathers with the smallest possible amount of hissing.*" (Colbert, 1665)

paese di riferimento. Come scriveva già Adam Smith alla fine del XVII secolo, per poter operare in maniera efficiente ed equa, un sistema fiscale deve essere in grado di riconoscere la capacità contributiva dei cittadini e deve assoggettarli a tassazione nelle modalità e nei momenti in cui sia più conveniente per loro contribuire al sistema sociale<sup>27</sup>.

- **Calcolabilità**, cioè deve essere fornito un set di regole in base alle quali le tasse possano essere calcolate in modo univoco e soprattutto raccolte.
- **Liquidità**, cioè le regole per la definizione della base imponibile devono tenere presente il principio della realizzazione dei ricavi, poiché in mancanza di risorse liquide non è possibile ovviamente pagare le imposte, e mentre in un mercato perfetto il problema della liquidità potrebbe essere risolto chiedendo al contribuente di pagare per i futuri utili attesi. Nella pratica finanziare le tasse in questa maniera non crea solo costi transazionali, ma può anche essere rischioso perché il valore delle garanzie per il prestito può crollare. Per questa ragione, il principio di realizzazione

---

<sup>27</sup> A. Smiths' Canonns of taxation, Adam Smith in *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, esaminando le diverse forme di tassazione, fa riferimento a quattro massime a cui un buon sistema fiscale dovrebbe fare riferimento:

1) *"The subject of every State ought to contribute towards the support of the government, as nearly as possible, in proportion to their respective abilities; that is, in proportion to the revenue which they respectively enjoy under the protection of the State;*

2) *The tax each individual is bound to pay ought to be certain, and not arbitrary. The time of payment, the manner of payment, and the quantity to be paid, ought all to be clear and plain to the contributor, and to ever other person.*

3) *Every tax ought to be levied at the time, or in the manner in which it is most likely to be convenient for the contributor to pay it.*

4) *Every tax ought to be so contrived as both to take out and to keep out of the pockets of the people as little as possible, over and above what it brings into the public treasury of the State."* from SMITH A., *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, Book V, Chap. 11, Part II "Of Taxes, par. 1-7, 1776.

dei ricavi assume maggiore rilevanza per ragioni fiscali che bilancistiche.

Ciò è tanto più vero quanto più si va incontro al *fair value accounting*<sup>28</sup>.

Appare dunque evidente che nonostante “*financial accounting*” e “*tax accounting*” muovano entrambi da una base informativa comune, assumono dei connotati diversi l’uno dall’altro, nel momento in cui tendono a perseguire ed a tutelare i propri specifici obiettivi. Le differenze tra i due sistemi sono dettate necessariamente dalla diversità di funzioni svolte.

Pertanto appare necessario costruire ognuno di questi due sistemi di regolamentazioni in modo che possa essere con i propri obiettivi resistente a possibili “inquinamenti informativi” dovuti alla interrelazione con altri sistemi di norme.

Si discute nel prossimo paragrafo delle forme di relazioni ed interrelazioni che possono coinvolgere i due sistemi per la definizione del reddito d’impresa ai fini di bilancio ed ai fini fiscali.

### **1.3. I rapporti e le interrelazioni tra *financial accounting* e *tax accounting***

Parlando di relazione tra “*financial accounting*” (contabilità di bilancio) e “*tax accounting*” (contabilità ai fini fiscali), è possibile fare riferimento a tre categorie concettuali che consentiranno nei prossimi paragrafi di classificare le posizioni assunte dai diversi stati europei e dagli Stati Uniti.

---

<sup>28</sup>FREEDMAN J., *Financial and Tax Accounting: Transparency and Truth*, Shon(ed), Tax and Corporate Governance, Springer science, 2008.



1) **Autonomia** - Un primo approccio possibile è la totale autonomia tra risultanze di bilancio ed imponibile fiscale per cui al bilancio redatto secondo le norme civilistiche o i principi contabili viene affiancato un secondo documento redatto secondo le disposizioni fiscali. Di fatto vengono applicate distinte regole determinative per la redazione del documento civilistico rispetto a quello tributario, di conseguenza il bilancio fiscale è frutto di elaborazioni distinte da quelle contabili.

In questi casi i valori di bilancio non assumono alcuna rilevanza ai fini fiscali, vengono tenute due contabilità distinte e separate.

Si parla pertanto di doppio binario.

2) **Dipendenza** - Il secondo approccio, che si posiziona ad un polo opposto rispetto all'autonomia prevede la totale conformità di un risultato dall'altro. I due valori sono perfettamente allineati e non vi sono scostamenti tra "*financial accounting*" e "*tax accounting*"; la contabilità è unica. Il sistema di norme che regola la definizione di questa misura di profitto è il risultato di valutazioni di tipo contabile e fiscale, pertanto i valori che ne risultano sono generalmente influenzati da valutazioni non solo bilancistiche ma anche tributarie. Talvolta in questi casi è richiesto che - qualora le norme tributarie vadano a "deformare" le risultanze del bilancio civilistico, modificandole - ne debba essere fatta specifica menzione.

3) **Derivazione** - Infine l'ultima categoria, che raccoglie tutte le possibili fattispecie intermedie tra questi due poli estremi, prevede una parziale

conformità del risultato di imponibile rispetto al risultato emergente dal conto economico.

Le variazioni da apportare all'utile di esercizio per ottenere la base imponibile devono essere poi comunque identificabili o esplicitate in dichiarazione dei redditi o in prospetti appositi. Si parla in questo caso di principio di derivazione o monobinario.

Questa terza categoria, con contorni molto più sfumati rispetto alle precedenti può essere caratterizzata da un maggiore o minore grado di dipendenza.

In altri termini immaginando una linea continua su cui si localizzano le legislazioni dei diversi stati, i due estremi sono rappresentati dall'autonomia dei due prospetti di bilancio e dalla totale dipendenza e conformità.

Tra i due poli sono possibili innumerevoli posizioni intermedie ed ogni stato in base alle proprie tradizioni, esigenze politiche ed economiche ha definito una propria specifica regolamentazione tra queste due opposte misure di imposizione del reddito<sup>29</sup>.

Numerosi studi in dottrina hanno cercato negli anni di quantificare in qualche misura il livello della cosiddetta "*book-tax conformity*", in altri termini hanno cercato di quantificare l'esistenza o meno di conformità/divergenza tra risultanze di bilancio e base imponibile.

---

<sup>29</sup> Esistono anche diversi sistemi tributari che prevedono basi imponibili totalmente differenti, ma ciò va aldilà dello scopo della presente trattazione.

I primi studi a riguardo hanno identificato misure basate su valutazioni sostanzialmente qualitative delle convergenze attese<sup>30</sup>.

Queste metodologie non erano empiriche e comunque si limitavano ad attribuire un giudizio di conformità o meno del risultato imponibile rispetto al risultato del bilancio senza esprimersi in merito al grado “*book-tax conformity*”.

Successivamente, sono stati adottati i primi modelli empirici per ottenere una quantificazione di questa misura. Le analisi sono state sviluppate negli Stati Uniti da Atwood<sup>31</sup>, ed in Europa da Watrina, Eberta e Thomsena<sup>32</sup>.

Il primo modello sviluppato per gli Stati Uniti da Atwood, prevedeva il confronto tra utili risultanti dal bilancio consolidato e base imponibile fiscale.

Negli studi Europei, invece, il livello di conformità tra risultato di bilancio e risultato imponibile viene sempre quantificato con riferimento ai bilanci individuali delle singole società.

---

<sup>30</sup> ALFORD A., JONES J., LEFTWICH R., ZMIJEWSKY M. , *The relative informativeness of accounting disclosure in different countries*, Journal of Accounting Research, 31 Suppl. pagg. 183-233, 1993. HUNG M., *Accounting Standards and value relevance of Financial Statements: An International Analysis*, Journal of Accounting and Economics, Dicembre 2000., lo studio di Burgstahler dimostra che le società quotate in mercati regolamentati esercitano, in media, minori manipolazioni di bilancio rispetto alle società non quotate, a tal proposito si veda BURGSTAHLER C., HAIL L., LEUZ C., *The importance of reporting incentives: earnings management in European private and public firms*, Accounting Review 81(5),983–1016, 2006. Il contributo di Leuz et Al. invece ha per oggetto un campione di oltre 8.000 società dislocate in 31 paesi in tutto il mondo e trova conferma di differenze significative nel livello di *earning management*. Per approfondimenti si veda LEUZ C., NANDA D., WYSOCKI P.D., *Earnings management and investor protection: an international comparison*, Journal of Financial Economics 69 (3), 505–527, 2003. LEUZ C., WYSOCKI P., *Economic Consequences of Financial Reporting and Disclosure Regulation: A Review and Suggestions for Future Research*, University of Chicago Working Paper, 2008.

<sup>31</sup> ATWOOD T.J, DRAKE M.S., MYERS L.A., *Book-Tax Conformity, Earnings Persistence and the Association Between Earnings and Future Cash Flows*, Journal of Accounting and Economics, 2010.

<sup>32</sup> WATRINA C., EBERTA N. e THOMSENA M., *One-Book versus Two-Book System: Learnings from Europe*, 2012 American Taxation Association Midyear Meeting: JATA Conference, 2012.

Ciò deriva dal fatto che in Europa le imposte non vengono mai pagate sulla base dei bilanci consolidati, a prescindere dal fatto che ogni società controllata partecipi o meno al bilancio consolidato.

In Europa ogni singola società deve obbligatoriamente trasmettere il proprio bilancio individuale. Tale bilancio individuale riporta i risultati e le performance di una singola società e costituisce la base per il pagamento dei dividendi e per la definizione della base imponibile fiscale.

In considerazione di questa peculiarità della realtà Europea rispetto agli Stati Uniti, la misura per definire la conformità tra contabilità di bilancio e contabilità “fiscale” in Europa, è stata quantificata come *gap* tra reddito imponibile e risultato di bilancio sulla base del bilancio individuale.

Generalmente la differenza tra regole contabili e regole “fiscali”<sup>33</sup> può essere dovuta a differenze che possono essere a carattere temporaneo o permanente, ma poiché le differenze temporanee tra le due misure di reddito possono soffrire di inferenze di *earning management*<sup>34</sup>, è stato ritenuto necessario nello studio effettuato sulle società europee di escludere le differenze temporanee dalla misura di “*book-tax conformity*” in modo da identificare il *gap* tra misure di bilancio e misure fiscali, non inquinate da atteggiamenti distorsivi da parte del management della società<sup>35</sup>. In generale tanto maggiore è la divergenza tra risultato di bilancio

---

<sup>33</sup> DONOHOE M.P. e MCGILL G. A., *The Effects of Increased Book-Tax Difference Tax Return Disclosures on Firm Valuation and Behavior*, Journal of American Taxation Association, Volume 33, No. 2, pagg. 35-65, 2010.

<sup>34</sup> HANLON M. e HEITZMAN S., *A Review of Tax Research*, working paper SSRN, 2010.

<sup>35</sup> WATRINA C., EBERTA N. e THOMSENA M., *One-Book versus Two-Book System: Learnings from Europe*, 2012 American Taxation Association Midyear Meeting: JATA Conference, 2012.

e base imponibile, tanto minore è la conformità in merito alla *book-tax conformity*<sup>36</sup>.

#### **1.4. Il dibattito in corso e le evoluzioni attese in un panorama internazionale**

Negli ultimi anni si è sviluppato un ampio dibattito in merito a quale possa essere considerata la migliore impostazione tra quelle elencate nel paragrafo precedente. E' interessante notare che sia in Europa che negli Stati Uniti, accademici e professionisti si sono confrontati sull'argomento, sebbene le premesse e le esigenze da cui è scaturito il dibattito in Europa e America siano diverse.

Infatti, nonostante gli obiettivi del dibattito fossero essenzialmente gli stessi, ovvero l'identificazione della più corretta impostazione da seguire in termini di rapporti tra base imponibile e reddito di bilancio, in America ed in Europa esso si sviluppa a partire da due impostazioni differenti<sup>37</sup>.

Negli Stati Uniti infatti la discussione in merito all'interrelazione tra regole per la definizione del reddito d'impresa e le regole "fiscali" per il calcolo della base imponibile, scaturiscono da esigenze di *corporate governance*.

Cioè, si è cominciato a discutere della opportunità che una maggiore conformità tra i due sistemi di regole possa avere come obiettivo quello di disincentivare comportamenti opportunisti e distorsivi dei manager nella redazione del bilancio e

---

<sup>37</sup> FREEDMAN J., *Financial and Tax Accounting: Transparency and 'Truth'*, Shon(ed), Tax and Corporate Governance, Springer science, 2008, p. 3.

dunque per migliorare la *corporate governance*<sup>38</sup> delle grandi *public companies*<sup>39</sup> americane.

Diversamente in Europa, il dibattito nasce da un differente approccio concettuale e da diverse circostanze ambientali. Infatti se nella maggior parte dei paesi europei, come si vedrà in maggiore dettaglio nel prossimo capitolo, vige il principio di derivazione dal bilancio, si discute in merito alla sostenibilità dei principi contabili alla base del calcolo della base imponibile, ovvero su quale siano i principi contabili che consentano di equilibrare le esigenze di entrambi, *financial accounting* e *tax accounting*.

Tale dibattito europeo assume tanto maggiore rilievo, in particolare in un'ottica di progressiva armonizzazione delle modalità di calcolo delle basi imponibili per tutti i paesi appartenenti all'Unione Europea<sup>40</sup>.

La professoressa di Oxford, Judith Freedman, ben sintetizza i termini del dibattito in corso in Europa ed oltreoceano<sup>41</sup> in quanto da una parte negli Stati Uniti comincia a maturare la convinzione che l'attuale sistema che prevede regolamentazioni separate per il calcolo dell'utile di bilancio e della base imponibile può condurre ad una certa "confusione informativa" e dunque può essere un elemento che distrae da una *corporate governance ottimale*; per cui la convergenza verso i metodi contabili per entrambi fini, potrebbe sembrare

---

<sup>38</sup> Per maggiori dettagli sul dibattito in corso si veda infra Capitoli 2-3

<sup>39</sup> Si tende a considerare public company un'impresa contendibile sul mercato, ossia senza una maggioranza stabile o identificata attraverso patti di sindacato o accordi tra azionisti.

<sup>40</sup> Per maggiori approfondimenti si veda Capitolo 4 della presente trattazione.

<sup>41</sup> FREEDMAN J., *Financial and Tax Accounting: Transparency and 'Truth'*, Shon(ed), Tax and Corporate Governance, Springer science, 2008, p. 4.

un'ottima premessa per una maggiore trasparenza e per la semplificazione dell'attività di *compliance*.

Da questo punto di vista, sono state promosse argomentazioni persuasive sul fatto che, se viene utilizzato un singolo metodo di contabilizzazione sia per finalità fiscali che di bilancio, l'incentivo ad aumentare gli utili riportati in bilancio (informativa rivolta ai mercati) da una parte, e di minimizzare la tassazione dall'altra parte, potrebbero bilanciarsi l'un l'altro e dar vita ad un equilibrio sano per le società quotate e produrre dei valori molto vicini al "vero utile" più di quanto succeda con l'utilizzo di sistemi separati.

D'altro canto, seppure a primo impatto questa impostazione sembri convincente, esistono delle controindicazioni delle quali si deve tenere conto.

La totale conformità, seppure semplice da teorizzare è difficilmente applicabile; la principale difficoltà risiede nella divergenza di finalità a cui puntano il report di bilancio e quello tributario di cui si è già discusso.

I benefici che potrebbero essere ottenuti per mezzo della conformità andrebbero così ad accompagnarsi ad altrettanti limiti e problematiche.

La più probabile conseguenza del cercare la conformità tra *financial accounting* e *tax accounting* sarebbe quella di ottenere una parziale, piuttosto che totale, convergenza a causa del proliferare di eccezioni.

Una soltanto parziale convergenza risultante dall'applicazione di un numero incontrollato di eccezioni, potrebbe, contrariamente alle aspettative, condurre ad un'ancora maggiore complessità di lettura ed ad una confusione che altererebbe l'univocità del risultato.

E' proprio per questo motivo che in Europa, dove la maggior parte dei paesi sono caratterizzati da legislazioni che prevedono una sola parziale dipendenza del risultato di imponibile dal risultato di bilancio, che si risente di normative complesse, di mancanza di trasparenza e di inquinamento dei bilanci e si discute in merito a quale sia il modo ottimale per migliorare i sistemi vigenti.

In alcuni casi si è arrivati a prospettare l'ipotesi, per il futuro prossimo, di avviarsi verso un sistema regolamentare autonomo dalla normativa contabile<sup>42</sup>.

Piuttosto che rimuovere atteggiamenti opportunistici, l'interazione, mal gestita e mal regolamentata tra due sistemi, che sono per loro natura fondati su basi concettuali e culture totalmente diverse, può far crescere le opportunità disponibili per manipolazione.

Il cuore del dibattito risiede nel timore che avendo due sistemi di regole diversi si rischi di ottenere due misure diverse di utile, nessuna delle quali si avvicina al "vero"; ma allo stesso tempo, avendo un unico sistema, si corre il rischio di rimanere succubi dell'inquinamento fiscale e ugualmente di pervenire ad una misura di reddito fuorviante.

Pertanto, l'intenzione di riformare il sistema tributario e di ridefinire il rapporto tra bilancio e base imponibile deve avere lo scopo di equilibrare due esigenze divergenti e contrastanti; da una parte la speranza di ridurre atteggiamenti opportunistici del management attraverso vincoli tributari<sup>43</sup>, dall'altra la tutela

---

<sup>42</sup> Per maggiori approfondimenti sul tema si veda Cap 4 della presente trattazione.

<sup>43</sup> Questa è stata la motivazione della riforma fiscale effettuata nel Regno Unito nel 2002 – a tal proposito si veda FREEDMAN J., *Financial and Tax Accounting: Transparency and Truth*, Shon(ed), Tax and Corporate Governance, Springer science, 2008, pag 10 nota 31.



informativa sia di bilancio che di risultato imponibile attraverso l'autonomia della base imponibile dal bilancio.

A lungo si è discusso infatti anche della potenziale carenza informativa in materia di normativa bilancistica in seguito all'introduzioni di criteri di dipendenza del risultato imponibile, la insufficiente carica informativa nei confronti del mercato e la minore chiarezza dei dettagli può di fatto aprire a nuove opportunità di elusione, piuttosto che rimuoverle<sup>44</sup>.

Si discute ancora in merito alla chiarezza ed alla giustificabilità delle divergenze emergenti tra bilancio e dichiarazione dei redditi. Molte normative non richiedono ne prevedono tale trasparenza; piuttosto che discutere per la conformità, che potrebbe essere soggetta ad eccezioni fino al punto di lasciare la posizione poco chiara, sarebbe forse preferibile accettare delle differenze ma renderle esplicite e definite da chiari principi.

---

<sup>44</sup> HANLON, M. e SHEVLIN T., *Book-Tax Conformity for Corporate Income: An Introduction to the Issues, Tax Policy and the Economy* 19, 2005.

## CAPITOLO SECONDO

### I PRINCIPALI LINEAMENTI DEL DIBATTITO STATUNITENSE

SOMMARIO: 2.1 La normativa vigente negli Stati Uniti. - 2.2. Corporate governance e fiscalità: i principali lineamenti del dibattito - 2.3. La relazione tra tassazione e corporate governance. - 2.4. Conformità tra *Financial Accounting* e *Tax Accounting*: i vantaggi. - 2.5. Conformità tra *Financial Accounting* e *Tax Accounting*: i limiti.

#### **2.1 La normativa vigente negli Stati Uniti**

Negli Stati Uniti, negli ultimi anni si discute ampiamente della relazione ideale tra “*financial accounting*” e “*tax accounting*”; la normativa statunitense prevede attualmente una totale separazione tra “*financial accounting*” e “*tax accounting*” ma a seguito dei ben noti scandali societari che hanno scosso l’America a partire dagli anni 2000, ci si è chiesto se potesse essere auspicabile prevedere un certo grado dipendenza tra risultanze di bilancio e risultanze ai fini fiscali al fine di introdurre un elemento di “autocontrollo” per i “supermanager<sup>45</sup>” americani<sup>46</sup>.

---

<sup>45</sup> Tale definizione è spiegata perché, come descritto da PUGLIESE A., l’estrema polverizzazione della compagine proprietaria, tipica dell’economia angloamericana, ha due conseguenze immediate: il trasferimento del potere di governo dagli azionisti ad una classe di manager specializzati e la mancanza di un controllo effettivo sull’operato del management, perché nessun investitore ha un interesse tale da investire singolarmente in un’attività di monitoraggio i cui benefici sarebbero diffusi tra tutta la classe di investitori. in PUGLIESE A., *Percorsi Evolutivi della Corporate Governance*, CEDAM, 2008. P.37.

Oltreoceano si discute dunque:

- 1) Se la revisione della relazione tra “*financial accounting*” e “*tax accounting*” possa ridurre il fenomeno dell’*earning management* e di attività aggressive di *tax planning*

Quale sia il grado di dipendenza/conformità auspicabile. Le società americane devono obbligatoriamente tenere due tipi di contabilità: uno che riporta gli utili di bilancio per i mercati finanziari ed un’altra, separata, che riporta il risultato imponibile da sottoporre alle autorità fiscali.

Questi due risultati tendono ad avere pochissimi aspetti in comune e seguono regole normative assolutamente distinte le une dalle altre.

Un tipico esempio di questa differenza è il trattamento degli “*incentive compensation*” nel report mostrato ai mercati finanziari rispetto a quello redatto per fini fiscali, infatti le stock option non sono considerate costi secondo i principi contabili statunitensi, ma vengono ammesse in deduzione fiscalmente<sup>47</sup>

Concettualmente la maggior parte delle differenze tra valori di bilancio e valori “fiscali” si fondano sulla diversità di trattamento associata all’allocazione temporale ed alla localizzazione dei ricavi.

Per quanto concerne l’allocazione temporale, i principi contabili prevedono una serie di regole finalizzate ad assicurare che i ricavi si misurino nel momento in cui

---

<sup>46</sup> A seguito degli scandali Worldcom ed Enron, il Wall Street Journal del 29 Gennaio 2003 scriveva che: “gli utili riportati all’IRS (autorità fiscale), dove le imprese avevano meno discrezionalità nel fare i calcoli, sono considerati molto più vicini alla realtà (rispetto agli utili presentati nei *financial statements*)”.

<sup>47</sup> Per un’ampia disquisizione in merito al trattamento delle stock option, si veda la testimonianza del Giugno 2007 del professore Mihir Desai in merito alla tenuta di una doppia contabilità negli Stati Uniti.

sono realizzati ed i relativi costi nel momento in cui sono stati sostenuti. Ciò avviene attraverso il sistema di registrazione per competenza (*accrual system*).

Diversamente le autorità fiscali enfatizzano il principio di cassa dando rilievo al momento dell'effettivo ricevimento dei ricavi e del pagamento dei costi.

In altri termini gli utili di bilancio riflettono valutazioni soggettive e probabilistiche per i costi, come ad esempio per le passività potenziali, mentre le autorità fiscali sono molto riluttanti all'idea di accettare deduzioni diverse dall'entità dei pagamenti effettuati.

Per quanto concerne la localizzazione di costi e ricavi, il reddito di bilancio riflette il risultato globale perseguito dall'azienda in tutto il mondo, che sempre di più comprende valori derivanti da operazioni oltreoceano.

Al contrario il regime fiscale internazionale per le multinazionali americane prevede che "*the repatriation of earnings to the U.S.*" sia l'evento che consente il riconoscimento di un valore ai fini fiscali.

In altri termini il perimetro di riferimento dei risultati derivanti dalle due tipologie di report differiscono l'uno dall'altro per effetto di una diversa localizzazione di costi e ricavi.

Più in generale, per quanto concerne la localizzazione, la regolamentazione varia molto in funzione della tipologia societaria e del perimetro di consolidamento dando origine ad una miriade di differenze nel modo in cui un'entità ai fini fiscali è definita rispetto ad un'entità ai fini di bilancio.

Un aspetto estremamente rilevante che caratterizza il sistema di "*dual reporting*" degli Stati Uniti è l'asimmetria conoscitiva dei valori espressi nei due report: i bilanci e le dichiarazioni dei redditi.

Le autorità fiscali hanno accesso ai bilanci resi pubblici perché rivolti ai mercati finanziari, mentre gli investitori non hanno alcun modo per poter conoscere le dichiarazioni dei redditi che sono assolutamente “*confidential*”.

La confidenzialità delle dichiarazioni dei redditi, che non consente di comparare esplicitamente i due tipi di report da parte dei partecipanti al mercato finanziario, è generalmente difesa con la motivazione per cui i concorrenti potrebbero trarre informazioni troppo rilevanti dalle dichiarazioni dei redditi<sup>48</sup>.

Secondo Desai, il motivo per cui in America i due sistemi di regolamentazione si sono negli anni sempre più distanziati, non è da ricercarsi in un preciso intento “economico/politico”, ma piuttosto nella meccanica evoluzione di due sistemi che non si interfacciano l’uno con l’altro.

Bilancio e dichiarazione dei redditi rappresentano in America due universi distinti e separati che “non si parlano”, il loro processo evolutivo ha seguito strade distinte.

Da una parte il “*financial accounting*” che, sotto la pressione di un mercato finanziario sempre più esigente, è andato perfezionandosi e cercando di rifinire sempre più le definizioni in merito all’attribuzione temporale ed alla localizzazione dei redditi.

---

<sup>48</sup> Questo quadro della normativa Statunitense è stato tratto dal discorso effettuato da Desai. In proposito si veda la testimonianza del Giugno 2007 del professore Mihir Desai in merito alla tenuta di una doppia contabilità negli Stati Uniti.

D'altro canto le regole di contabilizzazione ai fini del calcolo del risultato imponibile, stagnanti, che risentono delle modalità con cui le *tax authorities* misurano le entrate fiscali<sup>49</sup>.

## **2.2. Corporate Governance e fiscalità: i principali lineamenti del dibattito**

Come anticipato nel capitolo 1 e come evidente dalla breve sintesi del sistema regolamentare degli Usa, il dibattito in essere negli Stati Uniti trae origine da un sistema normativo di riferimento estremamente diverso da quello europeo e pertanto ha come oggetto aspetti e priorità differenti.

A seguito dei numerosi scandali societari che si sono susseguiti a partire dagli anni 2000 diversi studiosi hanno cominciato a chiedersi parte delle loro cause si dovessero ricondurre alla regolamentazione vigente che prevede un totale doppio binario ed eventualmente, se fosse possibile, tramite la gestione del rapporto tra bilancio e dichiarazione dei redditi, fornire un'ulteriore tutela agli investitori.

In altri termini, mentre in Europa, si parte da un concetto di dipendenza del risultato imponibile dal risultato di bilancio, e si discute su quale debba essere il grado di interrelazione e su quali debbano essere i principi contabili alla base della redazione del bilancio che poi avrà una sua influenza sulla dichiarazione dei redditi, in USA si analizza la possibilità di seguire le orme europee e di passare ad una totale/parziale conformità tra reportistica di bilancio e fiscale allo scopo di

---

<sup>49</sup> DESAI M. A., *Reform Alternatives for the Corporate Tax*, Subcommittee on Select Revenue Measures, Committee on Ways and Means, House of Representative, Washington DC May 9, 2006, <http://waysandmeans.house.gov/hearings.asp?formmode=view&id=4936>, 2006.

migliorare la qualità di entrambi i risultati e di avere impatti in termini di corporate governance.

Riducendo cioè allo stesso tempo opportunità di *earning management* e operazioni di *tax planning* estremamente aggressive.

Per tale motivo prima di passare in rassegna le posizioni assunte dalla dottrina a favore o contro l'opportunità di portare negli Stati Uniti il principio di dipendenza, si discute di seguito della relazione tra corporate governance e tassazione.

### **2.3. La relazione tra tassazione e corporate governance**

Per poter comprendere meglio l'ipotesi per cui maggiore conformità potrebbe limitare atteggiamenti opportunistici da parte del management, è necessario cercare di comprendere meglio in che modo tassazione e *corporate governance* interagiscono tra loro<sup>50</sup>.

L'obiettivo è di capire se ed in che modo, un maggiore allineamento tra normativa bilancistica e fiscale possa essere auspicabile.

L'intuizione di fondo per lo studio della relazione tra *corporate governance* e tassazione si basa sul concetto per cui i soci e le autorità fiscali, sono entrambi pretendenti residuali dal *cash flow* ante imposte<sup>51</sup>.

---

<sup>50</sup> Si vedano in proposito: HANLON, M. e SHEVLIN T., *Book-Tax Conformity for Corporate Income: An Introduction to the Issues*, Tax Policy and the Economy 19. 2005; HANLON M., LAPLANTE S.K., e SHEVLIN T.J., *Evidence on the Possible Information Loss of Conforming Book Income and Taxable Income*, 2005.. DESAI M. A., ;*The Degradation of Reported Corporate Profits*, Journal of Economic Perspectives 19 (4): 171-192, 2005.

<sup>51</sup> Per ulteriori approfondimenti in merito alla relazione tra fiscalità e la corporate governance si vedano: DESAI M.A., DHARMAPALA D., *Tax and Corporate Governance: An Economic*

In sostanza, lo stato diventa il maggiore socio di minoranza di qualsiasi impresa, per mezzo delle imposte sui redditi.

Entrambi, soci e stato, sono interessati all'operato degli "insider" (siano essi manager o altri soci di maggioranza) e ne temono eventuali atteggiamenti opportunistici.

Ciò origina un comune interesse tra investitori e autorità governative.

Ad esempio, per potere effettuare operazioni elusive sono richiesti generalmente atteggiamenti che offuschino e rendano più "confusa" la lettura del bilancio così da prevenire eventuali controlli da parte delle autorità fiscali.

Queste caratteristiche, possono in ogni caso creare un terreno fertile per atteggiamenti opportunistici dei manager a discapito anche degli azionisti.

Cioè, l'elusione fiscale può dare origine ad attività opportunistiche dei manager che vanno poi a discapito di entrambi, autorità fiscali e investitori.

Questo punto di vista può essere descritto come "teoria dell'agenzia sull'elusione fiscale" ("*agency perspective on tax avoidance*") oppure da un altro punto di vista "*corporate governance view of taxation*".

---

*Approach*, Springer Editor 2008; DESAI M. A. and DHARMAPALA D., *Corporate Tax Avoidance and High Powered Incentives*, Journal of Financial Economics 79 (1): 145-179, 2006; ARLEN J e Weiss D. M., *A Political Theory of Corporate Taxation*, Yale Law Journal 105: 325-391, 1995; GILSON R. J., SCHOLLES M. S. e WOLFSON M. A., *Taxation and the Dynamics of Corporate Control: The Uncertain Case for Tax Motivated Acquisitions. In Knights, Raiders, and Targets: The Impact of the Hostile Takeover* 271, editore J. Coffee, Louis Lowenstein & Susan Rose-Ackerman, 271-299; New York and Oxford: Oxford University Press, 1988; CHETTY R. e SAEZ E., *Dividend Taxes and Corporate Behavior: Evidence from the 2003 Dividend Tax Cut*, Quarterly Journal of Economics 120 (3): 791-834, 2005.



In altri termini attività tese ad ottenere agevolazioni fiscali possono offrire opportunità di manipolazione ai manager per porre in essere operazioni tese a depistare gli investitori.

In primo luogo transazioni “*tax oriented*” possono diventare desiderabili se trasferite in veicoli per depistare i mercati finanziari, in secondo luogo, alcune caratteristiche della transazione, tipiche per rendere i valori meno trasparenti per gli investitori, sono state spesso giustificate per motivi di segretezza e perché necessari per obiettivi fiscali. Infine, anche azioni che sin dall’origine venivano poste in essere per depistare gli investitori, venivano di fatto giustificati dalle stesse motivazioni.

Ad esempio, la manipolazione degli utili di bilancio tramite agevolazioni fiscali è stata centrale per Enron, il *Joint Committee on Taxation* (JCT) ha espressamente detto che il management di Enron ha realizzato che delle transazioni “*tax motivated*” erano in grado di generare dei benefici dal punto di vista del risultato di bilancio. A questo proposito, così scriveva il JCT: “*Enron looked to its tax department to devise transactions that increased financial accounting income. In effect, the tax department was converted into an Enron business unit, complete with annual revenue targets. The tax department, in consultation with outside experts, then designed transactions to meet or approximate the technical requirements of tax provisions with the primary purpose of manufacturing financial statement income*”.

Secondo questa teoriadunque, la relazione tra i due sistemi può avere impatti sulla corporate governance delle imprese; in un sistema come quello statunitense, il doppio binario può incentivare il management a porre in essere azioni che vadano

a discapito di entrambi, stato ed investitori, strumentalizzando le agevolazioni fiscali per “gonfiare” gli utili di bilancio.

#### **2.4. Conformità tra *Financial Accounting* e *Tax Accounting*: i vantaggi**

Nel panorama della dottrina americana, uno dei principali sostenitori dell’esigenza di maggiore conformità tra risultanze di bilancio e della dichiarazione dei redditi è il professore di Harvard Mihir A. Desai<sup>52</sup>.

A partire dal 2005 Desai ha effettuato diversi studi ed analisi al fine di valutare opportunità e vantaggi derivanti da un cambio di rotta da parte degli Stati Uniti.

Si riportano di seguito, le principali motivazioni da lui addotte, nell’ambito di diversi pubblicazioni sull’argomento<sup>53</sup>, a sostegno della tesi per cui possa essere auspicabile introdurre anche nella normativa statunitense il principio di derivazione andando incontro alla tradizionale prassi Europea.

Un sistema basato su una monorotaia consentirebbe allo stesso tempo di superare i limiti insiti nel doppio binario ma anche di ottenere specifici benefici.

L’attuale doppio binario, non consente al lettore del bilancio di comprendere con chiarezza quale sia la posizione fiscale dell’impresa.

---

<sup>52</sup> Per maggiori approfondimenti si veda DESAI M. A., *Reform Alternatives for the Corporate Tax*, Subcommittee on Select Revenue Measures, Committee on Ways and Means, House of Representatives, Washington DC May 9, 2006, <http://waysandmeans.house.gov/hearings.asp?formmode=view&id=4936>, 2006; DESAI M. A. and DHARMAPALA D., *Corporate Tax Avoidance and High Powered Incentives*, Journal of Financial Economics 79 (1): 145-179, 2006.

<sup>53</sup> DESAI M. A., *The Degradation of Reported Corporate Profits*, Journal of Economic Perspectives 19 (4): 171-192, 2005; DESAI M. A. e DHARMAPALA D., *Earnings Management and Corporate Tax Shelters*, Harvard Business School Finance Working Paper 884812, 2006.

Infatti, secondo Desai, coloro che sostengono il doppio binario statunitense enfatizzano (ingiustamente) l'attuale l'opportunità di riconciliazione tra i due sistemi di report, asserendo che sia possibile ricondurre i valori riportati in dichiarazione dei redditi e quelli presenti in bilancio grazie a due strumenti:

- 1) Gli oneri fiscali iscritti in bilancio e le note integrative richieste dalla normativa.
- 2) Il prospetto di riconciliazione allegato alla dichiarazione dei redditi.

In merito al primo punto, i fautori dell'autonomia dei due valori reddituali sostengono che i principi che regolamentano le modalità di contabilizzazione degli oneri fiscali in bilancio sono strutturati in maniera tale da fornire sufficienti informazioni in merito alla posizione fiscale delle imprese.

Anche perché è previsto per legge un ulteriore obbligo di fornire informazioni aggiuntive attraverso note informative dettagliate con l'obiettivo di integrare al meglio l'informazione complessiva offerta al mercato finanziario in merito alla posizione fiscale dell'impresa.

Per tale motivo, ritengono che una maggiore conformità tra risultanze di conto economico e risultato imponibile non sia auspicabile e non possa contribuire ad un incremento della carica informativa, infatti l'attuale bilancio è sufficiente.

Desai non concorda con questa posizione in quanto dimostra che nella realtà, non sia possibile di fatto dedurre quale sia stato effettivamente il carico fiscale di un'impresa dai bilanci.

Su questa linea teorica, anche altri esponenti della dottrina hanno approfondito lo studio delle note integrative che accompagnano i valori di bilancio e che

dovrebbero fungere da integrazione informativa; in ogni caso non sono stati in grado di decifrare l'ammontare di imposte pagate dalle diverse società<sup>54</sup>.

Nello specifico, Hanlon<sup>55</sup> ha analizzato le note fiscali al bilancio di un campione delle principali imprese americane cercando di dedurre il loro carico fiscale, ma pervenendo solo ad una serie di conclusioni contraddittorie<sup>56</sup>.

Sembrerebbe dunque che l'informativa di bilancio non basti autonomamente a cogliere con chiarezza e trasparenza la posizione fiscale dell'impresa, si discute quindi a seguire, della funzione svolta dal prospetto di riconciliazione allegato alla dichiarazione dei redditi delle società statunitensi.

Questo prospetto, infatti, è obbligatorio e dovrebbe consentire di riconciliare esplicitamente il risultato di bilancio con quello fiscale.

La riconciliazione origina dal risultato aggregato di bilancio consolidato ed è strutturata in maniera tale da identificare diverse categorie di discrepanze con il risultato imponibile, ma il suo principale limite è di essere riservato, poiché è parte integrante della dichiarazione dei redditi.

---

<sup>55</sup> HANLON M., *What Can We Infer About a Firm's Taxable Income from its Financial Statements?*, National Tax Journal 56: 831-863, 2003.

<sup>56</sup> "(...)Large sample evidence that compares tax returns to public financial statements yields a contradictory set of conclusions on the degree to which public financial statements, on average, can yield meaningful information on tax payments (...)" Così: PLESKO G. A., *Corporate Tax Avoidance and the Properties of Corporate Earnings*, National Tax Journal 5 (September): 729-737, 2006; GRAHAM J. R. e MILLS L.F., *Using Tax Return Data to Simulate Corporate Marginal Tax Rates*, Working Paper. Available at SSRN <http://ssrn.com/abstract=959245>, 2007.; ed ancora: "(...) Recent reforms in tax reporting, have led to an increased ability to match public financial statements to tax returns for tax authorities without any increased access to this information for shareholders.(...)" Per approfondimenti si veda: MILLS L. F. e PLESKO G.A., *Bridging the reporting gap: a proposal for more informative reconciling of book and tax income*, National Tax Journal 56: 865-893., 2003.

La dichiarazione dei redditi delle imprese ed il relativo quadro di riconciliazione non sono rese pubbliche agli investitori.

Dunque, ne conviene Desai, che non è possibile affermare che gli attuali bilanci consolidati delle società americane consentano di comprendere con chiarezza l'entità delle imposte pagate e le modalità di calcolo della base imponibile.

L'impostazione di Desai trova riscontro nelle risultanze di varie analisi effettuate nell'ultimo decennio in America allo scopo di riconciliare in qualche modo i valori aggregati risultanti dai due report.

Già nell'anno precedente all'avvento del modello di riconciliazione M-3, sono stati effettuate delle stime delle differenze complessive delle risultanze di bilancio rispetto alla dichiarazione dei redditi, giungendo alla conclusione che fossero estremamente ingenti e composte per la maggior parte dall'impatto delle stock option.

A seguito dell'introduzione del modello di riconciliazione M-3, alcuni studiosi hanno avuto la possibilità di poter accedere a questi dati riservati<sup>57</sup>, hanno confermato l'assunto di cui sopra: le differenze sono ingenti e sono rappresentate per la maggior parte dalle stock option.

---

<sup>57</sup> MILLS L. F. e PLESKO G.A., *Bridging the reporting gap: a proposal for more informative reconciling of book and tax income*, National Tax Journal 56: 865-893., 2003; Per ulteriori analisi ed approfondimenti in merito al modello riconciliazione M-3, si veda BOYNTON C., DEFILIPPES P., LEGEL E. e REUM T, *A First Look at 2007 Schedule M-3 Reporting by Large Corporations*, in Tax Notes, August 15, 2011; BOYNTON C., DEFILIPPES P., LEGEL E. e REUM T, *A Review of Schedule M-3, the Internal Revenue Service's New Book-Tax Reconciliation Tool*; in Petroleum Accounting and Financial Management Journal 25, No., 1-16, 2006.

Il modello M-3 è stato estremamente utile per riuscire a identificare le differenze, fermo restando però, il limite di cui sopra per cui l'utilità di questo modello è limitata dalla sua stessa riservatezza.

I dati sono accessibili solo a pochi studiosi con un permesso per pochi anni. Inoltre la differenza tra i due report resta rilevante e la riconciliazione è concessa solo per categorie molto ampie.

Ne consegue Desai, che un sistema “monorotaia” consentirebbe di porre rimedio ai sopra esposti limiti dell'attuale sistema statunitense in base alle seguenti motivazioni:

- Gli investitori dovrebbero essere in grado di inferire quanto un'impresa paga di imposte; ciò non è consentito dal sistema attuale.
- Entrambi, investitori e governo hanno l'obiettivo comune di conoscere qual è il profitto economico dell'impresa e pertanto non c'è ragione di tenere distinti i due sistemi di reportistica.
- Le ampie differenze tra utile di bilancio e risultato imponibile sono estremamente “nebbiose”, è difficile identificarle e motivarle e pertanto non consentono una chiara e trasparente interpretazione dei risultati aggregati di bilancio.

Inoltre, se questi aspetti discendono dai limiti di un sistema con doppio binario, di seguito si riportano i vantaggi specifici che un maggiore grado di conformità potrebbe comportare:

- Limitazione degli obiettivi opportunistici dei manager in quanto ridurrebbe parzialmente la loro discrezionalità.

- Riduzione dei costi di *compliance*.
- Ottenimento di un sistema fiscale più efficiente fondato su base imponibile più ampia e minori aliquote nominali.

In merito al primo aspetto, già si è discusso delle implicazioni della teoria dell'agenzia sull'elusione fiscale; un sistema basato sul principio di derivazione fornirebbe un ulteriore strumento di monitoraggio per l'IRS per poter controllare lo stesso reddito di periodo che ricevono anche gli investitori; inoltre i manager non possono utilizzare la distinzione tra *financial accounting* e *tax accounting* per “creare” utili o ridurre oneri fiscali; Maggiore conformità consentirebbe di rendere il carico fiscale sostenuto dall'impresa più chiaramente e semplicemente intellegibile per gli investitori, contribuendo pertanto ad un'informativa più trasparente<sup>58</sup>.

I costi di *compliance* per la tenuta di due sistemi distinti e separati di contabilità possono essere estremamente elevati in USA; le imprese hanno la necessità di

---

<sup>58</sup> In merito a questo punto si è sollevato un dibattito sull'incertezza della posizione fiscale delle imprese americane e la loro contabilizzazione. Così scriveva MORGENSON G. in un articolo pubblicato sul Financial Times del 2007: *Investors interested in transparent financial statements have reason to celebrate the arrival of 2007, even if they do not know it. This, after all, is the year in which public companies will have to disclose, for the very first time, how much they hold in reserve on their balance sheets to cover possible future tax obligations. company's tax position — for its current year as well as what it is holding in reserve for the future — is a figure that has been shrouded in secrecy. Because tax reserves involve company and auditor estimates, they have also been one of those handy-dandy cookie jars that companies can dip into when they need to smooth over unexpected earnings bumps*". Nello stesso articolo vengono citate le reazioni di autorevoli esponenti del mondo politico e professionale americano, tra questi, così diceva Stuart E. Seigel (ex chief counsel dell' Internal Revenue Service e partner al Seigel & Associates di New York, studio di consulenza legale indipendente): *“I think this is the first step in a trend of more disclosure of the details of a company's tax profile”*, proseguiva inoltre: *“The whole issue of tax returns and financial statements not being in sync is one that cries out for examination.”*, MORGENSON G., *A Tax Secret Emerges from the Murk*, The New York Times, January 2007.

assumere persone con competenze specifiche dell'uno e dell'altro sistema di regolamentazioni.

Secondo Slemrod<sup>59</sup> in media i costi di *compliance* variano dal 3-30% dei ricavi; essi diminuiscono esponenzialmente all'aumentare delle dimensioni dell'impresa.

Si sostiene che maggiore conformità potrebbe consentire di ridurre questi costi; purtroppo però non esistono studi empirici che dimostrino l'entità di questo risparmio.

In merito all'ultimo aspetto citato, sistemi fiscali efficienti sono basati su una base imponibile ampia e basse aliquote.

Ciò perché quando l'aliquota marginale è alta le imprese sono incentivate a porre in essere atteggiamenti finalizzati alla minimizzazione della base imponibile al fine di ridurre il loro carico fiscale.

La riduzione delle aliquote nominali e l'ampliamento della base imponibile consentirebbe pertanto di ridurre queste attività ed i loro relativi costi e di avere un sistema fiscale più efficiente<sup>60</sup>.

## **2.5. Conformità tra *Financial Accounting* e *Tax Accounting*: i limiti**

Le tematiche emergenti nel dibattito a favore del mantenimento del doppio binario sono principalmente tre:

- 1) Considerazioni politico/istituzionali

---

<sup>59</sup> SLEMROD J.B., WILSON J.D., *Tax Competition with Parasitic Tax Havens*, NBER Working Paper No. w12225, 2006.

<sup>60</sup> DESAI M.A., DHARMAPALA D., *Tax and Corporate Governance: An Economic Approach*, Springer Editor 2008.



- 2) Incapacità di perseguire due obiettivi distinti
- 3) Perdita di carica informativa

In merito alle considerazioni politico istituzionali, due sono le preoccupazioni principali.

In primis, in un sistema in cui il risultato imponibile è totalmente allineato al bilancio, il governo potrebbe perdere parte della sua libertà ed autonomia a legiferare in materia di politiche fiscali.

In particolare, l'abilità di modificare gli schemi di ammortamento al fine di fornire incentivi potrebbe non esistere in un sistema in cui impera un principio di totale dipendenza.

Tale limite, può essere però mitigato dal fatto che pochi in dottrina sostengono l'efficacia ed efficienza in un sistema che prevede un completo binario unico, ma piuttosto, l'utilizzo delle risultanze di bilancio quale base di partenza a cui vengono poi applicate poche eccezioni dettate da esigenze di politiche fiscali.

Il secondo, è più complesso, aspetto riguarda gli enti deputati a redigere i principi contabili, i quali subirebbero pressioni sempre più forti da parte del legislatore, poiché ovviamente le risultanze di bilancio verrebbero associate alle entrate fiscali.

Come elaborato da Zeff<sup>61</sup>, gli enti che redigono i principi contabili internazionali, sono soggetti già ora a forti pressioni da parte degli organi legislativi, con una

---

<sup>61</sup> ZEFF S.A., *'Political' Lobbying of Proposed Standards: A Challenge to the IASB*, Accounting Horizons, March 2002. Inoltre, per ulteriori approfondimenti sul tema, si veda HANSEN B., *Lobbying of the International Accounting Standards Board: An Empirical Investigation*, 2002. FRANCIS, J. R., *Lobbying against proposed accounting standards: The case of employees' pension accounting*, Journal of Accounting and Public Policy, 7, 1998.

maggior conformità, l'incidenza di tale attività di lobby potrebbe aumentare, semplicemente perché i legislatori avrebbero maggiore interesse a comprendere come le definizioni contabili per le diverse voci di costo e di ricavo, potrebbero avere impatto sulle proprie politiche fiscali.

Un sistema di assoluta conformità sarebbe soggetto a questo genere di problematiche, anche se un sistema ragionevole dove alle risultanze di bilancio possano essere applicate delle eccezioni sembrerebbe meno soggetto a questo genere di preoccupazioni.

Inoltre, un altro elemento che generalmente viene apportato a supporto del sistema con doppio binario si basa sull'idea per cui la contabilità ai fini di bilancio e quella ai fini fiscali perseguono due obiettivi sostanzialmente differenti.

Così come ampiamente discusso nel primo capitolo della presente trattazione, anche la corte suprema<sup>62</sup> recitava quanto riportato di seguito: *“The primary goal of financial accounting is to provide useful information to management, shareholders, creditors, and others properly interested; the major responsibility of the accountant is to protect these parties from being misled. The primary goal of the income tax system, in contrast, is the equitable collection of revenue; the major responsibility of the Internal Revenue Service is to protect the public fisc. Consistent with its goals and responsibilities, financial accounting has as its foundation the principle of conservatism, with its corollary that “possible errors*

---

GEORGIU, G., *Corporate lobbying on accounting standards: Methods, timing and perceived effectiveness* Abacus, 40, 2004.

BUCKMASTER, D., E. SANIGA, and S. TADESSE. *Measuring lobbying influence using the Financial Accounting Standards Board public record*, Journal of Economic and Social Measurement, 20, 1994.

<sup>62</sup> Thor Power Tool Co. v. Commissioner (439 U.S. 522 [1979])

*in measurement [should] be in the direction of understatement rather than overstatement of net income and net assets." In view of the Treasury's markedly different goals and responsibilities, understatement of income is not destined to be its guiding light. Given this diversity, even contrariety, of objectives, any presumptive equivalency between tax and financial accounting would be unacceptable."*

In virtù della divergenza di obiettivi, ricondurre i due sistemi di reportistica ad un unico set di regole potrebbe semplicisticamente rendere fuorvianti entrambi i report rispetto ai propri specifici obiettivi.

In stretta correlazione con il punto precedente, infatti, a lungo si è discusso sull'impatto che una maggiore conformità potrebbe avere sulla capacità informativa, sia dei bilanci che del risultato imponibile.

Esponenti della dottrina americana<sup>63</sup> a sostegno il doppio binario, enfatizzano il fatto che gli investitori avrebbero a disposizione dati meno affidabili e ritengono che la conformità tra principi contabili e regole per la definizione della base imponibile, comporta una perdita netta di capacità informativa dei valori di bilancio.

---

<sup>63</sup> GUENTHER, D., MAYDEW E. L. e NUTTER S, *Financial Reporting, Tax costs, and Book-Tax Conformity*, Journal of Accounting and Economics (November): 225-248, 1997., HANLON M., MAYDEW E.L., SHEVLIN T., *An unintended consequence of book-tax conformity: A loss of earnings informativeness*, Journal of Accounting and Economics, Elsevier, 2008., GUENTHER, D. e YOUNG D., *The Association Between Financial Accounting Measures and Real Economic Activity: A Multinational Study*, Journal of Accounting and Economics :53-72, feb. 2000.) Tali autori sostengono che i bilanci hanno una minore carica informativa nei paesi in cui i legami tra "tax accounting" e "financial accounting" sono forti: " if tax and financial accounting income must conform, financial accounting information may differ from underlying economic activities because firms attempt to minimize taxable income".

Questo perché i manager sono disposti a sacrificare parte dell'accuratezza dei report per gli investitori e degli utili di bilancio per ottenere un risparmio di imposta.

In un primo studio condotto da Guenther<sup>64</sup> et Al. Si spiegava che i bilanci hanno una minore carica informativa nei paesi in cui i legami tra risultati di bilancio e dichiarazioni dei redditi sono forti: “ *if tax and financial accounting income must conform, financial accounting information may differ from underlying economic activities because firms attempt to minimize taxable income*”.

Secondo Hanlon<sup>65</sup> i mercati finanziari utilizzano entrambe le info: utili derivanti da bilancio di esercizio e base imponibile, anche se danno più rilievo ai primi.

Di conseguenza se aumentasse la conformità tra i due valori, allora i mercati finanziari ne soffrirebbero una perdita netta di informazioni.

Ancora, secondo Ali<sup>66</sup> le regole per il calcolo della base imponibile sono influenzate anche da motivazioni di carattere politico, sociale ed economico piuttosto che di carattere esclusivamente informativo per gli investitori. Di conseguenza, qualora si arrivasse ad una conformità tra *financial accounting* e *tax accounting* negli Stati Uniti, allora si andrebbe incontro ad una perdita di parte del capitale informativo.

---

<sup>64</sup> GUENTHER, D. e YOUNG D., *The Association Between Financial Accounting Measures and Real Economic Activity: A Multinational Study*, Journal of Accounting and Economics :53-72, feb. 2000.

<sup>65</sup> HANLON, M. e SHEVLIN T., *Book-Tax Conformity for Corporate Income: An Introduction to the Issues*, Tax Policy and the Economy 19. 2005; HANLON M., *The Persistence and Pricing of Earnings, Accruals, and Cash Flows When Firms Have Large Book-Tax Differences*, The Accounting Review, (80): 137-166, 2005.

<sup>66</sup> ALI A. e HWANG L., *Country-Specific Factors Related to Financial Reporting and the Relevance of Accounting Data*, Journal of Accounting Research, (Spring): 1-21, 2000.

Tali affermazioni, sono state confermate da uno studio empirico condotto da Hanlon et Al. che hanno dimostrato che la maggiore conformità avrebbe incentivato i manager a riportare minori utili in bilancio.

Cioè hanno osservato che a seguito dell'introduzione di una maggiore conformità, il risultato netto di bilancio tendeva a decrementare, ma la causa di questo fenomeno non doveva essere ricercata in un effetto positivo di riduzione di *earning management*, ma piuttosto in un effetto di inquinamento del risultato di bilancio a favore di esigenze fiscali.

Dunque il risultato netto di bilancio aveva per l'investitore terzo, una carica informativa minore.

Altri studiosi sono pervenuti a conclusioni simili effettuando le proprie analisi in paesi diversi dagli Stati Uniti in cui vige il principio di derivazione del risultato imponibile dal bilancio di esercizio<sup>67</sup>.

Shackelford<sup>68</sup> sostenitore dello status quo americano sosteneva che la richiesta di maggiore conformità tra risultanze di bilancio e dichiarazione dei redditi rappresentano una "*naive proposal*" con conseguenze "*dangerous*".

E' necessario tenere presente, in ogni caso, che quanto a causa della complessità del tema, non è semplice isolare gli effetti e simulare la totalità delle conseguenze che potrebbero derivare da un cambio di normativa di questa portata, e ad esempio, una posizione più cautelativa infatti è assunta da Shoen che afferma che

---

<sup>67</sup> HANLON M., LAPLANTE S.K., e SHEVLIN T.J., *Evidence on the Possible Information Loss of Conforming Book Income and Taxable Income*, 2005.

<sup>68</sup> SHACKELFORD, D., e SHEVLIN T., *Empirical Tax Research in Accounting*, Journal of Accounting and Economics, (31): 321-387, 2001.

gran parte di queste “*concerns*” legati ad una maggiore conformità sono sovrastimati<sup>69</sup>.

In conclusione risulta evidente che il dibattito in America è ben lontano dal raggiungere una univoca soluzione.

Ad oggi il doppio binario e la totale indipendenza del risultato imponibile dalle risultanze di bilancio continua ad essere confermato e non si prevede nel breve futuro alcuna convergenza verso le tendenze europee.

---

<sup>69</sup> SCHON W., *International Accounting Standards – A “Starting point” for a common European Tax Base?*, European Taxation (Vol. 44) 2004, No. 10.

## CAPITOLO TERZO

### I PRINCIPALI LINEAMENTI DEL DIBATTITO EUROPEO

SOMMARIO: 3.1. Le normative vigenti in Europa. - 3.2. Le caratteristiche della normativa Italiana. - 3.3. Principi contabili e base imponibile: i principali lineamenti del dibattito.

#### **3.1. Le normative vigenti in Europa**

Nel secondo capitolo della presente trattazione è stata fornita una panoramica generale sulle logiche che governano il “*financial accounting*” ed il “*tax accounting*” delle loro caratteristiche, obiettivi e delle possibili relazioni ed interrelazioni che li coinvolgono.

L’obiettivo del presente capitolo è di chiarire quale sia la posizione assunta dai diversi paesi europei in merito alla relazione tra queste due misure di reddito, di approfondire il dibattito e le tendenze evolutive in corso.

In particolare, l’avvento in Europa dei principi contabili internazionali IAS/IFRS ha posto accademici e professionisti europei di fronte all’esigenza di rivedere il tradizionale approccio della dipendenza.

Se alcuni principi di contabilizzazione di bilancio sono stati rivoluzionati a partire dal 2005, si è cominciato a discutere in merito a quale dovesse essere la reazione auspicabile per le regola di definizione della base imponibile d’impresa.

E' corretto preservare ad ogni costo la derivazione dalle risultanze del bilancio o piuttosto è più auspicabile accettare che le evoluzioni in termini di principi di contabilizzazione di bilancio non abbiano impatto sulle regole di definizione della base imponibile?

Dall'analisi del ruolo svolto dalla normativa fiscale per il calcolo della base imponibile nei diversi paesi membri dell'UE, traspare che l'approccio generalmente diffuso in Europa è di un chiaro collegamento tra principi contabili, che consentono di determinare il risultato di esercizio, e normativa fiscale, da cui dipende il risultato imponibile.

E' difficile identificare Paesi che abbiano optato per un completo doppio binario scegliendo di troncarsi qualsiasi legame tra le due misure di reddito, ma allo stesso modo è raro trovare paesi che abbiano optato per la totale dipendenza del risultato fiscale dal reddito contabile.

In passato in letteratura si è spesso fatto riferimento agli Stati Uniti ed alla Germania come a paesi che assumevano due posizioni antitetiche in merito alla relazione tra bilancio civilistico e "bilancio fiscale".

L'approccio degli Stati Uniti è ancora oggi un tipico esempio di stringente separazione tra contabilità ai fini commerciali e contabilità ai fini fiscali, mentre la Germania era, fino al 2010, conosciuta perché la sua normativa impostava un solido ed indissolubile legame tra risultato imponibile e risultato di bilancio.



Come descritto di seguito, a partire dal gennaio 2010 la normativa tedesca ha subito una forte rivoluzione ed è stato abbandonato il principio di dipendenza (o anche “*Maßgeblichkeitsprinzip*”)<sup>70</sup>.

Un esempio attuale di normativa che prevede una stringente dipendenza dei due risultati tra loro si ritrova oggi in Svizzera.

Per comprendere lo stato dell’arte della normativa europea in merito alla relazione tra bilancio e base imponibile, si passano in rassegna le diverse strutture regolamentari vigenti nei principali paesi europei.

Regno Unito ed Olanda hanno optato per una flebile relazione tra normativa fiscale e normativa commerciale, Austria ed Italia, hanno preferito una forte collegamento tra risultato di esercizio annuale e base imponibile fiscale, o ancora Belgio e Grecia ancora hanno privilegiato una corrispondenza di fatto tra le due

---

<sup>70</sup> Il principio del *Maßgeblichkeitsprinzip* consiste nel fare coincidere totalmente il bilancio fiscale con quello destinato alla pubblicazione, ovvero quello destinato alla lettura degli *Stakeholders*. CARUSO G.D., LAUZZA N.B., *Le influenze reciproche tra fisco e contabilità in Germania, Regno Unito e Italia dopo l’applicazione degli IFRS*, Giappichelli, p. 20, 2010. Si tratta di un termine tradotto in inglese come “*authoritative principle*” (MACHARZINA K., LANZER K., *Financial reporting in Germany*, in C.W. Nobes and R.H. Parker, *Comparative International Accounting*, Prentice Hall, pp. 249-277, ed.1991; SECKLER G., *Germany*, in D. Alexander and S. Archer editors, *European Accounting Guide*, Harcourt Brace& Company, Londra, pp. 223-322, 2<sup>nd</sup> ed. 1995; PFAFF D., SCHROER T., *The relationship between financial and tax accounting in Germany – The authoritative and reverse authoritative principle*, *European Accounting Review*, Vol 5, pp. 963-978, 1996), oppure “*congruence principle*” (WALTON P., *Accounting rules, taxation and medium-sized business in the United Kingdom, France, Germany*, a study for the foundation for Manufacturing and Industry, Londra, 1995; HALLER A., *The relationship of Financial and Tax Accounting in Germany; a major reason for Accounting Disharmony in Europe*, *The International Journal of Accounting*, 1992) o ancora “*principle of decisiveness*” (MC COURT P., RADCLIFFE G., *Les relation Fiscalité-Compabilité, France: A Model for Europe?*, *British Tax Review*, pp.461-473, 1995).

misure, senza un'esplicita previsione normativa, mentre in Svizzera si sostiene il principio di totale dipendenza.

In Francia il principio di “*unicité de bilancé*” dichiara chiaramente l'intento di avere uno stretto allineamento tra bilancio contabile e “bilancio fiscale” e le regole fiscali giocano un ruolo decisivo per lo sviluppo della normativa civilistica.

In Germania, come anticipato, con il passare degli anni, l'aumentare del numero di eccezioni fiscali alla normativa civilistica/contabile, ha alimentato di giorno in giorno numerose posizioni a favore dell'abolizione del principio di dipendenza<sup>71</sup>.

Sin dai tempi in cui è stato emanato il codice tributario tedesco, il primo gennaio del 1900, questo principio è stato un caposaldo della legislazione tedesca. Ciò è stato vero fino alla riforma del 29 Maggio 2009: “*Bilanzmodernisierungsgesetz – BilMoG*” (atto di modernizzazione contabile)<sup>72</sup>.

Tale riforma ha previsto, infatti, l'introduzione di alcuni concetti tipici dei principi contabili internazionali IAS/IFRS all'interno delle regole contabili tedesche originando una frattura insanabile tra bilanci, sia individuali che consolidati, e regole di calcolo per la base imponibile.

---

<sup>71</sup> In merito al dibattito in essere prima della riforma si veda: KNIRSCH D., *Finding a new tax base for German companies after the abolishment of the one-book system*, 2006. Per una sintetica comparazione tra regole di bilancio e regole fiscali a seguito della riforma del 29 maggio 2009, si veda: KESSLES W. e EICKE R., *New German GAAP – The Gap between Commercial and Tax Accounting*, Tax International Notes, Vol 59, Num 7, Aug 2010, pag. 519 e ss.

<sup>72</sup> A seguito della riforma, anche in Germania si è dunque creato uno scostamento tra bilancio contabile e fiscale; ad esempio la perdita di valore degli asset materiali è deducibile fiscalmente solo se si tratta di una perdita durevole (art. 6 par.1, nr EStG), le stime sui contratti non sono deducibili fiscalmente (Art. 5, par. 4° EStG), le stime superiori a un anno devono essere scontate del 5,5% fiscalmente (art 6 par. 1, nr 3e EStG); tutte queste hanno origine dai principi contabili nazionali tedeschi e tendono ad aumentare il reddito imponibile.

In Spagna, al contrario, con l'art 10(3) dello Spanish ley 43/1995 – (normativa sulle imposte sui redditi delle imprese) a partire dal 1 gennaio 1996 è stato esplicitamente introdotto il concetto di dipendenza della base imponibile fiscale dal reddito di esercizio per le società e partnership commerciali.

Anche nel Regno Unito, i tribunali hanno negli anni accettato la significatività dei principi contabili nell'ambito di dispute fiscali e prescrivono esplicitamente che il “bilancio fiscale” deve seguire fedelmente la regola della “*true and fair view*” così come descritta dalla normativa contabile.

Il governo Britannico con la Clausola 50 *Finance Act* 2004 ha deliberato ulteriormente in questa direzione sancendo nel Regno Unito il principio di derivazione rafforzata anche per i soggetti *IAS adopter*<sup>73</sup>.

L'esempio del Regno Unito dimostra che la forza e la natura della relazione tra bilancio civilistico e fiscale non è necessariamente pregiudicata dalla distinzione tra paesi di *common law* e paesi di *civil law*.

Un esempio di paese di *civil law* che ha – negli anni – sostanzialmente allentato il legame tra normativa per il bilancio civilistico e normativa per il bilancio fiscale è l'Olanda; dal 1893 la normativa fiscale dell'Olanda ha seguito le “*sound business rules*” le quali erano originariamente riconosciute quale punto di riferimento per le regole che governavano il settore commerciale.

La modernizzazione della normativa contabile nazionale olandese, dal 1970 in poi, ha portato ad un sempre crescente gap tra risultato di bilancio e risultato imponibile.

---

<sup>73</sup> Per maggiori approfondimenti sull'approccio adottato nel Regno Unito si veda FREEDMAN J., *Financial and Tax Accounting: Transparency and “Truth”*, Shon(ed), Tax and Corporate Governance, Springer science, 2008, pag 17 e ss.

Il professor Wolfgang Schon nel 2004 effettuava un'analisi tra normativa tedesca, britannica e olandese; si riportano di seguito le sue considerazioni, che offrono interessanti spunti di riflessione nonostante, come già anticipato, nel 2010 il sistema tedesco sia stato oggetto di una radicale riforma. L'Autore sosteneva che il modello olandese e tedesco sono infatti un ottimo esempio per chiarire gli impatti di una diversa relazione tra contabilità civilistica e contabilità fiscale.

In Germania il principio di prudenza governa la contabilità civilistica, e di conseguenza promuove un approccio conservativo<sup>74</sup> e prudentiale in merito alla realizzazione dei profitti.

Ciò al fine di assicurare la tutela del capitale e dei creditori sociali.

Tale impostazione favoriva il contribuente tedesco al quale, in virtù della dipendenza del risultato imponibile dal conto economico, si vedeva riconosciuti i costi prudenzialmente contabilizzati in bilancio riducendo di conseguenza il proprio carico fiscale.

Diversamente, in Olanda, man mano che le regole contabili si sono discostate dalle regole fiscali, allo scopo di rispondere in maniera più adeguata alle esigenze di business, si sono creati i presupposti per una netta separazione tra bilancio civilistico e fiscale. In ogni caso, il governo olandese ha previsto l'agevolazione per i contribuenti, riconoscendo fiscalmente alcune rilevazioni contabili effettuate alla luce del principio di prudenza<sup>75</sup>.

---

<sup>74</sup> Per approccio conservativo si intende un sistema radicato sul principio di prudenza che tende ad anticipare la competenza dei costi, anche se future e presunti. La dipendenza del risultato imponibile consente la correlata deducibilità dei costi imputati per prudenza a conto economico.

<sup>75</sup> Si riporta di seguito l'estratto del testo di Schon in merito: *“the Netherlands and the German models may serve as an example of another facet of the linkage between commercial and tax accounting rules. In Germany commercial accounting is governed by the “prudence*

Ponendo a confronto, invece, normativa tedesca e britannica, si evince che entrambe riconducono il contribuente ai propri rispettivi principi contabili nazionali, ma mentre la normativa tedesca volge lo sguardo all'aspetto prudenziale dei propri local GAAP, i quali sono stati sviluppati in un contesto di tutela dei creditori e tutela del capitale, invece le regole britanniche stressano la "true and fair view" finalizzata a fornire un'informazione contabile quanto più adeguata possibile alle esigenze di manager, soci e altri *stakeholders*.

In Norvegia, la relazione tra *Financial Accounting* e *Tax Accounting* è stata studiata, nell'arco di un periodo di trenta anni, da Nobes e Schwencke<sup>76</sup> che hanno rilevato come negli anni tale paese sia passato da una relazione di dominanza della fiscalità sulla contabilità ad una maggiore disconnessione tra le due regolamentazioni e prassi<sup>77</sup>.

In estrema sintesi, risulta evidente che la generalità dei Paesi Europei hanno optato per diverse opzioni intermedie tra i due poli estremi rappresentati dalla totale conformità da un lato e dalla completa autonomia dei due risultati dall'altro.

---

*principle" which takes a conservative view as to the realization of profits in order to ensure the maintenance of the company capital. Therefore in Germany, the principle of dependence has traditionally worked in favor of the taxpayer who could rely on the conservative approach of commercial law in order to reduce his tax burden. In the Netherlands, on the other hand, the rules on financial accounting have gradually lost this traditional character, and the adherence of tax law to the old-fashioned "sound business practice" principle has not only led to a split between commercial and tax accounting but also retained the advantages of the conservative accounting rules in the tax field."* . SCHON W., *International Accounting Standards – A "Starting point" for a common European Tax Base?*, European Taxation (Vol. 44) 2004, No. 10, pp.426-440.

<sup>76</sup> NOBES C.W., SCHWENCKE H.R., *Modelling the links between tax and financial reporting: a longitudinal examination of Norway over 30 years up to IFRS adoption*, European Accounting Review, Vol. 15, n.1, pp. 63-87, 2006

<sup>77</sup> CARUSO G.D., LAUZZA N.B., *Le influenze reciproche tra fisco e contabilità in Germania, Regno Unito e Italia dopo l'applicazione degli IFRS*, p. 113, Giappichelli, 2010.

La normativa vigente in Italia viene trattata nel dettaglio nel prossimo paragrafo.

### **3.2. Le caratteristiche della normativa Italiana**

Al fine di comprendere le relazioni esistenti tra bilancio di esercizio e imponibile fiscale in Italia, va in primo luogo ricordato che, per la deduzione delle spese e dei componenti negativi del reddito, il legislatore impone quale condizione necessaria, fatte salve le eccezioni specificamente previste, il “transito” dal conto economico<sup>78</sup>.

Per la definizione del reddito imponibile i valori di bilancio rappresentano la base di partenza imprescindibile<sup>79</sup>.

Poiché questa impostazione comportava fenomeni di inquinamento fiscale del bilancio, nel 1991 è stata introdotta la norma della cosiddetta appendice fiscale<sup>80</sup>.

Il decreto aveva individuato una specifica area di conto economico in cui venivano “relegate” le variazioni effettuate per motivazioni espressamente fiscali. Erano state introdotte due voci al di sotto del risultato ante imposte, le quali erano deputate a raccogliere tutte le rettifiche e gli accantonamenti derivanti dall’applicazione di norme di natura fiscale.

In questo modo, l’utile che precedeva la voce 22) del conto economico era il “vero reddito” dell’esercizio ante imposte, in quanto risultava dall’applicazione delle regole civilistiche e dai principi contabili nazionali.

---

<sup>78</sup> articolo 109 TUIR (ex articolo 75)

<sup>79</sup> Per una trattazione completa si veda CARUSO G.D., LAUZZA N.B., *Le influenze reciproche tra fisco e contabilità in Germania, Regno Unito e Italia dopo l’applicazione degli IFRS*, Giappichelli, p. 47 e ss, 2010.

<sup>80</sup> D.Lgs n.127/1991

Le ulteriori rettifiche apportate al bilancio in osservanza alla normativa fiscale (ammortamenti anticipati, svalutazioni solo fiscali, ecc.) erano tenute distinte dai componenti reddituali civilisticamente “corretti”.

Nel 1994, un nuovo decreto legge ha però modificato questa impostazione, infatti nell’articolo 2 bis del D. L. n. 416 del 29 Giugno 1994, è stata abolita l’“appendice fiscale” del bilancio ed è stato introdotto il comma 2 dell’articolo 2426 del Codice civile che recitava quanto segue: “(...) è consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie. (...)”.

In fine è stata prevista una voce in nota integrativa che prevedeva quanto segue: “ (...)i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie e i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all’ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico(...)”.

A seguito del 1994 dunque è stata ufficializzata la possibilità di redigere il bilancio adottando criteri di valutazione e di determinazione delle rettifiche di valore anche se previsti dalla sola normativa tributaria, purché se ne facesse specifica menzione in nota integrativa.

Purtroppo una tale legislazione non ha eliminato il fenomeno dell’inquinamento fiscale che ha continuato ad essere presente e inoltre non essendo più circoscritto nella c.d. “appendice fiscale” del bilancio è andato a confondersi indistintamente con le altre componenti reddituali dando origine ad una particolare relazione tra le componenti civilistiche esposte in bilancio e quelle fiscali definita, dipendenza rovesciata:

- Si parla di dipendenza perché l'imponibile fiscale si ottiene applicando al risultato "civilistico" le variazioni previste dalla normativa fiscale e, inoltre, il transito in conto economico è condizione necessaria per la deduzione fiscale del costo.
- Rovesciata, perché, per effetto dell'iscrizione in bilancio di valori "fiscali", non è il bilancio fiscale ad essere influenzato da quello civilistico ma viceversa.

Una nuova svolta normativa si ha nel 2003 quando si è deciso di cambiare rotta e di portare il sistema italiano verso un doppio binario, cioè la disciplina civilistica sul bilancio è stata resa (quasi) completamente indipendente da quella fiscale attraverso la cosiddetta "Riforma del diritto societario" del 17 gennaio 2003.

Chiaramente l'obiettivo del legislatore era di cercare di "depurare" i bilanci delle società italiane dalle interferenze fiscali<sup>81</sup>.

L'Articolo 1 del decreto ha abrogato il secondo comma dell'articolo 2426 del Codice civile che consentiva di effettuare in bilancio rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie.

Con questi interventi il legislatore, pur preservando in via generale, il "principio di derivazione" che governa la determinazione del reddito d'impresa, ha consentito la possibilità di dedurre extra-contabilmente determinati componenti negativi anche in assenza della preventiva imputazione a conto economico del relativo importo.

---

<sup>81</sup> ANTONELLI V., D'ALESSIO R., *La dipendenza rovesciata. Un problema irrisolto alla luce del D.lgs 6/2003*, Il fisco, n.21, pp. 12-24, 2003.



Ciò doveva avvenire mediante iscrizione di questi valori in un prospetto della dichiarazione dei redditi (quadro EC)<sup>82</sup>.

Le deduzioni extracontabili, comunque, erano ammesse solo in casi circoscritti: la regola generale restava cioè quella della prioritaria imputazione a conto economico, come previsto dall'articolo 109, comma 4, del TUIR<sup>83</sup>.

Negli anni successivi, il legislatore italiano ha dovuto affrontare il nuovo tema relativo all'avvento degli IAS/IFRS nei bilanci individuali di alcune imprese italiane. Il problema principale riguardava la definizione del ruolo che tali principi dovessero avere all'interno del sistema tributario italiano.

Inizialmente, il legislatore italiano ha tentato di preservare la neutralità di trattamento per i contribuenti IAS e non IAS adopter e, con il decreto legislativo n.38 del 28 febbraio 2005, ha cercato di garantire la maggiore uniformità possibile tra il prelievo subito da queste due tipologie di contribuenti; infatti non era considerato corretto che differenze contabili dovessero impattare sulla quantificazione del reddito imponibile.

In questa ottica, il legislatore fiscale italiano ha cercato, con grande difficoltà, di adattare tutte le norme fiscali agli specifici trattamenti contabili previsti dagli IAS/IFRS.

Questa operazione si è rivelata però estremamente complessa, anche perché non era stato considerato che nonostante tutte le variazioni e modifiche apportate ai bilanci, in ogni caso essi si differenziavano perché caratterizzati da due logiche differenti; il bilanci redatti secondo i principi nazionali basati su una

---

<sup>82</sup> Cfr. articolo 109, comma 4, lettera b), del TUIR.

<sup>83</sup> *“Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza. [...]”*

rappresentazione giuridico formale dei fatti, quelli redatti alla luce degli IAS/IFRS fondati sul principio della prevalenza della *substance over form*<sup>84</sup>.

Dunque, tale principio di neutralità si è tradotto in un aumento esponenziale dei costi di *compliance* per i soggetti IAS *adopter* che si vedevano costretti ad applicare numerose variazioni in sede di quantificazione del reddito imponibile.

In considerazione di queste difficoltà riscontrate, il legislatore fiscale ha optato, con la legge finanziaria 2008, per una inversione di tendenza.

Ha ristabilito la rilevanza fiscale dei principi contabili IAS/IFRS, ridefinendo un chiaro principio di derivazione dal bilancio: si parla del ritorno alla “monorotaia”.

In altri termini il legislatore dovendo rinunciare alla neutralità sostanziale tra i soggetti IAS e non IAS *adopter*, ha scelto di optare per una neutralità procedurale<sup>85</sup>.

Tutti i soggetti, a prescindere da quali siano i principi contabili alla base della determinazione del reddito di esercizio, devono applicare lo stesso genere di variazioni in aumento ed in diminuzione per la quantificazione del reddito d’impresa. Ciò si è tradotto in una riduzione dei costi di *compliance* per i soggetti IAS *adopter*.

Infine, è necessario sottolineare che l’attribuzione di rilevanza fiscale ai principi contabili internazionali ha fatto sì che anche in Italia, il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, ha fatto il suo ingresso nel sistema di norme preposto alla determinazione del reddito di impresa imponibile dei soggetti IAS. Tale principio di *substance over form*, si applica anche in deroga ai requisiti di certezza

---

<sup>84</sup> ANDREANI G., TUBELLI A., IAS e Fisco: un Rapporto difficile, IAS e reddito d’impresa, 9/2011.

<sup>85</sup> ZIZZO G., La fiscalità delle società IAS/IFRS, a cura di Zizzo G., 2011, pag 13 e ss.

ed oggettiva determinabilità che, a norma del comma 1 dell'articolo 109 del TUIR devono caratterizzare i componenti positivi e negativi di reddito.

La Legge Finanziaria per il 2008 contiene dunque le seguenti modifiche all'articolo 83 del TUIR: *“[...] Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n.1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili”*<sup>86</sup>; Ovvero, in sede di dichiarazione dei redditi, per i soggetti IAS *adopter*, assumono diretta rilevanza i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione di bilancio previsti dai principi contabili internazionali.

In conclusione, con la riforma del 2008 sono state abrogate le deduzioni extracontabili ed è stato nuovamente vincolata la deducibilità di componenti negativi di reddito a valori preventivamente iscritti in conto economico.

Si sottolinea comunque che, seppure sia stata sancita la rilevanza fiscale dei principi contabili internazionali, il rinvio a tali principi non è però integrale, cioè i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi IAS/IFRS devono comunque applicare le variazioni in aumento ed in diminuzione, come richieste per i bilanci redatti secondo i principi contabili nazionali. Infatti vengono riconosciuti validi i criteri di qualificazione, classificazione ed imputazione temporale, ma anche per i soggetti IAS continuano ad essere direttamente applicabili le disposizioni del TUIR che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi di

---

<sup>86</sup> Cfr. articolo 1, commi 58-60, Legge 24 dicembre 2007, n.244.

reddito, l'esclusione o esenzione parziale o totale di componenti positivi o negativi, la ripartizione in più periodi di imposta di componenti positivi o negativi, al rilevanza di componenti positivi o negativi per cassa e non per competenza.

Per tale motivo, è evidente che in Italia ha avuto compimento un processo evolutivo che, conformemente con l'andamento Europeo, ha riportato verso la convergenza di conto economico e base imponibile. A seguito della legge finanziaria 2008 si parla di derivazione rafforzata.

### **3.3. Principi contabili e base imponibile: i principali lineamenti del dibattito.**

Come anticipato, l'introduzione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS ha in qualche modo scosso l'equilibrio tra normativa contabile e tributaria e se, come illustrato dei paragrafi precedenti, in Unione Europea, Italia compresa, risulta predominante il principio della derivazione, seppure parziale, è interessante approfondire quale sia stato l'impatto dell'introduzione di nuovi principi contabili internazionali e come essi hanno avuto effetti sulla relazione tra normativa contabile e fiscale per le definizioni del reddito d'impresa.

A tal proposito, così scriveva il Prof. W. Shon<sup>87</sup> nel 2004 *“(...) l'avvento degli IAS/IFRS nel 2005, che portano ad una regolamentazione focalizzata su informazioni utili agli investitori e che non prendono in considerazione il concetto*

---

<sup>87</sup>SCHON W., *International Accounting Standards – A “Starting point” for a common European Tax Base?*, European Taxation (Vol. 44) 2004, No. 10.

*di tutela del capitale e le sue conseguenze in merito al principio di prudenza, potrebbero cambiare sostanzialmente l'entità della base imponibile in quei paesi che hanno tradizionalmente conosciuto un forte legame tra base imponibile fiscale e reddito civilistico. Dunque paesi come Austria, Belgio, Germania e Svizzera dovranno in qualche modo ridurre questa dipendenza se gli IAS/IFRS dovessero divenire i principali paradigma per la contabilità commerciale. Altri come Olanda o UK non sentirebbero un grande differenza dal momento che le loro regole per il financial accounting sono già abbastanza simili ai principi ed alle regole definite dallo IASB(...)"*

L'aspetto critico principale legato agli IAS/IFRS riguarda il principio del *fair value* e l'affidabilità dei valori da esso derivanti.

L'introduzione del *fair value* in molte aree (prime tra tutti gli strumenti finanziari), in contrapposizione con il criterio del costo storico, può condurre a difficoltà di valutazione e stima ed ad un certa volatilità dei profitti<sup>88</sup>.

E' interessante delineare l'atteggiamento assunto dalle diverse legislazioni nei confronti dei nuovi principi contabili internazionali, per poi chiarire che impatti ci sono stati sulle loro normativa tributarie. Ciò allo scopo di comprendere al meglio in che modo le normative fiscali europee hanno accolto l'avvento di tali principi sovranazionali.

Poiché la VII direttiva CEE prevedeva l'obbligo di redazione dei bilanci consolidati delle società sulla base dei principi contabili internazionali, lasciando invece libera autonomia in merito alla possibilità di applicare tali principi anche ai

---

<sup>88</sup> C'è stata una forte resistenza all'adozione dello IAS 39 in Europa per questa ragione – vedere FREEDMAN J., *Financial and Tax Accounting: Transparency and "Truth"*, Shon(ed), Tax and Corporate Governance, Springer science, 2008, pag.9.

bilanci individuali delle società, gli Stati Membri si sono trovati di fronte alla duplice opzione di:

1. Concedere che i bilanci individuali continuassero ad essere redatti sulla base dei *local GAAP*.
2. Consentire o obbligare ad utilizzare gli IAS/IFRS anche per i bilanci individuali.

Qualora paesi che prevedevano il principio di derivazione del risultato imponibile dal bilancio di esercizio avessero stabilito di adottare i principi contabili internazionali anche per i bilanci individuali, tali paesi si sarebbero trovati davanti alla scelta di ridurre la dipendenza o piuttosto, come avvenuto in Italia, di rafforzarla rinunciando però alla cosiddetta neutralità di trattamento tra le società che redigono i bilanci individuali sulla base dei principi contabili nazionali o internazionali.

In altri termini, nei casi in cui la normativa nazionale ha “relegato” l’adozione degli IAS/IFRS ai soli bilanci consolidati, il problema non si è posto, in quanto non è stato necessario ridefinire il rapporto di dipendenza tra bilancio di esercizio e base imponibile.

Gli stati Europei che hanno assunto questa posizione legislativa sono Austria, Belgio, Svizzera, Francia, Germania, Svezia, Spagna, Romania e Ungheria<sup>89</sup>.

La legislazione di questi paesi prevede dunque, l’obbligo dell’adozione dei principi contabili internazionali solo per i bilanci consolidati.

---

<sup>89</sup>Per maggiori approfondimenti in merito all’adozione dei principi IAS/IFRS nel mondo, si veda: survey September 2011 PwC - <http://www.pwc.com/us/en/issues/ifrs-reporting/country-adoption/index.jhtml>

In Germania in particolare è consentito alle società di redigere anche i bilanci individuali sulla base degli IFRS, ma solo a scopo informativo; per obiettivi di distribuzione di dividendi e di tassazione devono essere utilizzati i principi contabili nazionali.

L'evidente conseguenza è che le risultanze del bilancio consolidato si distanziano sempre più dalle risultanze del bilancio individuale<sup>90</sup>. Tale fenomeno risulta tanto meno impattante, tanto più sia in atto un processo di convergenza normativa dei *local GAAP* con i principi contabili internazionali. E' questo il caso della Svizzera per cui è previsto nei prossimi anni un processo di convergenza verso gli IFRS.

In un certo senso si può così affermare che in questi casi il concetto di derivazione del risultato imponibile dal risultato di esercizio rimane in vigore consentendo una totale o parziale conformità delle regole alla base dei calcoli delle diverse misure di reddito della società, ma fa sì che le misure calcolate a livello individuale per la società differiscano dalle misure a livello di consolidato.

Ovvero si origina un nuovo gap non più tra normativa contabile e tributaria ma piuttosto a livello di bilancio di società e bilancio di gruppo.

Diversamente, nel secondo caso, in cui viene prevista normativamente la possibilità di adozione dei principi contabili internazionali, seppure in via opzionale, anche nei bilanci individuali delle società, il legislatore fiscale è stato posto di fronte all'esigenza di legiferare sul trattamento ai fini fiscali dei bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali.

A tal proposito, in Italia, in Grecia e nel Regno Unito è stato ribadito il principio di dipendenza della base imponibile dalle risultanze fiscali, mentre in Olanda e

---

<sup>90</sup> C. Norberg, KAri Tikka Memorial Lecture, EATLP Helsinki, June 2007

Danimarca è stato confermato il concetto di indipendenza della base imponibile dal risultato di bilancio.

Caruso e Lauzza<sup>91</sup> hanno effettuato uno studio in merito agli effetti dell'introduzione dei principi contabili IAS/IFRS sul rapporto tra *tax accounting* e *financial accounting*.

L'obiettivo della loro analisi era di evidenziare se, in Europa, a seguito dell'introduzione dei principi contabili internazionali si erano verificate le seguenti situazioni:

- Un avvicinamento, o addirittura un allineamento tra normativa contabile e fiscale, in casi in cui precedentemente vi era la totale indipendenza;
- viceversa, un allontanamento delle due normative, in casi in cui precedentemente vi era allineamento;
- o ancora, nessun mutamento significativo negli equilibri tra i due sistemi di regole.

Per effettuare tale analisi, i due autori hanno analizzato i sistemi di regole di Italia, Germania, e Regno Unito. Tre paesi europei con tradizione contabile e tributaria diversa.

Gia Nobes<sup>92</sup>, nell'ambito di un precedente studio del 2006, aveva identificato quali sono gli aspetti dei principi contabili internazionali che si prestano ad essere influenzati da scelte di natura fiscale. In altri termini, secondo l'Autore, vi possono essere alcune misure di bilancio che, seppure siano rispondenti ai principi

---

<sup>91</sup> CARUSO G.D., LAUZZA N.B., *Le influenze reciproche tra fisco e contabilità in Germania, Regno Unito e Italia dopo l'applicazione degli IFRS*, Giappichelli, 2010.

<sup>92</sup> NOBES C.W., *The survival of international differences under IFRS: towards a research agenda*, Accounting and Business Research, Vol 36, n.3, pp. 233-245, 2006



IAS/IFRS, sono di fatto il frutto di valutazioni guidate da finalità meramente fiscali ma che, allo stesso tempo, non sono espressamente ritenute inappropriate dai principi contabili internazionali<sup>93</sup>.

Nobes aveva impostato dunque una classificazione generica dei principi contabili internazionali che si prestano a valutazioni di tipo fiscale.

---

<sup>93</sup> Ad esempio, il criterio della media ponderata per la valutazione delle giacenze di magazzino è preferibile rispetto al FIFO per motivi di natura fiscale, in quanto determina minori utili, soprattutto in condizioni di mercato con prezzi crescenti. Tale scelta è consentita dallo IAS 2 (par.25)

**Alcune opzioni e stime IFRS che potrebbero essere influenzate da considerazioni di tipo fiscale**

<i>Opzioni chiare</i>	
IAS 2	FIFO o media ponderata per la valutazione delle rimanenze di magazzino.
IAS 16	Valutazione degli asset materiali al costo o fair value.
IAS 23	Scelta tra la capitalizzazione e l'imputazione a conto economico dei costi di costruzione degli asset (par 7 e 10). (L'opzione dell'imputazione a costo è stata rimossa a partire dal 2009 grazie alla revisione dello IAS 23 nel 2006).
IAS 27	Nel bilancio della capogruppo le partecipazioni delle controllate possono essere iscritte al costo o contabilizzate come attività finanziarie disponibili per la vendita (par 29).
IAS 39	Alcuni strumenti finanziari possono essere valutati al costo o al valore di mercato.
IAS 40	Gli investimenti in immobili possono essere valutati al costo o al fair value (par 30).
<i>Altre opzioni potenziali</i>	
IAS 11	Uso del metodo della percentuale di completamento solo nel caso in cui il reddito di una commessa può essere stimato in maniera concreta.
IAS 17	La classificazione del leasing si basa sul trasferimento sostanziale di tutti i rischi e i benefici connessi alla proprietà (par 8).
IAS 36	L'identificazione della perdita di un valore con uno svariato mix di criteri (par. 12-14).
IAS 38	La capitalizzazione dei costi di sviluppo quando tutte le condizioni sono soddisfatte (par. 57)
	L'ammortamento degli asset intangibili è consentita solo se è definita la loro vita utile. (par. 88).
IAS 40	Uso del costo, piuttosto che del fair value, per un investimento in immobili qualora di esso non sia misurabile concretamente il valore di mercato. (Par. 53)
IAS 41	Uso del costo per un asset biologico di cui non è possibile determinare il fair value. (par. 30)

Nella seconda parte dell'analisi, Caruso e Lauzza applicano il metodo di M. Lamb per calcolare gli indicatori che quantificano le evoluzioni del rapporto tra *tax accounting* e *financial accounting* nelle tre giurisdizioni prese a riferimento e ne

deriva che a seguito dell'introduzione degli IAS/IFRS, in Germania ed in Italia il rapporto tra i due sistemi di regole si è allentato, mentre nel Regno Unito, caratterizzato in origine dall'indipendenza del bilancio civilistico dalla normativa fiscale si è verificata una tendenza verso un maggiore allineamento tra i due sistemi regolamentari.

## CAPITOLO QUARTO

### LE PROSPETTIVE EUROPEE PER UNA BASE IMPONIBILE COMUNE CONSOLIDATA

SOMMARIO: 4.1. La *Common Consolidated Corporate Tax Base*. - 4.2. Il panorama economico di riferimento. - 4.3. Gli aspetti principali della proposta di direttiva CCCTB. - 4.4. Relazione tra *financial accounting* e *tax accounting* nella normativa CCCTB. – 4.5 I limiti degli IAS/IFRS come principi di riferimento per la CCCTB. – 4.6 Prospettive future per la CCCTB.

#### **4.1. La *Common Consolidated Corporate Tax Base***

Nel Marzo del 2011 è stata rilasciata dalla Commissione Europea una proposta di direttiva per la cosiddetta *Common Consolidated Corporate Tax Base* (CCCTB) che prevede la possibilità per gli Stati Membri dell'Unione Europea di avere una base imponibile comune consolidata.

Ovvero un sistema di regole che consenta di definire la base imponibile dei gruppi multinazionali operanti in Europa secondo regole comuni, consolidando i risultati ottenuti nei vari Stati Membri.

Questa proposta di direttiva è il risultato di un lungo processo di analisi e studio da parte di un gruppo di lavoro della Commissione Europea costituito appositamente per sviluppare il progetto della CCCTB.

Tra i numerosi aspetti innovativi di questa regolamentazione, ai fini della presente trattazione, si porrà l'accento sull'approccio adottato in merito al rapporto che dovrà intercorrere tra principi contabili nazionali, principi contabili internazionali IAS/IFRS e principi per il calcolo della CCCTB. Come si vedrà di seguito, la proposta di direttiva prevede, diversamente dall'approccio tradizionale europeo, la totale autonomia delle regole fiscali da quelle contabili.

Per comprendere al meglio il percorso evolutivo che ha dato origine alla proposta di direttiva in primo luogo ed alla decisione di privilegiare una totale autonomia delle regole fiscali da quelle contabili, in secondo luogo, si riportano i principali momenti che hanno caratterizzato le decisioni della Commissione europea e gli aspetti salienti del dibattito in dottrina.

#### **4.2. Il panorama economico di riferimento**

Nel marzo del 2000<sup>94</sup>, il consiglio Europeo ha definito la “Strategia di Lisbona”; nell'ambito di tale strategia, sono stati identificati gli ambiziosi obiettivi che avrebbero dovuto rendere nell'arco di un decennio l'Unione Europea l'economia “*knowledge based*” più dinamica ed avanzata al mondo<sup>95</sup>.

---

<sup>94</sup> EUROPEAN COMMISSION, *Working together for growth and jobs – a new start for the Lisbon Strategy*, COM(2005) 24, at 3. See also: EUROPEAN COMMISSION, *A Common Consolidated EU Corporate Tax Base*, Commission non-paper to informal Ecofin Council, 10 and 11 September 2004, at 1.

<sup>95</sup> L'Unione Europea si è prefissa l'obiettivo strategico di “... diventare l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo...”. Tale obiettivo è stato fissato dal Consiglio Europeo di Lisbona del marzo 2000 e ribadito dal Consiglio europeo di Stoccolma del marzo 2001. In generale il Consiglio di Lisbona ha esortato anche a costruire un quadro normativo complessivo favorevole alle attività economiche nell'UE. La tassazione delle società può dare un contributo importante al raggiungimento di questo obiettivo e

La strategia di Lisbona è stata firmata da tutti gli Stati Membri con l'intenzione di incidere in maniera decisiva sull'agenda politica e legislativa di tutti i paesi appartenenti all'UE.

In questo contesto, una delle prerogative principali per raggiungere gli obiettivi di Lisbona, era il miglioramento delle politiche fiscali in tutta Europa<sup>96</sup>.

Infatti si ricorda, che nell'Unione Europea sono attualmente vigenti 27 sistemi fiscali, differenti e spesso incompatibili tra loro.

Ciò costituisce chiaramente un significativo ostacolo all'efficienza economica ed al funzionamento del mercato interno.

A titolo di esempio si citano alcune delle barriere per un mercato europeo più aperto e competitivo attualmente in essere in Europa: problemi di doppia imposizione, impossibilità di poter consolidare i profitti delle imprese multinazionali operanti in diversi mercati europei, ostacoli fiscali legati alle ristrutturazioni aziendali e costi di *compliance* estremamente alti<sup>97</sup>.

Come stressato dalla Commissione Europea, rimuovere questi ostacoli può aiutare significativamente ad aumentare l'attrattività del mercato Europa, stimolare

---

all'applicazione di condizioni paritarie per tutte le imprese dell'UE. Tuttavia, mentre in altri settori sono state prese iniziative importanti, nel campo dell'imposizione fiscale poco è cambiato e gli Stati membri sono dotati fundamentalmente degli stessi regimi di tassazione delle imprese che avevano prima della creazione del mercato unico. È il momento di rimediare a questo sfasamento e l'azione è tanto più urgente alla luce dell'imminente allargamento dell'UE. COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE, *Verso un mercato interno senza ostacoli fiscali Strategia per l'introduzione di una base imponibile consolidata per le attività di dimensione UE delle società*, Bruxelles 23 Ottobre 2001.

<sup>96</sup> EUROPEAN COMMISSION, *The Contribution of Taxation and Customs Policies to the Lisbon Strategy*, COM(2005) 532, at 3.

<sup>97</sup> KAYE T.A., *Direct taxation in the European Union: from Maastricht to Lisbon*, Fordham International Law Journal, 2012.

investimenti ed innovazione e contribuire ad aumentare la competitività dell'economia dell'UE<sup>98</sup>.

Per questi motivi nell'ottobre del 2001, la Commissione ha presentato un nuovo piano "Verso un mercato interno senza ostacoli fiscali", riconoscendo che riformare il sistema fiscale dei paesi membri dell'Unione Europea fosse un primo passo fondamentale per poter raggiungere tale obiettivo<sup>99</sup>.

L'introduzione di una base imponibile comune e consolidata tra gli stati membri (CCCTB) si proponeva di perseguire contemporaneamente obiettivi di breve termine tra cui compensazione delle perdite fiscali internazionali e miglioramento delle regole sui prezzi di trasferimento ed allo stesso tempo altre priorità di lungo termine improntate ad una maggiore trasparenza, efficienza, e semplicità della tassazione delle imprese<sup>100</sup>.

Dopo il 2001, la politica della Commissione Europea è stata poi confermata nel 2003 con la redazione di "*An Internal Market without company tax obstacles achievements, ongoing initiatives and remaining challenges*"<sup>101</sup>

---

<sup>98</sup> EUROPEAN COMMISSION, *The Contribution of Taxation and Customs Policies to the Lisbon Strategy*, COM(2005) 532, at 4.

<sup>99</sup> BERSANI P., *Draft report on companies and taxation in the European Union: a common consolidated corporate tax base and home State taxation for small and medium-sized enterprises*, 2004/2232(INI), at 9. Si veda anche: EUROPEAN COMMISSION, *Towards an Internal Market without tax obstacles – A strategy for providing companies with a consolidated corporate tax base for their EU-wide activities*, COM(2001), 582, at 3.

<sup>100</sup> BERSANI P., *Draft report on companies and taxation in the European Union: a common consolidated corporate tax base and home State taxation for small and medium-sized enterprises*, 2004/2232(INI), at 9.

<sup>101</sup> EUROPEAN COMMISSION, *An Internal Market without company tax obstacles achievements, ongoing initiatives and remaining challenges*, COM(2003) 726.

Il lavoro tecnico per lo sviluppo della base imponibile comune consolidata è cominciato nel 2004<sup>102</sup> quando è stata creata un gruppo di lavoro della commissione dedicata al progetto della CCCTB.

Da allora il processo per lo sviluppo della CCCTB è stato portato avanti ad un passo relativamente rapido portando a numerosissimi *working paper* (oltre 50) e coinvolgendo tutti gli Stati Membri oltre che professionisti e rappresentanti dell'Accademia.

Il lavoro è stato focalizzato prevalentemente sullo sviluppo tecnico della CCCTB ed è strutturato secondo un'ottica di “*issue by issue*” esaminando un'area per volta.

Dopo otto anni di lavoro, la Commissione Europea ha finalmente rilasciato il 16 Marzo 2011 una proposta di direttiva che analizza la CCCTB nei suoi diversi aspetti<sup>103</sup>.

#### 4.3. **Gli aspetti principali della proposta di direttiva CCCTB**

---

<sup>102</sup> EUROPEAN COMMISSION, *A Common Consolidated EU Corporate Tax Base*, Commission non-paper to informal Ecofin Council, 10 and 11 September 2004, supra note 2.


<sup>103</sup> Così si legge nell'introduzione alla direttiva: “*The Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) aims to tackle some major fiscal impediments to growth in the Single Market. In the absence of common corporate tax rules, the interaction of national tax systems often leads to over-taxation and double taxation, businesses are facing heavy administrative burdens and high tax compliance costs. This situation creates disincentives for investment in the EU and, as a result, runs counter to the priorities set in Europe 2020 – A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. The CCCTB is an important initiative on the path towards removing obstacles to the completion of the Single Market and was identified in the Annual Growth Survey<sup>3</sup> as a growth-enhancing initiative to be frontloaded to stimulate growth and job creation.*” EUROPEAN COMMISSION, *Council Directive on a Common Consolidated Tax Base*, 16 Marzo 2011.



L'applicazione di una base imponibile comune consolidata ha l'obiettivo di garantire la coerenza e la confrontabilità dei regimi fiscali europei attraverso l'armonizzazione e semplificazione delle regole per il calcolo della base imponibile delle società multinazionali operanti in Unione Europea. Secondo l'impostazione della CCCTB, esisterebbe un unico corpo di regole per il calcolo della base imponibile ma resterebbe inalterata la sovranità dei singoli Stati Membri per la definizione delle aliquote fiscali.

Tale approccio consente di perseguire e di equilibrare l'obiettivo di armonizzazione con l'intenzione di lasciare a disposizione dei singoli Stati Membri la leva fiscale per contemperare le loro esigenze di competitività con quelle di bilancio in sede di fissazione delle aliquote.

Nello schema che segue si sintetizzano le principali caratteristiche della CCCTB:



In altri termini, in Europa a seguito della CCCTB gli Stati Membri accetterebbero delle regole comuni per la definizione della base imponibile, ma continuerebbero ad essere in vigore una varietà di aliquote in funzione delle politiche fiscali statali. Ciò darebbe luogo pertanto ad una concorrenza “trasparente” e leale” improntata alla crescita.

Come sottolinea la stessa Commissione Europea, un sistema fiscale europeo fondato sulla CCCTB *“is compatible with the rethinking of tax systems and the shift to more growth friendly and green taxation advocated in the Europe 2020 strategy.”*<sup>104</sup>

La CCCTB si propone di superare ed eliminare i principali ostacoli fiscali che attualmente vigono nel mercato unico:

1. Impossibilità di compensare utili e perdita transfrontalieri;
2. Altissimi costi di *compliance* legati alla gestione dei prezzi di trasferimento;
3. Fenomeni di doppia imposizione.

In merito al primo punto, si sottolinea che l’impossibilità di compensare utili e perdite conseguite dalle società di uno stesso gruppo residenti in diversi paesi europei crea una situazione di sovra-tassazione, rispetto alle società che operano all’interno dei confini nazionali ed hanno la possibilità di usufruire dei regimi dei consolidati fiscali.

---

<sup>104</sup> A titolo di esempio, si sottolinea che nella concezione della base imponibile comune, uno degli obiettivi fondamentali che la proposta ha inteso perseguire è il sostegno della ricerca e dello sviluppo, ragion per cui con la CCCTB tutti i costi inerenti alla ricerca e allo sviluppo sono deducibili. Con questo approccio le società saranno incentivate ad optare per il nuovo regime per continuare ad investire nella ricerca e nello sviluppo.

A tale proposito, l'obiettivo della Commissione Europea è di consentire ai gruppi multinazionali di calcolare una unica base imponibile tra tutte le società del Gruppo residenti in UE e quindi di beneficiare della compensazione automatica tra utili e perdite conseguiti nei diversi stati, garantendo al contempo una maggiore neutralità fiscale tra attività puramente nazionali e attività transfrontaliere, così da sfruttare maggiormente il potenziale del mercato interno.

In merito al secondo ostacolo citato, si ricorda che la disciplina dei prezzi di trasferimento (o *Transfer Pricing*) è atta a regolamentare tutte le transazioni che intercorrono tra parti correlate ovvero tra società di uno stesso gruppo multinazionale residenti in paesi differenti; tale disciplina è oggetto di grande attenzione sia da parte delle autorità fiscali che delle imprese multinazionali, poiché ha un effetto diretto sulla ripartizione dei redditi tra gli stati in cui l'impresa opera.

La normativa attualmente vigente in tema, prevede che le transazioni tra parti correlati debbano essere gestite alla luce del criterio dell'”*Arm's Length*”, ovvero che debbano essere effettuate come se avvenissero tra parti terze, ciò a garanzia della corretta ripartizione dei profitti del gruppo multinazionale tra i diversi stati in cui opera.

Tale generico principio prevede ampi spazi di soggettività nella scelta e nell'applicazione del metodo di calcolo adeguato per i prezzi di trasferimento e ciò dà adito a continui contrasti tra società multinazionali e autorità fiscali per la dimostrazione dell'adeguatezza del metodo e del prezzo utilizzato.

Negli ultimi anni, al fine di incoraggiare atteggiamenti collaborativi e trasparenti tra autorità fiscali e Gruppi multinazionali, sono proliferati in molte giurisdizioni

obblighi formali a carico delle imprese finalizzate ad evidenziare, supportare e spiegare quali sono e come avvengono le transazioni *intercompany*<sup>105</sup>.

Il proliferare di queste normative ha ingenti impatti sui costi di gestione e di *compliance* dei Gruppi multinazionali.

Inoltre, le modalità organizzative scelte da gruppi fortemente integrati rende evidente che la fissazione dei prezzi per ogni singola operazione, sulla base del principio dell'”*arm's Length*”, potrebbe ormai non costituire più il metodo adeguato per la ripartizione dei profitti.

A tale proposito, la CCCTB prevede che, dopo avere definito la base imponibile di Gruppo, questa venga ripartita tra i diversi stati che hanno contribuito alla creazione del reddito, sulla base di una formula algebrica, *apportionment formula*.

---

<sup>105</sup>Tale tendenza si è verificata a seguito dell'adozione da parte del consiglio UE, il 27 Giugno 2006, delle disposizioni contenute nel “*Code of Conduct on transfer pricing documentation for associated enterprises in the EU*” e dell'aggiornamento delle “*Transfer pricing guidelines for multinational Enterprises and Tax administrations dell'OCSE*” nella versione emanata il 22 luglio 2010. Per quanto riguarda la normativa italiana relativa al *Transfer Pricing*, l'articolo 26 del D.L. 78/2010 ha introdotto la necessità di predisporre la documentazione per beneficiare della non applicazione delle sanzioni in caso di accertamento di una maggiore imposta ed il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 29 Settembre 2010 ha indicato in maniera dettagliata quale deve essere il contenuto della documentazione e le modalità ed i tempi per comunicare il suo possesso. L'introduzione da parte dell'art. 26 del D.L. n. 78/2010 ( adeguamento alle direttive OCSE in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento) del nuovo comma 2-ter dell'art. n. 1 del D.Lgs. n. 471/1997, vuole rispondere ad un'esigenza di certezza e di trasparenza da parte dei contribuenti e, in particolare, delle imprese estere che effettuano investimenti sul territorio italiano; in tal modo, dovrebbe essere garantita alle imprese la conoscibilità di tutti gli elementi informativi indispensabili per la realizzazione della propria politica di *transfer pricing*, in conformità alle norme di legge. L'esonero dalle sanzioni amministrative tributarie costituisce, pertanto, un chiaro incentivo per le imprese residenti appartenenti a gruppi multinazionali ad adeguarsi al nuovo "onere documentale" introdotto dalla norma in commento. Prima dell'emanazione del provvedimento ministeriale di settembre, a livello nazionale gli unici documenti ministeriali di commento ed approfondimento alla tematica del *Transfer Pricing* erano le Circolari n.32 del 22.09.1980 (prot. 9/2267) e n.42 del 12.12.1981. In particolare la Circolare 32/1980 precisava che le istruzioni nazionali relative alla applicazione di una corretta *transfer pricing policy* devono tenere “adeguatamente conto delle esperienze acquisite in altri Paesi e degli orientamenti dei vari Organismi internazionali ed in particolare dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE)”.

Tale formula consentirebbe di attribuire ad ogni stato una quota parte del reddito complessivo conseguito dal gruppo, sulla base del peso relativo di tre variabili: *Asset, Labour, Revenues*.

Questi tre fattori ha lo stesso peso ponderato, pertanto ognuno di essi contribuisce ad un terzo della quota di reddito complessivo. Il fattore lavoro è composto a sua volta da due componenti, il numero di dipendenti ed il valore dei salari stipendi pagati dalle società del Gruppo.

In fine, né le immobilizzazioni immateriali, né quelle finanziarie rientrano nel calcolo della formula attualmente presentata dalla Commissione Europea.

Si riporta di seguito uno schema riepilogativo, che chiarisce il funzionamento della formula di ripartizione presentata dalla proposta di Direttiva della CCCTB.

## Common Consolidated Corporate Tax Base

- 1) Somma algebrica di tutte le basi imponibili di tutte le società europee del Gruppo
- 2) Compensazione di utili e perdite transnazionali

X

ATTRIBUZIONE DELLA QUOTA DI BASE IMPONIBILE AD UNA SOCIETA' DEL GRUPPO			
1/3	1/2	$\frac{\text{Monte salari società A}}{\text{Monte salari del Gruppo}}$	$\frac{1}{2} \frac{\text{Numero dipendenti società A}}{\text{Numero dipendenti del Gruppo}}$
1/3		$\frac{\text{Attività materiali società A}}{\text{Attività materiali di Gruppo}}$	
1/3		$\frac{\text{Volume Vendite società A}}{\text{Volume Vendite di Gruppo}}$	

Il limite di questa formula di ripartizione è che ognuno di questi fattori è potenzialmente suscettibile di manipolazione da cui ne potrebbero discendere problematiche non più connesse al *transfer pricing*, quanto piuttosto al *tax planning*.

A titolo di esempio il fattore lavoro può essere influenzato ottimizzando la distribuzione geografica dei dipendenti, la distribuzione del capitale può essere suscettibile di acquisti e cessioni infragruppo finalizzate a localizzare i cespiti entro il termine della chiusura dell'esercizio, in paesi a regime fiscale privilegiato. Infine, con riferimento al fattore vendite, è necessario in primo luogo chiarire se esse debbano essere identificate sulla base del luogo di origine o di destinazione;

infatti è più complesso manipolare il paese di origine piuttosto che quello di destinazione.

La proposta di CCCTB prevede alcune contromisure tese a disincentivare tali atteggiamenti distorsivi, ad esempio devono contribuire alla componente *labour* anche i lavoratori che, seppure non siano stati impiegati direttamente da un membro del gruppo, svolgono attività e compiti assimilabili a quelli svolti da dipendenti diretti.

I beni materiali, invece, vengono quantificati come media ponderata dell'anno di riferimento, mentre le vendite devono essere quantificate in funzione dello stato di destinazione.

Infine, con riferimenti al terzo ostacolo fiscale che la CCCTB si propone di superare, ovvero la parziale doppia imposizione che attualmente si verifica all'interno dell'UE, è evidente che la rete di convenzioni bilaterali attualmente in essere, non consente di risolvere tutti i casi di doppia imposizione poiché tali convenzioni sono impostate e negoziate tra coppie di stati e non consentono di gestire, in maniera efficiente, strutture fortemente integrate.

E' necessario inoltre menzionare un ultimo aspetto positivo che assume particolare rilevanza per le imprese operanti in Stati caratterizzati da sistemi tributari in continua evoluzione e cambiamento: la maggiore stabilità delle norme UE di determinazione della base imponibile rispetto a quelle nazionali.

A tal proposito si riporta la posizione espressa da Assonime: “(...) *E' palese che le manovre fiscali annualmente realizzate nel nostro Stato vengono attuate attraverso sistematiche variazioni delle regole di determinazione delle basi imponibili. In altri termini, la leva fiscale nel nostro ordinamento è fondamentale*

*per “dare ossigeno” ad una finanza pubblica minata dall’accumulo di un ingente debito e continuamente alla ricerca di un equilibrio finanziario tra entrate ed uscite. Alla leva fiscale, dunque, hanno fatto sistematico ricorso tutti i Governi, i quali spesso (per motivi legati anche ad esigenze di immagine politica) hanno agito, piuttosto che sull’incremento delle aliquote nominali – misura questa che, quantomeno sarebbe stata di facile gestione per i contribuenti – sulla determinazioni delle basi imponibili.*

*Su questo aspetto la Direttiva avrebbe un impatto rilevante e ciò ancorché il sistema di determinazione il sistema di determinazione dell’imponibile da esso previsto rivesta carattere opzionale. Infatti, le società che optano per questo sistema, si sottrarrebbero ipso facto a questa continua rimodulazione delle basi imponibili. Anche le imprese che non optassero per la CCCTB trarrebbero giovamento da questa disciplina comunitaria, la quale inevitabilmente diventerebbe un benchmark per la legislazione nazionale, generando una sorta di spinta virtuosa verso il modello comunitario.<sup>106</sup>”*

In conclusione, la CCCTB è un regime di regole comuni per calcolare la base imponibile delle società che sono fiscalmente residenti nell'UE.

Nello specifico, il quadro fiscale comune prevede regole per il calcolo dei risultati fiscali di ciascuna società (e *permanent establishment*), il consolidamento di tali

---

<sup>106</sup> ASSONIME, Audizione presso la Commissione VI Senato sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta di società, Giugno 2011. Il 1° giugno 2011 Assonime è intervenuta in audizione informale presso l'Ufficio di presidenza della VI Commissione Finanze e tesoro del Senato nell'ambito dell'esame dell'Atto comunitario (COM (2011) 121 def.) che concerne la proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società. Nel corso dell'audizione l'Assonime ha espresso un giudizio sostanzialmente positivo sui fini perseguiti dalla direttiva e sul meccanismo applicativo prospettato, ma ha anche espresso dubbi sulla sua praticabilità.



risultati e la ripartizione della base imponibile consolidata tra ciascuno Stato Membro.

La proposta di direttiva presentata prevede l'opzione per la CCCTB si solo facoltativa, ciò è stato stabilito poiché non tutte le imprese operano a livello internazionale e non sarebbe giusto, obbligare i soggetti che non intendono estendere la propria attività oltre i confini nazionali ad accollarsi i costi del passaggio ad un nuovo regime tributario.

In merito alla concreta applicabilità di questa proposta di direttiva esistono tre possibili alternative:

- 1) Si ottiene l'unanimità di tutti gli Stati Membri e viene poi recepita da tutti gli stati membri dell'Unione Europea.
- 2) Viene seguito il processo dell'*enhanced cooperation* che richiede il voto a favore di almeno 7 Stati Membri, in questo caso la CCCTB coinvolgerebbe solo gli Stati Membri che hanno optato per la direttiva.
- 3) Si imposta un processo di evoluzione graduale che prevede il passaggio intermedio per la CCTB, ovvero di un sistema di regole comuni ma senza l'impatto del consolidamento delle dei redditi e della formula di ripartizione.

Di queste opzioni si parlerà in maggiore dettaglio in seguito.

#### **4.4. Relazione tra *financial accounting* e *tax accounting* nella normativa CCCTB**

Dopo avere delineato i tratti salienti della direttiva, ai fini della presente trattazione, si approfondirà un aspetto in particolare: quale sia, nell'ambito della proposta di direttiva CCCTB, l'impostazione assunta dalla Commissione Europea in merito alla relazione tra *tax accounting* e *financial accounting*.

L'introduzione di un nuovo sistema di regole, a livello europeo, rappresenta un'occasione per rimettere in discussione ed "eventualmente ripensare" la relazione tra bilancio e base imponibile; è questa una delle questioni chiave alla base del dibattito della CCCTB:

- E' opportuno stabilire che le misure contabili di reddito possano essere utilizzate come fondamento per la base imponibile comune europea? Oppure è preferibile impostare un sistema di regole fiscali autonome?
- Qualora si propenda per la dipendenza dai bilanci, quali dovrebbero essere i principi contabili di riferimento? Gli IAS/IFRS rappresentano una valida struttura normativa?
- E' corretto definire un sistema di piena dipendenza oppure di parziale convergenza? Qualora si propenda per una parziale convergenza, in che modo devono essere stabilite le eccezioni e le deviazioni dai principi contabili di riferimento?

A partire dal 2001 ad oggi, la Commissione Europea ha più volte cambiato parere in merito e sembrerebbe che la proposta di direttiva presentata nel marzo 2011 abbia finalmente definito un'impostazione univoca e chiara in proposito.

Qualora venisse applicata in Europa la CCCTB, si avrebbe una totale autonomia tra regole contabili e regole fiscali.

E' interessante chiarire quale sia stato il percorso evolutivo ed il dibattito che ha condotto alla propensione per tale approccio.

Nel 2001 lo staff della Commissione Europea sosteneva con fermezza che la base imponibile comune a tutti gli Stati membri, dovesse essere definita sulla base di regole e principi assolutamente indipendenti dai principi contabili.

Così si esprimeva in proposito il gruppo di lavoro:

*"...To the extent that tax accounting will develop independently from financial accounting, Member States will be obliged to find autonomous rules for tax accounting purposes. In looking for such rules there is an opening for co-ordination and co-operation to start with common base rules, instead of each of the Member States trying to pursue individual solutions."<sup>107</sup>*

Secondo questo progetto originario dunque, base imponibile e principi contabili dovevano seguire due strade distinte; si sosteneva un concetto autonomo di risultato imponibile, derivante dall'applicazione di principi puramente fiscali<sup>108</sup>.

Successivamente la posizione della Commissione Europea ha subito un cambio di rotta nel 2003<sup>109</sup> quando la Commissione stessa ha esemplificato i due possibili approcci perseguibili:

---

<sup>107</sup> EUROPEAN COMMISSION, staff working paper, *Company Taxation in the Internal Market*, (2001) p.324.

<sup>108</sup> Come si è avuto modo di capire nel corso della trattazione del Capitolo 2 l'introduzione dei principi contabili internazionali per la redazione dei bilanci individuali di alcuni paesi europei ha già influenzato in qualche maniera il nesso di dipendenza presente tra i valori di bilancio ed i valori per il calcolo della base imponibile. Tali stati infatti hanno sentito la necessità di fornire specifiche normative fiscali laddove precedentemente si seguiva la normativa contabile/civilistica.

<sup>109</sup> EUROPEAN COMMISSION, *An Internal Market without company tax obstacles achievements, ongoing initiatives and remaining challenges*, COM(2003),726.

- Il primo prevedeva la possibilità di utilizzare ai fini della CCCTB i principi IFRS; cioè partire da una comune base contabile e cercare di definire le “correzioni” necessarie per ottenere un’adeguata base imponibile.
- Il secondo prevedeva di raggiungere un accordo su delle regole per la definizione del risultato imponibile basate unicamente su principi fiscali.

Contrariamente a quanto condiviso nel 2001, questa volta, la commissione rigettò la seconda ipotesi, asserendo che si potesse correre il rischio di intraprendere “*a long drawn out exercise which fails to provide a pragmatic and workable solution*”<sup>110</sup>”

Si decise così di utilizzare gli IAS/IFRS quali principi di partenza per la definizione della base imponibile comune europea.

Si sottolineava però che l’obiettivo non era quello di considerare gli IAS/IFRS quale sistema di regole rigido ed imprescindibile da cui i principi fiscali fossero totalmente dipendenti.

Questo per tre motivi<sup>111</sup>:

- 1) I principi contabili internazionali IAS/IFRS non sono sempre appropriati per il raggiungimento delle finalità che sottendono alle normative fiscali.<sup>112</sup>

---

<sup>110</sup> EUROPEAN COMMISSION, *An Internal Market without company tax obstacles achievements, ongoing initiatives and remaining challenges*, COM(2003),726.

<sup>111</sup> FREEDMAN J., *The tax base for CCCTB: the Role of Principles*, WP Oxford University Centre for Business Taxation, 2007, pag. 5.

<sup>112</sup> Si veda il capitolo 1 per maggiori approfondimenti in merito alla diversa finalità perseguita dai due tipi di contabilità.

- 2) I principi IAS/IFRS cambiano e si evolvono rapidamente nel tempo e, cosa ancora più rilevante, sono promulgati da un organizzazione non governativa, cioè non sotto il controllo democratico. Ciò solleva pertanto questioni di tipo costituzionale in merito alla possibilità di incorporarli all'interno di una Direttiva. Affinché la CCCTB dovrà soddisfare le diverse regolamentazioni locali in modo da essere in grado di imporre la tassazione a tutti gli Stati Membri<sup>113</sup>.
- 3) Infine, non tutti gli Stati Membri permettono l'uso degli IFRS per i propri bilanci individuali. Molte società dovrebbero partire pertanto dai propri libri contabili tenuti secondo i propri principi contabili nazionali e/o regole civilistiche e poi modificare i valori in modo da adeguarsi alla CCCTB. Ciò comporterebbe che in ogni caso, le regole per la definizione di una base imponibile comune e consolidata, seppure fondate sugli IAS/IFRS, dovrebbero comunque risentire di alcune adeguamenti.

Da queste considerazioni, discende che in ogni caso l'ipotesi di totale dipendenza dai principi contabili dovesse essere scartata.

Una volta stabilito che gli IAS/IFRS avrebbero potuto rappresentare un adeguato sistema regolamentare di partenza, la Commissione si è dedicata alla definizione delle variazioni da apportare al reddito di esercizio per il calcolo della base imponibile.

A partire dal 2003 dunque, la dottrina si è spaccata tra coloro che sostenevano l'adeguatezza dei principi contabili IAS/IFRS quale opportuna base di partenza e coloro che, contrariamente, si proclamavano l'opportunità di definire delle nuove

---

<sup>113</sup> CCCTB/WP\001Rev1 23 November 2004 par. 33.

regole, comuni europee, per il calcolo di una base imponibile totalmente nuova scevra da qualsiasi impatto di bilancio<sup>114</sup>.

Secondo Freedman<sup>115</sup>, che si esprime a favore dell'utilizzo degli IAS/IFRS quale “*starting point*” per definire il reddito imponibile, la definizione di principi chiari ed espliciti a fondamento della CCCTB sono il presupposto fondamentale per poter ottenere un sistema fiscale comune ed equilibrato da applicare a tutti gli Stati Membri dell'UE, affinché tali principi possano operare quale strumento interpretativo e consentono di mantenere salda la coerenza tra i diversi Stati Membri.

La legislazione, per definizione non è in grado di fornire linee guida per ogni fattispecie di dettaglio, per tale motivo, secondo Freedman, per far sì che il nuovo sistema di regola sia completo è necessario che esso sia basato su dei principi

---

<sup>114</sup> Sulla necessità di chiarezza concettuale alla base di una parziale convergenza si veda: FREEDMAN J., *Financial and Tax Accounting: Transparency and “Truth”*, Shon(ed), Tax and Corporate Governance, Springer science, 2008, pag 71; per approfondimenti in merito al dibattito sulla dipendenza dai principi contabili internazionali, si veda: HERZIG N., Tax Consolidation in Europe: Methods of Consolidation, in Lang et al eds., supra n. 15.; OESTREICHER A., CCCTB-Methods of Consolidation, in Lang et al eds., supra n. 15; ANTONELLI V. e D'ALESSIO R., From consolidated profit and loss account to group tax base: a CCCTB perspective, in Lang et al eds. supra n. 15; KONRAD U.A., *The Common Consolidated Corporate Tax Base in the European Union*, 63 Bull. Intl. Taxn. 5/6, sec. 3, 2009; BARENFELD J., *A Common Consolidated Corporate Tax Base in the European Union - A Beauty or a Beast in the Quest for Tax Simplicity?*, 61 Bull. Intl. Taxn. 7, sec. 3.2., 2007.

<sup>115</sup> Di seguito quanto scrive Judith Freedmann in proposito: “*If the CCCTB is to be successful it must provide a comprehensive and autonomous set of rules. In fact it must be a Comprehensive Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCCTB or C4TB) In view of the complexity of the issues arising in creating and applying the rules for a tax base, it is impossible to produce a Directive that will cover every necessary detail. Instead it needs to refer to IFRS as at the date of the Directive and to contain a set of tax principles as well as setting out institutional arrangements capable of managing the relationship. National tax law and national accounting standards are an inappropriate default for a C4TB. Thus the Directive should provide both a reference point for determining the scope of the tax base and a constitutionally valid framework for interpretation and application of the Directive and its implementing legislation in Member States.*” FREEDMAN J., *The tax base for CCCTB: the Role of Principles*, WP Oxford University Centre for Business Taxation, 2007.pag. 1 e ss.

solidi, i quali devono poi interagire con i principi contabili internazionali in modo da definire con chiarezza gli elementi che concorrono a formare la CCCTB.

E' importante inoltre che nei casi in cui debbano essere applicate delle variazioni alle risultanze contabili, per finalità fiscali, esse vengono fatte secondo un sistema chiaro e trasparente.

Nel 2004, un ulteriore working paper della CCCTB<sup>116</sup> ha definito i principi generali per la definizione e la valutazione di un sistema fiscale comune: “...*vertical and horizontal equity; efficiency and neutrality; effectiveness; simplicity, transparency and certainty; consistency and coherence; flexibility and enforceability*”<sup>117</sup>.

Il loro obiettivo di fornire un framework concettuale di riferimento per delineare i limiti entro il quale la CCCTB deve trovare la propria collocazione.

Lo stesso *working paper* ha in seguito citato anche dei tipici principi contabili “*understandability, materiality, substance over form and prudence*”<sup>118</sup>

Negli anni successivi, a partire dal 2004, la posizione della Commissione Europea ha gradualmente cambiato rotta, fino a sostenere nuovamente un sistema totalmente autonomo: “*Most companies would start from accounts prepared in accordance with a number of different national GAAP and would be required to make a number of adjustments on key elements to satisfy the rules and of the CCCTB in arriving at a uniform base. The rules for the CCCTB in the Directive*

---

<sup>116</sup> CCCTB/WP\001Rev 23 November 2004

<sup>117</sup> Per un ulteriore approfondimento di questi principi si veda FREEDMAN J., *The tax base for CCCTB: the Role of Principles*, WP Oxford University Centre for Business Taxation, 2007, pag. 6 e ss.

<sup>118</sup> Molti di questi principi sono contenuti nel Framework dello IAS, a cui si rimanda per una trattazione più completa e dettagliata. IASC, *Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements*, 2001.

*would therefore define the tax base itself but would not define the methodology for adjusting the accounts (sometimes called the “bridge”) to arrive at the tax base – this is not possible as companies will potentially be starting from accounts prepared under 27 different national GAAP”<sup>119</sup>.*

Da ciò deriva dunque, l’ultimo documento ufficiale emanato il 16 marzo 2011 che ha confermato che i principi contabili internazionali non saranno il punto di riferimento per la definizione della nuova base imponibile comune consolidata. Secondo questa ultima posizione, la CCCTB dovrebbe andrà ad introdurre un nuovo sistema contabile che darà origine ad un ventottesimo sistema indipendente per il calcolo della base imponibile nell’Unione Europea<sup>120</sup>.

La proposta della CCCTB definisce la base imponibile secondo principi autonomi<sup>121</sup> a differenza di quanto discusso dall’ampia letteratura che si è seguita nell’ultimo decennio<sup>122</sup>, di cui sono stati citati alcuni autori. Essa infatti non fa alcun riferimento ai principi contabili nazionali o agli IAS/IFRS.

---

<sup>119</sup> Common Consolidated Corporate Tax Base Working Group, CCCTB: possible elements of a technical outline, CCCTB/WP057 (26 July 2007), explanatory memorandum.

<sup>120</sup> VASCEGA M. E VAN THIEL S., *The CCCTB Proposal: The Next Step towards Corporate Tax Harmonization in the European Union?*, 51 Eur. Taxn. 9-10, Journals IBFD, 2011.

<sup>121</sup> “*Harmonisation will only involve the computation of the tax base and will not interfere with financial accounts. Therefore, Member States will maintain their national rules on financial accounting and the CCCTB system will introduce autonomous rules for computing the tax base of companies. These rules shall not affect the preparation of annual or consolidated accounts.*” EUROPEAN COMMISSION, *Council Directive on a Common Consolidated Tax Base*, 16 Marzo 2011.

<sup>122</sup> A tal proposito, si veda: HERZIG N., *Tax Consolidation in Europe: Methods of Consolidation*, in Lang et al eds., supra n. 15.; OESTREICHER A., *CCCTB-Methods of Consolidation*, in Lang et al eds., supra n. 15; ANTONELLI V. e D’ALESSIO R., *From consolidated profit and loss account to group tax base: a CCCTB perspective*, in Lang et al eds., supra n. 15; KONRAD U.A., *The Common Consolidated Corporate Tax Base in the European Union*, 63 Bull. Intl. Taxn. 5/6, sec. 3, 2009; BARENFELD J., *A Common Consolidated Corporate Tax Base in the European Union - A Beauty or a Beast in the Quest for Tax Simplicity?*, 61 Bull. Intl. Taxn. 7, sec. 3.2., 2007.



Stabilire un legame con i principi contabili nazionali avrebbe avuto il vantaggio di definire una certa continuità con la letteratura e la giurisprudenza già esistente in materia, ma allo stesso tempo avrebbe condotto quasi inevitabilmente ad una frammentazione della base imponibile in 27 sotto-sistemi limitando così l'obiettivo di armonizzazione.

#### **4.5. I limiti degli IAS/IFRS come principi di riferimento per la CCCTB**

Come descritto nel paragrafo precedente, sembra che la Commissione Europea abbia finalmente identificato l'impostazione che avrà la CCCTB e sembra ormai assodato che le regole per la definizione di tale base imponibile saranno del tutto indipendenti dai principi contabili internazionali. Ovvero, nel corso dei prossimi anni la Commissione Europea avrà l'impegno di formulare un nuovo sistema regolamentare improntato esclusivamente su esigenze di tipo fiscale.

Le motivazioni per cui non è stato ritenuto opportuno utilizzare i principi IAS/IFRS come “*starting point*” per la definizione della *Common Consolidated Corporate Tax Base*, sono principalmente le seguenti:

- 1) Influenza di un organismo privato sulle politiche fiscali europee.

Gli IAS/IFRS sono emanati da un organismo privato, la loro adozione in ambito CCCTB si sarebbe rivelata probabilmente incompatibile sia con il Trattato dell'Unione Europea che con gli Stati Membri con forti tradizioni costituzionali.

L'*International Accounting Standard Board (IASB)* è, infatti, un organismo privato, il quale ha la piena responsabilità per tutte le decisioni tecniche assunte dallo IASB incluse la redazione e promulgazione degli Standard internazionali.

Per fare sì che i principi emanati da tale organismo privato potessero essere applicabili in campo fiscale, si sarebbe resa necessaria una specifica disposizione della Commissione Europea, o dei singoli Stati Membri, che rimandasse a tali principi e ne formalizzasse l'autorità in ambito tributario.

E' necessario sottolineare, però, che a differenza della pura "funzione informativa" svolta dai bilanci delle società nei confronti dei mercati finanziari, la quale può dipendere dall'operato di un organismo privato, in questo caso si è reputato che la definizione di eventi tassabili non potessero dipendere da decisioni al di fuori del dominio pubblico.

Inoltre, come anticipato, la Commissione Europea avrebbe dovuto "sottoscrivere" formalmente i principi contabili IAS/IFRS prima che essi potessero assumere potere vincolante in materia fiscale. Solo in questo modo, ne sarebbe risultato che i principi contabili "sottoscritti" dalla Commissione Europea avrebbe perso il proprio carattere strettamente privato diventando parte integrante della normativa Europea.

## 2) Interpretazione degli IAS/IFRS e conseguenze in ambito fiscale.

L'approvazione degli IAS/IFRS da parte della Commissione Europea avrebbe avuto l'effetto di trasformare i principi contabili in principi di legge vincolanti, con conseguenti effetti anche da un punto di vista interpretativo.

Attualmente la sovranità dei parlamenti nazionali su tematiche fiscali è accompagnata dalla giurisdizione dei tribunali locali in merito all'interpretazione ed applicazione delle norme in materia fiscale.

Il ruolo di interpretazione ufficiale dei principi IAS/IFRS, invece, è attribuito ad un organismo privato, *International Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC)*, il quale emana i SIC/IFRC, che secondo quanto disposto dallo *IASC Foundation Constitution* devono “ *interpret the application of International Accounting Standards in the context of the IASC's Framework*”<sup>123</sup>.

Queste interpretazioni sono vincolanti per coloro che redigono i bilanci secondo i principi contabili internazionali, in modo tale da consentire agli auditor di testare l'aderenza della contabilità agli standard internazionali.

E' chiaro pertanto che qualora la Commissione Europea avesse stabilito di utilizzare i principi contabili IAS/IFRS, sarebbe stato necessario avallare formalmente anche le relative interpretazioni SIC/IFRIC in modo che esse potessero acquisire potere vincolante in ambito tributario.

### 3) Ulteriore pressione politica sull'attività di IASB e IFRIC

L'istituzione a livello Europeo di un legame forte tra IAS/IFRS (*financial accounting*) e *Common Consolidated Corporate Tax Base (tax accounting)* avrebbe potuto avere forti ripercussioni sullo sviluppo futuro di nuovi standard contabili.

A seguito della sottoscrizione formale da parte della Commissione Europea sia dei principi IAS che delle relative interpretazioni, entrambi gli organismi coinvolti,

---

<sup>123</sup> International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF), 2003. IASC Foundation Constitution. May 5, 2003, part B. Par 41(a)

IASB ed IFRIC, avrebbero potuto risentire dell'influenza fiscale delle proprie valutazioni.

La prospettiva per cui i principi contabili internazionali avrebbero avuto rilevanza anche tributaria avrebbe dunque condotto ad una ancora maggiore pressione politica da parte dei governi e delle associazioni di imprese nei confronti degli organismi londinesi.

Tale rischio di "inquinamento", è pertanto una delle principali ragioni per cui si è reputato opportuno di evitare di instaurare un legame forte e stringente tra *financial* e *tax accounting*<sup>124</sup>.

Da un altro punto di vista, però, secondo Shon, questo limite si verificherebbe solo nel caso in cui la Commissione Europea definisse l'obbligatorietà e la piena dipendenza della CCCTB dagli IAS/IFRS. Contrariamente, qualora gli IAS/IFRS fungessero esclusivamente da "*starting point*" per la definizione della regole fiscali comuni, e qualora le istituzioni Europee si riservassero il potere di decidere individualmente se e quali principi sottoscrivere ai fini fiscali, allora tale rischio sarebbe scongiurato.

#### 4) Inquinamento fiscale di bilanci IAS/IFRS

Infine, è necessario sottolineare che la rilevanza delle principi contabili in ambito tributario, avrebbe riproposto il problema della dipendenza rovesciata e dell'inquinamento dei valori di bilancio alla luce di valutazioni strettamente fiscali<sup>125</sup>.

---

<sup>124</sup> SCHON W., International Accounting Standards – A "Starting point" for a common European Tax Base?, *European Taxation* (Vol. 44) 2004, No. 10.

<sup>125</sup> HERZIG N., Tax Consolidation in Europe: Methods of Consolidation, in Lang et al eds 2011.

#### 4.6. Prospettive future per la CCCTB

La storia insegna che armonizzare l'imposizione diretta all'interno dell'Unione Europea non è né semplice né veloce. Ci sono voluti più di venti anni per avere l'approvazione della *Mergers directive*<sup>126</sup> e della *Parent-Subsidiary directive*<sup>127</sup> e, nonostante le numerose difficoltà riscontrate lungo il percorso, si è comunque riusciti ad arrivare alla loro pubblicazione.

Per quanto riguarda la CCCTB, al momento non sono chiari i tempi e le modalità richiesti per l'attuazione di questa ambiziosa direttiva e si è ritenuto opportuno chiarire brevemente in che modo i Paesi Europei hanno accolto questa proposta e di conseguenza quali sono le possibile prospettive future<sup>128</sup>.

Come si è detto, l'obiettivo della CCCTB è dunque di ridurre, almeno all'interno dell'Unione Europea, i costi di *compliance* per i contribuenti, aumentare la trasparenza, eliminare problemi di doppia imposizione e di non tassazione.

In merito alla sua realizzabilità, un primo aspetto critico da considerare è la fattibilità politica del progetto.

Infatti è necessario sottolineare che tutte le decisioni che riguardano l'imposizione diretta a livello di Unione Europea richiedono il voto unanime degli Stati Membri.

---

<sup>126</sup> Con l'obiettivo di rimuovere ostacoli fiscali alle riorganizzazioni di gruppi aziendali, la *mergers directive* (direttiva 90/434/EEC) ha proposto un sistema fiscale comune per il trattamento di operazioni straordinarie che coinvolgono società residenti in diversi Stati Membri dell'Unione Europea.

<sup>127</sup> La *Parent subsidiary directive* (Council Directive 90/435/EEC) era finalizzata a rimuovere ostacoli fiscali nella distribuzione di utili tra società di un Gruppo residenti in Unione Europea.

<sup>128</sup> [KPMG.com/CCCTB](http://KPMG.com/CCCTB), The KPMG guide to CCCTB, 2012.

Un progetto tanto controverso e rivoluzionario quale è la CCCTB, molto difficilmente riuscirà a raccogliere il totale consenso dei paesi europei.

Ad oggi già molti Stati Membri hanno espressamente dichiarato la propria opposizione sostenendo che la proposta di CCCTB non si attenga ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità dell'Unione Europea<sup>129</sup>.

Tra questi stati si annoverano Irlanda, Olanda, Polonia, Romania, Repubblica Slovacca, Svezia e Regno Unito<sup>130</sup>.

In merito al principio di sussidiarietà, questi paesi sostengono che la Commissione dovesse fornire un'adeguata dimostrazione, sia da un punto di vista quantitativo

---

<sup>129</sup> Il principio di sussidiarietà è definito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Esso garantisce che le decisioni siano adottate il più vicino possibile al cittadino, verificando che l'azione da intraprendere a livello comunitario sia giustificata rispetto alle possibilità offerte dall'azione a livello nazionale, regionale o locale. Concretamente ciò significa che nei settori che non sono di sua esclusiva competenza l'Unione interviene soltanto quando la sua azione è considerata più efficace di quella intrapresa a livello nazionale, regionale o locale. Il principio di sussidiarietà è strettamente connesso al principio di proporzionalità, secondo cui l'azione dell'Unione non può andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi dei trattati.

Il Consiglio europeo di Edimburgo, del dicembre 1992, ha successivamente approvato una dichiarazione riguardante il principio di sussidiarietà che ne ha stabilito le regole di applicazione. Con il trattato di Amsterdam l'impostazione che scaturisce dalla dichiarazione anzidetta è stata accolta in un protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, il protocollo richiede ora che il principio di sussidiarietà sia rispettato in tutti i progetti di atti legislativi e consente ai parlamenti nazionali di inviare un parere qualora ritenesse che tale progetto di atto legislativo non sia conforme al principio. In tal caso la proposta può essere mantenuta, modificata o ritirata dalla Commissione, o bloccata dal Parlamento europeo o dal Consiglio. In caso di mancato rispetto del principio di sussidiarietà, il Comitato delle regioni può riferire direttamente alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Analogamente al principio di sussidiarietà, il principio di proporzionalità regola l'esercizio delle competenze esercitate dall'Unione europea. Esso mira a inquadrare le azioni delle istituzioni dell'Unione entro certi limiti. In virtù di tale regola l'azione delle istituzioni deve limitarsi a quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi fissati dai trattati. In altre parole, il contenuto e la forma dell'azione devono essere in rapporto con la finalità perseguita. (Art 5 par. 3 TEU)

Il principio di proporzionalità è illustrato nell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai trattati, specifica i criteri di applicazione di questo principio. (Art 5 par. 4 TEU)

<sup>130</sup> CUSSENS P., CASLEY A., Reactions to the Common Consolidated Corporate Tax Base Proposals of the European Commission, International Transfer Pricing Journal, Sep 2011

che qualitativo, del fatto che gli Stati Membri non siano stati già in grado di rimuovere autonomamente ed in modo adeguato gli impedimenti fiscali alle transazioni cross-border e che pertanto fosse necessario l'intervento dell'Unione Europea.

Sostengono inoltre che non vi sia giustificazione concreta per pretendere che le imprese e gli Stati Membri debbano sostenere ulteriori costi di *compliance* e amministrativi richiesti dall'introduzione di un 28 sistema di regole fiscali per il calcolo della base imponibile comune e consolidata<sup>131</sup>.

Altri Paesi, tra cui Belgio, Francia, Italia, Lituania e Germania si sono mostrati più possibilisti ed hanno criticato solo alcuni specifici aspetti della proposta di direttiva<sup>132</sup>.

Ad esempio la Germania si è dichiarata contraria alla formula di ripartizione dei redditi ma favorevole alle regole di calcolo per la base imponibile comune.

Il motivo per cui molti Stati Membri si oppongono alla CCCTB è dovuto al timore di una perdita delle proprie entrate fiscali e ad un effetto distorsivo dovuto alla applicazione della formula di ripartizione dei redditi.

Dal momento che beni intangibili ed attività finanziarie non sono considerate nella formula, gli Stati che hanno un tessuto industriale fondato sui servizi ne risultano estremamente svantaggiati, mentre gli stati caratterizzati da settori

---

<sup>131</sup> LAMOTTE J., *New European Tax Challenges and opportunities in a (C)CCTB World: Overview of the EU Commission Proposal for a Draft Directive for a Common Consolidated Corporate Tax Base*, European Taxation, June 2012.

<sup>132</sup> OESTREICHER A., RELSTER T., SPENGEL C., *Common Corporate Tax Base (CCTB) and Effective Tax Burdens in the EU Member States*, Centre for European Economic Research, 2009.

industriali *Labour-intensive* trarrebbero grande beneficio dall'applicazione della formula.

In un tale scenario, in cui sembra che l'accordo per l'unanimità sembra estremamente lontano, un'alternativa, è data dall'articolo 115 del TFEU il quale prevede l'opzione della *enhanced cooperation*, attraverso la quale un sotto-gruppo più ristretto di Stati membri può decidere di optare per la direttiva.

Il limite di questa soluzione è che porterebbe ad adottare la direttiva ma la efficacia sua efficacia sarebbe estremamente ridotta e di conseguenza risulterebbe appetibile per un numero molto inferiore di soggetti in considerazione della sua limitata perimetro in termini geografici.

Un'ulteriore alternativa potrebbe essere quella di adottare solo una parte della proposta di direttiva, ovvero di partire con l'adozione di una Common Corporate Tax Base (CCTB), evitando il consolidamento dei redditi e la ripartizione per mezzo della formula algebrica, prevedendo solo un sistema di regole di calcolo comuni per tutti gli Stati Membri<sup>133</sup>.

Questa ipotesi ad oggi è la più realistica, in quanto meno invasiva sulle entrate fiscali dei singoli Stati Membri; essa andrebbe incontro alle posizioni degli stati come la Germania che, come citato, hanno rigettato la CCCTB ma accetterebbero di buon grado la CCTB.

Il limite di questa alternativa risiede però nell'impossibilità di consolidare utili e perdite transnazionali, non consentendone di dunque la ripartizione secondo una

---

<sup>133</sup> LAMOTTE J., *New European Tax Challenges and opportunities in a (C)CCTB World: Overview of the EU Commission Proposal for a Draft Directive for a Common Consolidated Corporate Tax Base*, *European Taxation*, June 2012; DOUVIER P., DAUDE M., *Common Consolidated Corporate Tax Base*, *International Transfer Pricing Journal*, Sep 2011.



formula algebrica di *apportionment*. Ne conseguirebbe che due degli intenti della Commissione resterebbero così irrisolti: la possibilità di compensare le perdite transnazionali, l'incertezza e gli ampi costi dovuti dalla gestione del *transfer pricing*.

La fattibilità politica non è l'unico ostacolo che fa propendere maggiormente per la CCTB piuttosto che per la CCCTB; è interessante considerare ad esempio che probabilmente l'introduzione di una formula algebrica per la ripartizione dei redditi tra gli Stati potrebbe spostare il problema dal *transfer pricing* ad un'allocazione geograficamente ottimale dei profitti e ad una conseguente manipolazione dei fattori previsti dalla formula<sup>134</sup>.

Sulla base di questo breve excursus, è evidente che sia difficile pensare all'applicazione, almeno nel futuro prossimo della proposta di direttiva *as is* e che sarà necessario seguire con interesse quali saranno le prossime mosse della Commissione Europea.

---

<sup>134</sup> VERDONER L., *Common Consolidated Corporate Tax Base: A problem for All solutions?*, International Transfer Pricing Journal, Feb 2012.

## CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'utile netto di bilancio e la base imponibile per il calcolo delle imposte sono due misure di reddito che devono perseguire obiettivi differenti.

Il risultato di esercizio derivante dal conto economico deve fornire una rappresentazione quanto più veritiera e corretta dell'andamento di gestione, mentre la base imponibile deve rispondere ad esigenze di certezza, affidabilità ed equità.

E' in corso un ampio dibattito su quale debba essere la relazione tra queste due misure di reddito che consenta di perseguire in maniera efficace entrambe le finalità citate.

Negli Stati Uniti è prevista una totale autonomia della base imponibile dalle risultanze di bilancio.

In altri termini i bilanci vengono definiti sulla base di regole contabili, mentre il calcolo delle imposte viene effettuato autonomamente alla luce di principi tributari indipendenti.

Non esiste un prospetto di riconciliazione pubblico ed è difficile risalire in maniera chiara e trasparente, dall'utile netto al reddito imponibile e viceversa.

A seguito di numerosi scandali societari che hanno scosso l'opinione pubblica statunitense, ci si è chiesto se fosse auspicabile definire una relazione più forte e stringente tra queste due misure di reddito, allo scopo di vincolare eventuali atteggiamenti opportunistici da parte dei manager e di avere dunque impatti positivi sulla *corporate governance* delle *public companies* americane.

Pertanto, la tendenza in corso negli Stati Uniti sembra essere direzionata verso una maggiore conformità tra utile netto e reddito imponibile, al fine di innescare un processo di maggiore controllo nei confronti dei redattori del bilancio delle società.

Diversamente in Europa è stato storicamente preferito un approccio di dipendenza del risultato imponibile dal reddito di esercizio, tale dipendenza assume forme e gradi differenti a seconda dei paesi ed in ogni caso non viene mai realizzata come piena e totale conformità e corrispondenza tra le due misure di reddito.

Ciò significa che, nella maggior parte dei paesi europei, la base imponibile deve essere quantificata a partire dal reddito di esercizio e che debbano essere applicate solo alcune eccezionali variazioni alle risultanze di bilancio.

Questo sistema si traduce talvolta nel limite della dipendenza rovesciata e dell'inquinamento del reddito di conto economico.

In Europa, il dibattito in merito alla relazione tra *Financial Accounting* e *Tax accounting* si è riaperto, nel 2005 con l'avvento dei principi contabili internazionali; i paesi europei si sono chiesti quali dovessero essere i principi contabili da considerare come punto di partenza per la definizione della base imponibile delle proprie società.

Infatti il principio di *substance over form*, che caratterizza il sistema contabile degli IAS/IFRS, ha sollevato diverse questioni in merito alla sua conciliabilità con le esigenze di certezza e stabilità che devono caratterizzare il calcolo del reddito imponibile.

A tal proposito, i paesi che hanno imposto (o semplicemente consentito) l'adozione dei principi contabili internazionali anche per i bilanci individuali delle

società, hanno dovuto chiarire quale dovesse essere il ruolo svolto da tali standard nel contesto della propria regolamentazione tributaria.

Qualora la normativa nazionale prevedesse la derivazione del risultato imponibile dal conto economico, essi hanno dovuto alternativamente decidere di ridurre il grado di dipendenza, a favore della neutralità di trattamento tra soggetti *IAS Adopter* e non, o piuttosto riconfermare il principio della derivazione contabile.

Dall'analisi effettuata, si nota in primo luogo che la maggior parte dei paesi europei ha adottato i principi IAS/IFRS esclusivamente per i propri bilanci consolidati. Inoltre, nei paesi in cui gli standard internazionali sono adottati anche a livello di bilancio individuale, è stata generalmente confermato un principio di derivazione rafforzata. Tra questi paesi si annovera anche l'Italia che a partire dal 2008 ha rinunciato al principio di neutralità.

Infine, l'ultimo aspetto discusso nel corso della trattazione, riguarda la nuova proposta di Direttiva sulla *Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB)*, emanata dalla Commissione Europea nel Marzo 2011.

Tale documento finalizzato alla riduzione degli ostacoli fiscali all'interno dell'Unione Europea, si colloca al termine di un processo di analisi durato oltre dieci anni, che ha visto la Commissione Europea cambiare più volte orientamento ed impostazione.

L'oggetto della proposta di direttiva è la definizione di una base imponibile calcolata secondo regole comuni per tutti gli Stati Membri e che consenta di consolidare utili e perdite all'interno dell'UE.

Con riferimento alle regole per il calcolo di questa base imponibile comune, la proposta di direttiva propone la totale autonomia di tali regole rispetto ai principi contabili nazionali ed internazionali.

E' questo uno dei numerosi aspetti innovativi presenti in questa proposta direttiva di portata fortemente rivoluzionaria.

Le motivazioni per cui si è deciso di non utilizzare i principi contabili internazionali IAS/IFRS quale punto di riferimento per la CCCTB sono svariate; in primo luogo, la maggior parte delle società residenti in Unione Europea redige i propri bilanci individuali sulla base dei propri *Local GAAP*; qualora si fosse definito che i principi contabili internazionali dovessero fungere da punto di partenza per il calcolo della nuova base imponibile, molte società sarebbero state costrette ad apportare numerose (e complesse) variazioni ai propri bilanci individuali. Ciò avrebbe avuto conseguenze devastanti sulla convenienza dell'operazione.

Si è reputato che per le società che attualmente redigono i bilanci individuali sulla base dei propri *local GAAP*, sarebbe più semplice adeguarsi ad un sistema di regole fiscali completamente nuovo, piuttosto che doversi adattare agli standard IAS/IFRS.

In secondo luogo, creare un rapporto di dipendenza tra bilanci IAS/IFRS e CCCTB avrebbe potuto originare un ulteriore incremento della pressione, da parte di Governi ed associazioni di imprese, nei confronti delle IASB, organismo deputato alla redazione dei principi.

Infine, si sarebbe verificato nuovamente il rischio di inquinamento fiscale dei bilanci e di dipendenza rovesciata.

Per queste ragioni la Commissione Europea ha preferito definire un sistema di regole specifiche esclusivamente per finalità tributarie.

Dunque, diversamente da quanto osservato attualmente in Europa e dalla tendenza in atto negli Stati Uniti, la proposta di CCCTB prevede di eliminare ogni legame tra *financial accounting* e *tax accounting*.

Al momento la Commissione Europea ha delineato solo i principi generali del sistema di regole fiscali che verrebbe applicato, pertanto sarà estremamente interessante seguire i futuri sviluppi di questa normativa per chiarirne gli impatti e le potenzialità.

In ogni caso, facendo tesoro dell'esperienza europea ed anglo americana, sembrerebbe auspicabile avere due sistemi di regole autonomi a tutela degli obiettivi differenti perseguiti dall'utile di conto economico e dal reddito imponibile; ma allo stesso tempo sarà importante definire un'adeguata *disclosure* che consenta di riconciliare con chiarezza e trasparenza le due misure di reddito per evitare di correre i rischi di *earning management* già ampiamente discussi nell'ambito del dibattito in corso negli ultimi anni negli Stati Uniti.

## BIBLIOGRAFIA

- ALFORD A., JONES J., LEFTWICH R., ZMIJEWSKY M., *The relative informativeness of accounting disclosure in different countries*, Journal of Accounting Research, 31 Suppl., 1993.
- ALI A. e HWANG L., *Country-Specific Factors Related to Financial Reporting and the Relevance of Accounting Data*, Journal of Accounting Research, (Spring): 1-21, 2000.
- ALLEGGRINI P. e MARTINI P., *Bilancio Civile e fiscale*, SE Sistemi Editoriali, 2007.
- ANDREANI G., TUBELLI A., *IAS e Fisco: un Rapporto difficile*, IAS e reddito d'impresa, 9/2011.
- ANTONELLI V., D'ALESSIO R., *La dipendenza rovesciata. Un problema irrisolto alla luce del D.lgs 6/2003*, Il fisco, n.21, pp. 12-24, 2003.
- ANTONELLI V. e D'ALESSIO R., *From consolidated profit and loss account to group tax base: a CCCTB perspective*, in Lang et al eds., 2008.
- AIROLDI G., FERRARI A. e LIVATINO M. (a cura di), *Gli assetti istituzionali delle imprese: un'impostazione contingency*, Egea, Milano, 2005.
- ARLEN J. e Weiss D. M., *A Political Theory of Corporate Taxation*, Yale Law Journal 105: 325-391, 1995.
- ATWOOD T.J., DRAKE M.S., MYERS L.A., *Book-Tax Conformity, Earnings Persistence and the Association Between Earnings and Future Cash Flows*, Journal of Accounting and Economics, 2010.
- AZZALI S., *Il sistema delle informazioni di bilancio delle aziende di produzione. Il modello dell'International Accounting Standard Committee*, Milano, 1996.

- AZZALI S. *L'informativa di bilancio secondo i principi contabili nazionali ed internazionali*, Giappichelli, Torino, 2005.
- BALDUCCI D., *Il bilancio di esercizio: principi contabili nazionali e internazionali IAS/IFRS*, in Edizioni FAG, Milano, 2007.
- BARENFIELD J., *A Common Consolidated Corporate Tax Base in the European Union - A Beauty or a Beast in the Quest for Tax Simplicity?*, 61 Bull. Intl. Taxn. 7, sec. 3.2., 2007.
- BERSANI P., *Draft report on companies and taxation in the European Union: a common consolidated corporate tax base and home State taxation for small and medium-sized enterprises*, 2004/2232(INI)
- BOYNTON C., DEFILIPPES P., LEGEL E. e REUM T., *A First Look at 2007 Schedule M-3 Reporting by Large Corporations*, in Tax Notes, August 15, 2011.
- BOYNTON C., DEFILIPPES P., LEGEL E. e REUM T., *A Review of Schedule M-3, the Internal Revenue Service's New Book-Tax Reconciliation Tool*; in Petroleum Accounting and Financial Management Journal 25, No., 1-16, 2006.
- BISCOTTI A. M., *Sistemi contabili, trasparenza informativa e prevalenza della sostanza sulla forma*, Cedam, Milano, 2009.
- BUCKMASTER, D., SANIGA E., e TADESSE S., *Measuring lobbying influence using the Financial Accounting Standards Board public record*, Journal of Economic and Social Measurement, 20, 1994.
- BURGSTAHLERD C., HAIL L., LEUZ C., *The importance of reporting incentives: earnings management in European private and public firms*, Accounting Review 81(5),983–1016, 2006.
- CAMPEDELLI B., *Ragioneria internazionale. Principi contabili e di bilancio delle imprese e dei gruppi*, Giappichelli, 1994.



- CARAMIELLO C., *L'azienda alcune riflessioni introduttive*, Milano, Giuffrè, 1993, P. 3.
- CAVALIERI E., FERRARIS FRANCESCHI R., *Economia Aziendale*, Giappichelli, 2010.
- CARUSO G.D., LAUZZA N.B., *Le influenze reciproche tra fisco e contabilità in Germania, Regno Unito e Italia dopo l'applicazione degli IFRS*, Giappichelli, 2010.
- CERIONI L., *The Commission's proposal for a CCCTB Directive: Analysis and comment*, Bulletin for International Taxation, Sep 2011.
- COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE, *Verso un mercato interno senza ostacoli fiscali Strategia per l'introduzione di una base imponibile consolidata per le attività di dimensione UE delle società*, Bruxelles 23 Ottobre 2001.
- CHETTY R. e SAEZ E., *Dividend Taxes and Corporate Behavior: Evidence from the 2003 Dividend Tax Cut*, Quarterly Journal of Economics 120 (3): 791-834, 2005.
- CUSSONS P., CASLEY A., *Reactions to the Common Consolidated Corporate Tax Base Proposals of the European Commission*, International Transfer Pricing Journal, Sep 2011.
- DESAI M. A., *Reform Alternatives for the Corporate Tax*, Subcommittee on Select Revenue Measures, Committee on Ways and Means, House of Representatives, Washington DC May 9, 2006 , <http://waysandmeans.house.gov/hearings.asp?formmode=view&id=4936>, 2006.

- DESAI M. A. and DHARMAPALA D., *Corporate Tax Avoidance and High Powered Incentives*, Journal of Financial Economics 79 (1): 145-179, 2006.
- DESAI M. A., *The Degradation of Reported Corporate Profits*, Journal of Economic Perspectives 19 (4): 171-192, 2005.
- DESAI M. A. e DHARMAPALA D., *Earnings Management and Corporate Tax Shelters*, Harvard Business School Finance Working Paper 884812, 2006.
- DESAI M.A., DHARMAPALA D., *Tax and Corporate Governance: An Economic Approach*, Springer Editor 2008.
- DEZZANI F., *Principi civilistici e principi IAS/IFRS. Gli organismi contabili internazionali ed italiani*, in *Impresa Commerciale Industriale* n. 9, 2004.
- DONOHUE M.P. e MCGILL G. A., *The Effects of Increased Book-Tax Difference Tax Return Disclosures on Firm Valuation and Behavior*, Journal of American Taxation Association, Volume 33, No. 2, 2010.
- DOUVIER P., DAUDE M., *Common Consolidated Corporate Tax Base*, International Transfer Pricing Journal, Sep 2011.
- EUROPEAN COMMISSION, *Towards an Internal Market without tax obstacles – A strategy for providing companies with a consolidated corporate tax base for their EU-wide activities*, COM(2001).
- EUROPEAN COMMISSION, staff working paper, *Company Taxation in the Internal Market*, (2001).
- EUROPEAN COMMISSION, *An Internal Market without company tax obstacles achievements, ongoing initiatives and remaining challenges*, COM(2003).
- EUROPEAN COMMISSION, *A Common Consolidated EU Corporate Tax Base*, Commission non-paper to informal Ecofin Council, 10 and 11 September 2004.

- EUROPEAN COMMISSION, *Working together for growth and jobs – a new start for the Lisbon Strategy*, COM(2005).
- EUROPEAN COMMISSION, *The Contribution of Taxation and Customs Policies to the Lisbon Strategy*, COM(2005).
- EUROPEAN COMMISSION, *Council Directive on a Common Consolidated Tax Base*, 16 Marzo 2011.
- FERRERO G., *Impresa e management*, Giuffrè, Milano, 1987.
- FRANCIS, J. R., *Lobbying against proposed accounting standards: The case of employees' pension accounting*, *Journal of Accounting and Public Policy*, 7, 1998.
- FREEDMAN J., *The tax base for CCCTB: the Role of Principles*, WP Oxford University Centre for Business Taxation, 2007.
- FREEDMAN J., *Financial and Tax Accounting: Transparency and "Truth"*, Shon(ed), Tax and Corporate Governance, Springer science, 2008.
- GEORGIU, G., *Corporate lobbying on accounting standards: Methods, timing and perceived effectiveness*, *Abacus*, 40, 2004.
- GIUNTA F., *Economia Aziendale*, CEDAM, Padova, 2008.
- GILSON R. J., SCHOLE S. S. e WOLFSON M. A., *Taxation and the Dynamics of Corporate Control: The Uncertain Case for Tax Motivated Acquisitions. In Knights, Raiders, and Targets: The Impact of the Hostile Takeover* 271, editore J. Coffee, Louis Lowenstein & Susan Rose-Ackerman, 271-299; New York and Oxford: Oxford University Press, 1988.
- GRAHAM J. R. e MILLS L.F., *Using Tax Return Data to Simulate Corporate Marginal Tax Rates*, Working Paper. Available at SSRN <http://ssrn.com/abstract=959245>, 2007.

- GUENTHER, D., MAYDEW E. e NUTTER S, *Financial Reporting, Tax costs, and Book-Tax Conformity*, Journal of Accounting and Economics (November): 225-248, 1997.
- GUENTHER, D. e YOUNG D., *The Association Between Financial Accounting Measures and Real Economic Activity: A Multinational Study*, Journal of Accounting and Economics (February):53-72, 2000.
- HALLER A., *The relationship of Financial and Tax Accounting in Germany; a major reason for Accounting Disharmony in Europe*, The International Journal of Accounting, 1992.
- HANLON M., *What Can We Infer About a Firm's Taxable Income from its Financial Statements?*, National Tax Journal 56: 831-863, 2003.
- HANLON, M. e SHEVLIN T., *Book-Tax Conformity for Corporate Income: An Introduction to the Issues*, Tax Policy and the Economy 19. 2005.
- HANLON M., *The Persistence and Pricing of Earnings, Accruals, and Cash Flows When Firms Have Large Book-Tax Differences*, The Accounting Review, (80): 137-166, 2005.
- HANLON M., LAPLANTE S.K., e SHEVLIN T.J., *Evidence on the Possible Information Loss of Conforming Book Income and Taxable Income*, 2005.
- HANLON M., MAYDEW E.L. e SHEVLIN T., *An unintended consequence of book-tax conformity: A loss of earnings informativeness*, Journal of Accounting and Economics, Elsevier, 2008.
- HANLON M. e HEITZMAN S., *A Review of Tax Research*, working paper SSRN, 2010.
- HANSEN B., *Lobbying of the International Accounting Standards Board: An Empirical Investigation*, 2002.

- HERZIG N., *Tax Consolidation in Europe: Methods of Consolidation*, in Lang et al eds 2011.
- HERZIG N. e KUHR J., *Direct taxation in the EU: the common corporate tax base as the next sub-step towards harmonization*, in Wroclaw Review of law, administration& economics, 2012.
- HUNG M., *Accounting Standards and value relevance of Financial Statements: An International Analysis*, Journal of Accounting and Economics, Dicembre 2000.
- International Accounting Standards Committee (IASC), *Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements*, 2001.
- International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF), 2003. IASC Foundation Constitution. May 5, 2003.
- KAYE T.A., *Direct taxation in the European Union: from Maastricht to Lisbon*, Fordham International Law Journal, 2012.
- KONRAD U.A., *The Common Consolidated Corporate Tax Base in the European Union*, 63 Bull. International Taxation. 5/6, sec. 3, 2009.
- KESSLES W. e EICKE R., *New German GAAP – The Gap between Commercial and Tax Accounting*, Tax International Notes, Vol 59, Num 7, Aug 2010.
- KNIRSCH D., *Finding a new tax base for German companies after the abolishment of the one-book system*, 2006.
- KPMG.com/CCCTB, *The KPMG guide to CCCTB*, 2012.
- LAMOTTE J., *New European Tax Challenges and opportunities in a (C)CCCTB World: Overview of the EU Commission Proposal for a Draft Directive for a Common Consolidated Corporate Tax Base*, European Taxation, June 2012.

- LEUZ C., NANDA D., WYSOCKI P.D., *Earnings management and investor protection: an international comparison*, *Journal of Financial Economics* 69 (3), 505–527, 2003.
- LEUZ C., WYSOCKI P., *Economic Consequences of Financial Reporting and Disclosure Regulation: A Review and Suggestions for Future Research*, University of Chicago Working Paper, 2008.
- MEZZABOTTA C., *Contabilità internazionale. Aspetti introduttivi di una teoria delle differenze tra sistemi contabili*, Egea, Milano, 1995.
- MACHARZINA K., LANZER K., *Financial reporting in Germany*, in C.W. Nobes and R.H. Parker, *Comparative International Accounting*, Prentice Hall, pp. 249-277, ed.1991.
- MAGLIO R., *Il principio contabile della prevalenza della sostanza sulla forma*, CEDAM, 1998.
- MC COURT P., RADCLIFFE G., *Les relation Fiscalité-Compabilité, France: A Model for Europe?*, *British Tax Review*, pp.461-473, 1995.
- MILLS L. F. e PLESKO G.A., *Bridging the reporting gap: a proposal for more informative reconciling of book and tax income*, *National Tax Journal* 56: 865-893., 2003.
- MORGENSON G., *A Tax Secret Emerges from the Murk*, *The New York Times*, January 2007.
- NOBES C.W., *Corporate Financing and its Effects on Accounting Differences*, Discussion Paper in Accounting, Finance and Banking, n. 43, Reading University, 1995.
- NOBES C.W., *Towards a General Model of the Reasons for International Differences in Financial Reporting and Corporate Financing*, Discussion Paper in Accounting, Finance and Banking, n. 52, Reading University, 1996.

- NOBES C.W., *The survival of international differences under IFRS: towards a research agenda*, Accounting and Business Research, Vol 36, n.3, pp. 233-245, 2006.
- NOBES C.W., SCHWENCKE H.R., *Modeling the links between tax and financial reporting: a longitudinal examination of Norway over 30 years up to IFRS adoption*, European Accounting Review, Vol. 15, n.1, pp. 63-87, 2006.
- NOBES C.W. and PARKER R., *Comparative International Accounting*, Pearson Education, 2008.
- OESTREICHER A. e SPENGLER C.; *Tax Harmonization in Europe: the determination of corporate taxable income in the member states*, European Taxation, (Volume 47) No. 10, 2007.
- OESTREICHER A., *CCCTB-Methods of Consolidation*, in Lang et al eds., 2008.
- OESTREICHER A., RELSTER T., SPENGLER C., *Common Corporate Tax Base (CCTB) and Effective Tax Burdens in the EU Member States*, Centre for European Economic Research, 2009.
- ONESTI T., *Fattori ambientali e comportamenti contabili. Analisi comparata dei sistemi contabili di alcuni paesi industrializzati*, Giappichelli, 1995.
- ONIDA P., *Economia d'Azienda*, Utet, Torino 1971.
- ONIDA P., *Il bilancio di esercizio nelle imprese*, Giuffrè, Milano 1974.
- PFAFF D., SCHROER T., *The relationship between financial and tax accounting in Germany – The authoritativeness and reverse authoritativeness principle*, European Accounting Review, Vol 5, pp. 963-978, 1996.
- PIZZO M., *Il "fair value" e il bilancio d'esercizio*, Cedam, 2000.
- PLESKO G. A., *Corporate Tax Avoidance and the Properties of Corporate Earnings*, National Tax Journal 5 (September): 729-737, 2006.

- POTITO L. a cura di, *Economia Aziendale*, Giappichelli Editore, 2012.
- PUGLIESE A., *Percorsi Evolutivi della Corporate Governance*, CEDAM, 2008.
- MAGGIONI V., POTITO L. VIGANÒ R. (a cura di), *Corporate governance: controllo, governo e struttura finanziaria*, Il Mulino, Bologna, 2009.
- SCHON W., *International Accounting Standards – A “Starting point” for a common European Tax Base?*, *European Taxation*, Vol. 44, N. 10, 2004
- SECKLER G., *Germany*, in D. Alexander and S. Archer editors, *European Accounting Guide*, Harcourt Brace & Company, Londra, pp. 223-322, 2nd ed. 1995.
- SHACKELFORD, D., e SHEVLIN T., *Empirical Tax Research in Accounting*, *Journal of Accounting and Economics*, (31): 321-387, 2001.
- SLEMROD J.B., WILSON J.D., *Tax Competition with Parasitic Tax Havens*, NBER Working Paper No. w12225, 2006.
- SMITH A., *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, Book V, Chap. 11, Part II “Of Taxes, 1776.
- VACCA I., *L’impatto degli IAS sul principio di derivazione dei redditi d’impresa dalle risultanze di bilancio*, in *Corriere Tributario*, 2007.
- VACCA I., *Gli IAS/IFRS e il principio della prevalenza della sostanza sulla forma: effetti sul bilancio e sul principio di derivazione nella determinazione del reddito d’impresa*, in (*Atti del Convegno “IAS/IFRS: la modernizzazione del diritto contabile in Italia*, Roma 23-24 novembre 2006) in *Quaderni di Giurisprudenza Commerciale* n. 308, Milano, 2007.
- VASCEGA M. E VAN THIEL S., *The CCCTB Proposal: The Next Step towards Corporate Tax Harmonization in the European Union?*, 51 *Eur. Taxn.* 9-10, *Journals IBFD*, 2011.



- VERDONER L., *Common Consolidated Corporate Tax Base: A problem for All solutions?*, International Transfer Pricing Journal, Feb 2012.
- VIGANO' A., *Elementi di ragioneria internazionale*, EGEA, 1997.
- VIGANO' E., *L'impresa e il bilancio europeo: saggio di ragioneria internazionale*, CEDAM, 1990.
- WALTON P., *Accounting rules, taxation and medium-sized business in the United Kingdom, France, Germany*, a study for the foundation for Manufacturing and Industry, Londra, 1995.
- WATRINA C., EBERTA N. e THOMSENSA M., *One-Book versus Two-Book System: Learnings from Europe*, 2012 American Taxation Association Midyear Meeting: JATA Conference, 2012.
- ZAMBON S., *Profili di ragioneria internazionale e comparata*, Padova, Cedam, 1997.
- ZAMBON S. (a cura di), *Informazione societaria e nuovi processi di armonizzazione internazionale. Alle soglie del cambiamento*, Il Mulino, Bologna, 2002.
- ZAPPA G., *Il Reddito d'Impresa*, Giuffrè, Milano 1950.
- ZATTONI, *L'assetto istituzionale delle Imprese Italiane*, EGEA, 2004.
- ZEFF S.A., *"Political" Lobbying of Proposed Standards: A Challenge to the IASB*, Accounting Horizons, March 2002.
- ZIZZO G., *La fiscalità delle società IAS/IFRS*, a cura di Zizzo G., 2011.
- ZURZOLO A., *I tempi e i protagonisti dell'applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS*, in Rivista dei Dottori Commercialisti, 3, 2003.